

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 29 luglio 2019, n. 988

Approvazione del “Disciplinare per l’attuazione del Sistema Regionale delle Competenze” previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2017” e in particolare l’art. 9, comma 1, il quale prevede che l’ammissione ad esami di competenza regionale per l’abilitazione all’esercizio di professioni e di attività economiche sia subordinata al pagamento di un contributo alle spese di organizzazione, determinato nell’importo massimo di euro 100,00;

Visto il D.lgs 13/2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

Visto il Decreto Ministeriale 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”, come modificato dal D.P.G.R. 29 gennaio 2019, n. 6/R ed in particolare il Capo I, avente ad oggetto “Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze”, che ha adeguato la normativa regionale al citato quadro normativo nazionale, prevedendo:

- l’inserimento di una disposizione specifica sul Repertorio della formazione regolamentata, nel quale sono descritti i percorsi formativi disciplinati

da normative statali, da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni o da normative regionali, per definire le modalità con le quali tali discipline sono recepite a livello regionale;

- la previsione che i candidati possono accedere direttamente all’esame, senza la frequenza del percorso formativo, se tale possibilità di accesso è prevista dalla normativa di riferimento e comunque nel limite massimo di posti disponibili stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale;

- l’individuazione del centro per l’impiego quale unico soggetto titolato in Regione Toscana ad erogare i servizi di individuazione e validazione delle competenze secondo le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni di cui al citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

- la modifica della composizione delle commissioni di esame nominate dalla Regione per il rilascio del certificato di competenze al fine di aumentare il numero di componenti da due a tre, a garanzia della procedura stessa;

Vista la D.G.R. n. 532/2009 avente ad oggetto l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e ss.mm. ii.;

Ritenuto di adeguare le disposizioni in materia di sistema regionale delle competenze contenute nel Disciplinare approvato dalla citata D.G.R. 532/2009 in coerenza con le modifiche che il D.P.G.R. 29 gennaio 2019, n. 6/R ha introdotto nel D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R;

Ritenuto inoltre necessario procedere:

- ad una revisione generale e riorganizzazione degli standard professionali, formativi e di riconoscimento e certificazione delle competenze contenuti nel citato Disciplinare;

- all’inserimento di alcune modifiche di carattere redazionale e alla correzione di alcuni errori materiali;

Visto l’allegato A “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento d’esecuzione della l.r. 32/2002”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l’erogazione dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze professionali di cui al paragrafo C del Disciplinare allegato al presente atto è rivolta, nella fase transitoria che si concluderà il 31/12/2020, a target prioritari che, per varietà di caratteristiche e ampiezza del campione, rappresentano uno spettro sufficientemente ampio per testare le metodologie, le procedure e gli strumenti previsti dai servizi stessi;

Dato atto altresì che, per la piena operatività del Disciplinare allegato al presente atto è necessario l'adeguamento dei sistemi informativi regionali interessati dalle modifiche e che pertanto, in via transitoria, restano validi i format, la modulistica ed ogni altra documentazione ad oggi utilizzata;

Ritenuto, con il Disciplinare allegato al presente atto, di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 9 della l.r. 89/2016 sopra citata, determinando l'importo massimo della quota individuale che i candidati, aventi i requisiti per l'accesso diretto all'esame volto al conseguimento di un'attestazione necessaria allo svolgimento di attività lavorative/professionali regolamentate, devono corrispondere all'organismo formativo per la partecipazione all'esame stesso;

Ritenuto di stabilire la cifra di 100 euro quale quota individuale massima complessiva da versare a cura dei candidati all'organismo formativo a copertura delle spese di organizzazione dallo stesso sostenute;

Ritenuto di stabilire che tale quota individuale complessiva è applicabile anche ai candidati esterni che hanno presentato domanda di inserimento in una sessione di esame prima della data di approvazione del presente atto e il cui decreto dirigenziale di inserimento nell'esame finale è successivo alla data di approvazione del presente disciplinare;

Ritenuto opportuno, considerata l'organicità della revisione della disciplina operata dal presente atto, revocare la DGR 532/2009 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di rinviare al dirigente della competente struttura della Direzione Istruzione e formazione l'approvazione degli ulteriori atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;

Considerato che l'argomento risulta iscritto all'o.d.g. dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita, di cui all'articolo 23 della L.R. 32/2002, nella seduta 22.07.2019;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta 18 luglio 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il nuovo "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento d'esecuzione della l.r. 32/2002" allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire che la quota individuale massima complessiva pari a 100 euro, da versare all'organismo formativo a copertura delle spese di organizzazione dallo stesso sostenute, è applicabile anche ai candidati esterni, aventi i requisiti per l'accesso diretto all'esame volto al conseguimento di un'attestazione necessaria allo svolgimento di attività lavorative/professionali regolamentate, che hanno presentato domanda di inserimento in una sessione di esame prima della data di approvazione del presente atto e il cui decreto dirigenziale di inserimento nell'esame finale è successivo alla data di approvazione del presente disciplinare;

3) di rinviare al dirigente della competente struttura della Direzione Istruzione e formazione di approvare gli ulteriori atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;

4) di revocare la DGR 532/2009 e ss.mm.ii.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Regione Toscana
Direzione generale Istruzione e Formazione
Settore Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema



SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE NEL QUADRO DEGLI STANDARD MINIMI NAZIONALI

ALLEGATO A

**Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002**

Sommario

A. Gli standard professionali	
A.1 Il Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)	
A.1.1. La struttura descrittiva.....	
A.1.2 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento.....	
A.2 Il Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata	
A.2.1. La struttura descrittiva.....	
A.2.2 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento.....	
B. Gli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi	
B.1 Standard generali per l'articolazione dei percorsi formativi	
B.1.1 Definizione dello standard professionale di riferimento	
B.1.2 Verifica del livello di competenze in ingresso	
B.1.2.1 Verifica del livello di competenze in ingresso per cittadini stranieri	
B.1.3 Riconoscimento dei crediti formativi.....	
B.1.4 Articolazione in Unità Formative	
B.1.4.1 Formazione a Distanza	
B.1.5 Frequenza.....	
B.1.6 Progettazione dello stage/tirocinio curriculare.....	
B.2 Standard specifici per la progettazione di percorsi formativi che prendono a riferimento gli standard del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)	
B.2.1 Standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di attestato di qualificazione	
B.2.1.1 Standard per la progettazione di percorsi che prevedono obiettivi di apprendimento aggiuntivi rispetto allo standard	
B.2.2 Standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di certificato di competenze	
B.2.3 Progettazione di percorsi finalizzati al rilascio di dichiarazione degli apprendimenti	
B.2.4 Standard di progettazione per le competenze chiave	
B.2.5 Definizione delle procedure di accompagnamento.....	

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

B.3 Standard specifici per la progettazione di percorsi formativi che prendono a riferimento gli standard del Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata (RRFR)	
B.3.1 Standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di un attestato qualificazione professionale.....	
B.3.2 Standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di un attestato di frequenza	
B.4 Il Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica	
C. Gli standard dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze	
C.1 Descrizione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze	
C.2 Il processo di individuazione e validazione delle competenze.....	
C.2.1 L'accesso per l'accoglienza/informazione/orientamento.....	
C.2.2 L'identificazione.....	
C.2.3 La valutazione.....	
C.2.4 L'attestazione.....	
C.3 Il processo di dichiarazione degli apprendimenti in ambito formale	
C.3.1 L'identificazione.....	
C.3.2 La valutazione.....	
C.3.3 L'attestazione.....	
C.4 Il processo di certificazione delle competenze	
C.4.1 L'identificazione.....	
C.4.1.1 Richiesta di attivazione della procedura di certificazione delle competenze.....	
C.4.1.2 Istruttoria delle richieste e nomina della Commissione di esame.....	
C.4.1.3 Individuazione delle competenze da accertare in sede di valutazione finale	
C.4.2 La valutazione.....	
C.4.3 L'attestazione.....	
C.5 La procedura d'esame in esito a percorso formativo per il conseguimento di un'attestazione necessaria allo svolgimento di attività lavorative/professionali regolamentate.....	
C.5.1 Le prove d'esame.....	
C.5.2 Le attestazioni	
D. Le figure del sistema dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze	

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

(IVC)	
D.1 L'esperta/o all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)	
D.1.1 Attività essenziali.....	
D.1.2 Standard di riferimento	
D.1.3 Requisiti	
D.2 L'esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC)	
D.2.1 Attività essenziali.....	
D.2.2 Standard di riferimento	
D.2.3 Requisiti	
D.2.3.1 Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze.....	
D.3 L'esperta/o di settore professionale (ESP)	
D.3.1 Attività essenziali.....	
D.3.2 Standard di riferimento	
D.3.3 Requisiti	
D.3.3.1 Elenco regionale degli esperti di settore	
D.3.3.1.1 Funzione dell'esperto di settore.....	
D.4 Il Responsabile del processo di Individuazione e Validazione delle competenze (RIV).....	
D.4.1 Attività essenziali.....	
D.4.2 Requisiti	
D.5 Il Presidente di Commissione di esame.....	
D.5.1 Attività essenziali.....	
D.5.2 Requisiti	
E. Il Sistema Informativo.....	

A. Gli standard professionali

Il sistema degli standard professionali di riferimento per il sistema regionale integrato di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro della Regione Toscana è costituito dai seguenti Repertori:

- Repertorio Regionale delle Figure Professionali (articolo 66 quater del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002)
- Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata (articolo 66 ter del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002)

Il **Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)** raccoglie in modo sistematico le principali figure professionali presenti nel mercato del lavoro della Regione Toscana e le organizza in base ai settori del sistema economico-produttivo, agli ambiti di attività, al livello di complessità, al Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui al DM 8 gennaio 2018, secondo un impianto metodologico coerente con il quadro nazionale degli standard minimi.

Il **Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata (RRFR)** raccoglie le qualificazioni e i percorsi disciplinati da norme statali e/o regionali di settore e/o accordi approvati in sede di Conferenza Stato Regioni e descrive le caratteristiche dei percorsi formativi necessari per l'esercizio di specifiche funzioni e/o attività lavorative.

Gli standard contenuti nei Repertori Regionali costituiscono il riferimento per:

- la progettazione e realizzazione di interventi e servizi;
- i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, dove previsti nella normativa nazionale/regionale;
- il monitoraggio e la rilevazione dei fabbisogni di formazione espressi dal sistema economico-produttivo e del lavoro anche al fine di garantire l'incontro domanda-offerta di lavoro;
- la valutazione ex ante dei progetti per la verifica della rispondenza dell'offerta formativa ai fabbisogni rilevati ed alle esigenze degli utenti;
- l'orientamento formativo e professionale dei cittadini.
- la spendibilità nazionale delle qualificazioni conseguite nell'ambito del sistema regionale.

I due Repertori si collocano all'interno dell'**Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni**¹ - che rappresenta una mappa dettagliata del lavoro e delle qualificazioni a livello nazionale, descritti secondo un linguaggio comune e condiviso fra le Istituzioni - nel modo seguente:

- il Repertorio Regionale delle Figure Professionali è inserito nel *Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali*;
- le qualificazioni e i percorsi disciplinati da norme di settore che sono contenute nel Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata, sono collocate nel sottoinsieme delle *Professioni regolamentate* con specifico riferimento alle *Professioni e attività regolamentate la cui formazione è di competenza regionale*.

Poiché la Regione Toscana assicura, laddove necessario, l'adeguamento dei Repertori regionali al Quadro Nazionale degli standard professionali minimi, questi non sono concepiti come "oggetti" statici,

¹ L'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni è un dispositivo informativo realizzato sulla base delle sequenze descrittive della Classificazione dei settori economico-professionali e dei livelli del Quadro Nazionale delle Qualificazioni, che organizza le qualificazioni e le competenze afferenti al Repertorio nazionale, o anche non afferenti al Repertorio nazionale, purché individuate e rappresentate nel rispetto agli standard minimi di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

configurandosi piuttosto come “strumenti” dinamici e in continua evoluzione per rispondere all’esigenza di costante implementazione e aggiornamento a seguito di:

- messa a regime ed implementazione dell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni;
- mutamenti dei fabbisogni professionali e formativi rilevati nel corso degli anni nel contesto economico e sociale regionale;
- cambiamenti che si verificano a livello nazionale, interregionale e regionale in termini di sistemi di referenziazione statistici e di sistemi del lavoro;
- mutamenti e aggiornamenti normativi per i percorsi disciplinati da specifiche normative.

A.1 Il Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)

Gli standard professionali contenuti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali - RRFP sono intesi come le caratteristiche rappresentative che descrivono i contenuti minimi di professionalità delle principali figure professionali. La figura, viene definita “a banda larga” in quanto rappresenta un insieme di caratteristiche di professionalità ad ampio spettro e costituisce un riferimento funzionale all’organizzazione del sistema degli standard.

A.1.1. La struttura descrittiva

L’identificazione e la descrizione delle figure e delle relative competenze (UC) che costituiscono il Repertorio Regionale delle Figure professionali (RRFP) sono coerenti con i criteri definiti a livello nazionale nel Decreto del 30 giugno 2015.

Gli standard professionali che sono contenuti nel RRFP sono organizzati secondo la struttura descrittiva riportata nella scheda di cui alla figura 1, dove si distinguono:

- Descrittori qualitativi e di contesto (denominazione, livello EQF, settore, ambito attività, livello complessità, descrizione, contesto di esercizio, indici di conversione)
- Descrittori analitici (Aree di Attività/unità di Competenza, capacità e conoscenze)

Figura 1 - Scheda descrittiva della figura Professionale

Denominazione Figura
Livello EQF/QNQ
Settore di riferimento
Ambito di attività
Livello di complessità
Descrizione
Contesto di esercizio
Tipologia rapporti di lavoro
Collocazione contrattuale
Collocazione organizzativa
Opportunità sul mercato del lavoro
Percorsi formativi
Indici di conversione

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

<i>(sistemi di classificazione a fini statistici)</i>
ISCO
ISTAT Professioni
ISTAT ATECO
<i>(Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni)</i>
ADA dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni
SEP di appartenenza dell'ADA nazionale
<i>(repertori delle filiere nazionali)</i>
Repertorio nazionale delle specializzazioni per i percorsi IFTS
Repertorio nazionale delle figure per i percorsi leFP
Fonti documentarie
AREE DI ATTIVITA'
<i>per ciascuna Area di Attività (AdA)</i>
DENOMINAZIONE ADA
Descrizione della performance
Unità di Competenza (UC)
Conoscenze
Capacità

I descrittori qualitativi e di contesto, che caratterizzano ciascuna figura professionale, hanno la finalità di focalizzare in modo semplice e immediato gli elementi distintivi che ne permettono l'identificazione e il campo d'azione. Tali descrittori individuano e presentano sinteticamente le finalità generali e gli oggetti di intervento che caratterizzano la figura e consentono di apprezzare la specificità del contributo professionale di ciascuna.

Le figure professionali del RRFP sono strutturate sulla base di due diversi criteri organizzativi: per *settore economico* e per *ambito di attività*.

Il descrittore "*Denominazione Figura*" mira a sintetizzare gli elementi distintivi che permettono di collocare la Figura nel suo contesto e campo d'azione, identificandola attraverso l'esplicitazione di alcune caratteristiche distintive in termini di attività e di livello di complessità di esercizio, sulla base di standard di denominazione definiti per tutte le Figure che compongono il Repertorio regionale.

Per favorire l'immediata identificazione di tali caratteristiche, nel contenuto di questo descrittore è reso immediatamente leggibile:

- il livello di complessità della figura attraverso l'utilizzo dei seguenti termini convenzionali:
 - "Addetto" per le figure appartenenti al gruppo-livello di complessità A
 - "Tecnico" per le figure appartenenti al gruppo-livello B
 - "Responsabile" per le figure appartenenti al gruppo-livello C
- il contenuto principale delle attività svolte che richiamano sinteticamente le caratteristiche delle ADA (ad esempio "Addetto alle operazioni di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all'allestimento e rifornimento degli scaffali").

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Le figure del RRFP sono articolate in “livelli EQF/QNQ” (*European Qualification Framework/Quadro Nazionale delle Qualificazioni*)². Nelle more della procedura di referenziazione di cui al Decreto 8 gennaio 2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”, le figure del RRFP sono referenziate al livello EQF/QNQ sulla base del livello di complessità di esercizio della figura nonché degli standard definiti nella sezione B del presente atto.

I “Settori di riferimento” rappresentano una dimensione macro del sistema economico-produttivo toscano, omogenea per tipologia di attività produttiva e/o di beni/servizi prodotti, cui appartengono le figure del Repertorio Regionale. I descrittori che caratterizzano ciascun settore sono raccolti nella scheda settore e sono: denominazione settore, descrizione settore, caratteristiche generali, distribuzione sul territorio toscano, ripartizione aziende toscane, tendenze evolutive, caratteristiche occupazionali.

Le figure professionali organizzate per settore, sulla base della funzione presidiata, sono ulteriormente raggruppate in sei “Ambiti di attività” che identificano l’insieme di azioni ed attività riconducibili alle varie figure professionali che agiscono a diversi livelli, contribuendo con proprie responsabilità e specializzazioni al perseguimento del medesimo obiettivo. Sulla base della funzione di presidio ciascuna figura professionale appartiene ad uno dei seguenti ambiti di attività:

- amministrazione e gestione
- commerciale e vendita
- progettazione, ricerca e sviluppo
- programmazione della produzione
- manutenzione e riparazione
- produzione di beni e servizi

L’ambito di attività costituisce, quindi, un criterio organizzativo delle figure, trasversale a quello costituito dal settore di riferimento, poiché inquadra ciascuna figura rispetto alle altre figure che nel medesimo settore e in altri settori presidiano il medesimo tipo di funzione.

Il descrittore “Livello di complessità” specifica il grado di complessità di esercizio della professionalità della Figura ed è definito attraverso una classificazione standard dei livelli di complessità convenzionalmente definita a livello regionale. L’inquadramento di ciascuna figura in uno dei gruppi-livelli individuati si fonda sulle caratteristiche distintive della figura stessa, soprattutto relativamente alle Aree di Attività ed alle relative Performance e Unità di competenza. In altre parole, il livello di complessità della figura coincide con il livello di complessità che caratterizza le Performance attraverso cui sono espresse le Aree di Attività distintive della figura professionale. Tale classificazione prevede la distinzione di tre situazioni-tipo (definiti “gruppi-livello”) di complessità crescente (gruppo-livello A; gruppo-livello B; gruppo-livello C). All’inquadramento rispetto al gruppo-livello corrisponde l’utilizzo dei termini convenzionali previsti per la “denominazione” della Figura.

Gruppo liv. esercizio A	Questo gruppo-livello di esercizio raggruppa figure professionali che svolgono attività che prevedono l’utilizzo di strumenti e tecniche e la padronanza di conoscenze generali relative al settore, ai processi e ai prodotti; tali attività consistono in lavori di tipo esecutivo, tecnicamente anche complessi, che possono essere svolti in autonomia nei limiti delle tecniche ad essi inerenti.
Gruppo liv. esercizio B	Questo gruppo-livello di esercizio raggruppa figure che svolgono attività tecniche che prevedono l’utilizzo di strumenti, tecniche e metodologie anche sofisticate e che presuppongono la padronanza di conoscenze tecniche e scientifiche specialistiche e di capacità tecnico-professionali complesse; lo svolgimento di tali attività avviene in autonomia nei limiti dei rispettivi obiettivi e può inoltre comportare gradi di autonomia e responsabilità rispetto ad attività di programmazione

² L’articolazione in livelli EQF/QNQ è coerente al quadro europeo e nazionale delle qualificazioni per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 e in coerenza con gli standard professionali contenuti nell’Atlante del Lavoro delle Qualificazioni di cui al Decreto 8 gennaio 2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

	o coordinamento di processi e di attività. Questo gruppo-livello rende conto prevalentemente della caratterizzazione tecnica delle figure, con gradi diversi di complessità.
Gruppo liv. esercizio C	Questo gruppo-livello di esercizio raggruppa figure che svolgono un'attività professionale che prevede la padronanza delle conoscenze tecniche e scientifiche della professione e di tecniche complesse nell'ambito di una varietà di contesti ampia e spesso non predefinibile; si tratta di un'attività professionale che comporta un'ampia autonomia e frequentemente una rilevante responsabilità rispetto al lavoro svolto da altri e alla distribuzione di risorse, così come la responsabilità personale per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione.

Il campo "*Descrizione*" mira a sintetizzare gli elementi distintivi che permettono di collocare la figura nel suo contesto e campo d'azione, individuando e sintetizzando le finalità generali e gli oggetti di intervento che la caratterizzano e consentono di apprezzare la specificità del suo contributo professionale. La descrizione della figura professionale rispetta il principio del *mainstreaming* adottato dalla Regione quale approccio metodologico nella definizione delle proprie politiche; pertanto l'eventuale uso nella descrizione delle singole figure di un diverso genere è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde, pertanto, solo ad esigenza di semplicità di testo.

Il "*Contesto di esercizio*" si riferisce ad un set di descrittori il cui contenuto è funzionale a contestualizzare lo standard minimo costituito dalla figura; non ha carattere vincolante e non risponde ad un'istanza di esaustività, ma a quella di dare un'indicazione significativa delle condizioni di contesto prevalenti. Tali descrittori sono:

- tipologie prevalenti di rapporti di lavoro
- prevalente/i collocazione/i contrattuale/i
- prevalenti collocazioni organizzative
- principali opportunità sul mercato del lavoro
- tipologie di percorsi formativi (che generalmente permettono l'acquisizione delle competenze caratteristiche della Figura).

Il campo "*Indici di conversione*" raccoglie, distinguendoli, i riferimenti ai principali sistemi di classificazione ufficiali a fini statistici (ISCO, ISTAT Professioni CPI, ATECO), all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e ad altri repertori descrittivi (IIFS, leFP)³ realizzati in Italia da altri soggetti istituzionali.

Le figure del RRFP, in coerenza agli standard definiti nel D. Lgs 13/13, sono descritte riportando la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (ISTAT Professioni CPI), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale. La referenziazione delle figure del RRFP ai codici statistici:

- rappresenta il riferimento univoco per la correlazione diretta delle figure con le ADA dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, consentendo anche la loro identificazione all'interno dei repertori regionali;
- consente di individuare all'interno del repertorio regionale le professioni presenti nel mercato del lavoro

I sistemi ai quali sono referenziate le figure del Repertorio sono individuati sulla base della loro significatività a livello nazionale e del loro livello di aggiornamento.

Il collegamento delle figure del RRFP alle ADA dell'Atlante rappresenta un riferimento al fine di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed

³

Laddove applicabile, il collegamento delle figure del RRFP con i repertori delle filiere nazionali (*IIFS* e *leFP*) rappresenta un riferimento utile anche ai fini della progettazione di percorsi che tengano conto della curvatura regionale dello standard nazionale, con conseguente rilascio della doppia certificazione (regionale e nazionale).

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

europeo. Le qualificazioni regionali, che in termini di competenze presidiano le attività di lavoro di un'ADA nazionale o di un gruppo di correlazione, assumono il codice dell'ADA stessa o, laddove discriminante, del sottocodice del gruppo di correlazione e i codici delle attività di lavoro associate.

Il RRFP indica il posizionamento delle proprie qualificazioni rispetto al Quadro Nazionale, in particolare attraverso il codice e la denominazione della/delle ADA nazionale di afferenza e il settore economico professionale (SEP) di appartenenza dell'ADA⁴.

I descrittori analitici di ciascuna figura professionale del RRFP si riferiscono alle Aree di Attività (AdA) e le relative capacità e conoscenze che compongono ciascuna Unità di Competenza (UC).

Le "Aree di Attività (AdA)" costituiscono il riferimento chiave della descrizione di ciascuna Figura professionale in quanto denotano il contenuto essenziale dell'attività professionale caratteristica della Figura. Da una parte, le attività svolte consentono di erogare le prestazioni che vengono richieste ad una specifica figura professionale; dall'altra, a partire dalle attività, è possibile identificare l'insieme delle capacità e delle conoscenze che una persona deve possedere per svolgerle efficacemente. Le attività costituiscono quindi l'elemento che permette di raccordare le prestazioni richieste ad una figura professionale con le competenze che devono essere sviluppate per assicurare il loro raggiungimento.

Ogni figura ha un numero di AdA non inferiore a tre e non superiore a nove. Il contenuto dell'AdA, sinteticamente descritto attraverso un "Titolo", è declinato nei termini della prestazione attesa complessiva nella "Descrizione della performance" e trova corrispondenza biunivoca con "l'Unità di Competenza - UC" necessaria allo svolgimento della performance.

Per "competenza" si intende "la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale" [D. Lgs. 13/2013, art. 2, lett. e)].

Ogni Unità di Competenza descrive l'insieme strutturato delle Conoscenze e delle Capacità, ciascuna in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, ritenute indispensabili per presidiare l'Area di Attività cui essa fa riferimento.

Le "capacità" sono esplicitate con riferimento alla componente pratica (intesa nella sua natura procedurale, tecnica, professionale e settoriale) e alle componenti cognitive, di interazione sociale e di attivazione e risoluzione di problemi (intese come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine attività complesse).

Le "conoscenze" esprimono il richiamo, la riorganizzazione e l'utilizzazione coerente dei saperi dichiarativi (le nozioni, i linguaggi, i concetti, le teorie, ecc.) e procedurali (le regole, le tecniche, le metodologie, ecc.) che sono necessari per il presidio delle attività e il raggiungimento dei risultati.

Il campo "Fonti documentarie" contiene indicazioni sintetiche relative a risorse informative di varia natura (riferimenti bibliografici, sitografici, indicazioni relative a documenti ufficiali quali rapporti ed indagini a livello internazionale/nazionale/regionale/locale, etc.), consultate per realizzare la descrizione della figura professionale. Tali riferimenti possono rappresentare un supporto utile per ulteriori approfondimenti sulla figura.

I contenuti dei descrittori che identificano la Figura sono formalmente adottati mediante decreto dal Dirigente del Settore regionale competente e raccolti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

4

Nei casi in cui una nuova qualificazione non trovi collocazione in una ADA del Quadro Nazionale, il gruppo tecnico nazionale può attivare le procedure per la predisposizione di nuove ADA coerenti con la nuova qualificazione, secondo le modalità procedurali stabilite dal decreto interministeriale del 30 giugno 2015. La metodologia adottata per correlare le qualificazioni regionali con le ADA dell'Atlante è stata definita e condivisa da MLPS/MIUR/regioni con il supporto di INAPP sulla base di quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

A.1.2 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento

I contenuti dei descrittori dello standard professionale sono definiti attraverso un processo di condivisione tra l'amministrazione regionale, le Parti sociali e gli altri attori istituzionali del sistema regionale, sulla base di istruttorie tecniche di livello settoriale e avvalendosi di un apparato scientifico-metodologico condiviso.

Successivamente alla sua adozione, qualsiasi variazione di contenuto all'interno del Repertorio Regionale delle Figure professionali deve essere elaborata e formalizzata nella procedura operativa approvata con decreto dal Dirigente del Settore regionale competente.

L'amministrazione regionale provvede alla predisposizione ed alla gestione del sistema informativo del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, quale raccolta formalizzata di standard professionali di riferimento per il sistema regionale dei servizi di formazione e istruzione professionale e dei servizi al lavoro. Il sistema informativo concorre a:

- garantire la visibilità e l'accessibilità al Repertorio a tutti i cittadini;
- agevolare il lavoro di manutenzione degli standard e le procedure di aggiornamento degli stessi, in un contesto di controllo formale e sostanziale delle stesse;
- garantire l'integrazione del Repertorio con gli altri sistemi informativi esistenti nei sistemi di formazione e istruzione professionale e dei servizi al lavoro, al fine di supportare gli operatori nell'erogazione dei rispettivi servizi.

Il Repertorio Regionale delle Figure Professionali può essere oggetto di modifica e/o integrazione, qualora mutamenti tecnologici, organizzativi, di mercato e della dimensione macro del sistema economico-produttivo toscano, richiedano l'adeguamento dello standard regionale.

La Regione Toscana si riserva, inoltre, di modificare o integrare gli standard professionali contenuti nel RRFP in funzione della progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali rispetto all'implementazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 inerenti al Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali⁵. Infine, le risultanze del processo di Individuazione delle competenze di cui al paragrafo C.2 possono determinare l'avvio di istanze di aggiornamento, modifica e integrazione delle figure presenti nel RRFP e all'inserimento di ulteriori figure a partire dagli standard nazionali.

Possono presentare proposte di emendamenti e/o integrazioni ai contenuti del Repertorio e/o creazione di nuove Figure professionali e/o definizione di nuovi Settori economici regionali per la classificazione delle Figure professionali:

- i settori regionali
- i diversi soggetti economici e sociali interessati

Affinché possa essere sottoposta ad esame e valutazione, la proposta di modifica/integrazione deve essere costituita da:

- richiesta di valutazione, redatta sulla base del fac-simile predisposto dal Settore regionale competente
- documentazione descrittiva delle modifiche/integrazioni proposte, redatta sulla base dello specifico modulo e nel rispetto delle Linee guida per la compilazione, entrambi predisposti dal Settore regionale competente.

L'intera proposta deve essere inviata al Settore regionale competente attraverso posta elettronica certificata.

⁵ Art. 4 comma 7 D.I. del 30/06/2015

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Tale procedura non può superare la durata massima di sei mesi e si compone di tre fasi:

- I. Istruttoria delle proposte
- II. Valutazione delle proposte
- III. Validazione degli esiti

Il dirigente della struttura regionale competente è responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento del Repertorio e svolge le seguenti attività:

- verifica e valida le proposte di integrazione e/o modifica del Repertorio;
- individua eventuali nuove Figure professionali da inserire nel Repertorio e ne valida le descrizioni;
- individua eventuali settori economici aggiuntivi e ne valida le descrizioni;

Il Dirigente responsabile può avvalersi del supporto degli Esperti di settore inseriti nell'elenco di cui all'articolo 66 *decies*, comma 5 del DPGR 47/R e s.m.i.

Il dirigente della struttura regionale competente approva gli standard professionali del repertorio, sentiti i seguenti soggetti⁶:

- Commissione regionale permanente tripartita
- Comitato di coordinamento istituzionale

Il dirigente responsabile opera garantendo l'efficacia e l'efficienza del lavoro di manutenzione ed implementazione del Repertorio e approva con decreto le modifiche e/o le integrazioni validate.

A seguito dell'approvazione degli aggiornamenti/integrazioni mediante decreto, il Settore regionale competente provvede all'aggiornamento del sistema informativo. I contenuti degli aggiornamenti inseriti sono identificati attraverso l'indicazione degli estremi del relativo decreto di approvazione, al fine di mantenere la tracciabilità degli aggiornamenti apportati al Repertorio. I contenuti obsoleti vengono archiviati ed adeguatamente segnalati come tali all'interno del sistema informativo.

A.2 Il Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata

Gli standard contenuti nel Repertorio Regionale delle Formazione Regolamentata sono costituiti da qualificazioni e percorsi disciplinati da norme statali e/o regionali di settore e/o accordi approvati in sede di Conferenza Stato Regioni, necessarie allo svolgimento di attività lavorative/professionali e, in quanto tali, disciplinati da specifiche norme di settore.

A.2.1. La struttura descrittiva

Gli standard contenuti nel Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata (RRFR) si distinguono in:

- *Profili professionali* che rappresentano il riferimento per la progettazione di percorsi che prevedono l'acquisizione di una *qualificazione professionale* che costituisce uno dei requisiti per l'esercizio di una determinata attività lavorativa/professionale, e per i quali vengono definiti specifici standard formativi;
- *Percorsi di formazione obbligatoria* che prevedono lo svolgimento di un *percorso formativo breve non finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale* la cui frequenza e, talvolta, anche il superamento di una prova finale, costituiscono uno dei requisiti per lo svolgimento di specifiche attività lavorative.

⁶

Cfr. articolo 66 quater comma 6 del DPGR 47/R e s.m.i.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Le caratteristiche descrittive delle qualificazioni professionali e dei percorsi di formazione obbligatoria contenuti nel RRFR sono dettagliate da descrittori che hanno la finalità di individuare gli elementi distintivi che ne permettono l'identificazione, il campo d'azione, i riferimenti normativi, nonché gli standard di riferimento per la progettazione dei percorsi. Sulla base della natura caratterizzante le due tipologie di standard, tali descrittori sono raccolti in sezioni diverse i cui campi descrittivi solo in parte sono comuni. Di seguito si riporta la scheda descrittiva del profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria e la suddivisione in sezioni con l'indicazione della tipologia di standard di riferimento:

- Sezione A: riferimento comune a profilo e percorso
- Sezione B: riferimento a profilo e/o percorso sulla base della norma di settore che disciplina l'attività lavorativa/professionale
- Sezione C: riferimento a profilo e/o percorso sulla base della norma di settore che disciplina l'attività lavorativa/professionale
- Sezione D: riferimento a profilo e/o percorso sulla base della norma di settore che disciplina l'attività lavorativa/professionale

Figura 2 - Scheda profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria

Denominazione		SEZIONE A
Settore di riferimento		
Codice		
Tipologia		
Attestazione in esito		
Descrizione		
Codice Ateco		
CPI ISTAT		
Riferimento all'Atlante (ADA e SEP)		
Livello EQF/QNQ		
Riferimenti normativi		

Competenza 1		SEZIONE B
Capacità: ■ ■	Conoscenze: ■ ■	
Competenza 2		
Capacità: ■ ■	Conoscenze: ■ ■	
Competenza n		
Capacità: ■ ■	Conoscenze: ■ ■	
Durata (ore)		
Requisiti ingresso		

UF standard	Denominazione UF	Contenuti UF	Durata UF	Modalità di valutazione UF	SEZIONE C
UF 1					
UF 2					
UF 3					
UF 4					
UF n					

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Totale durata				
---------------	--	--	--	--

Note (riportare eventuali riferimenti aggiuntivi, se presenti nella norma di settore, ad esempio: aree di sapere/contenuti, criteri di selezione, professionalità docente, attrezzature e sussidi didattici, composizione Commissione esame, modalità per lo svolgimento dell'esame, sbocchi occupazionali)	SEZIONE D

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

I descrittori del profilo/percorso di formazione obbligatoria, afferenti alla formazione regolamentata, sono raggruppati in quattro diverse tipologie/sezioni:

- SEZIONE A - Descrittori qualitativi e di contesto (denominazione, settore, tipologia, attestazione, descrizione, codici ISTAT, livello EQF, referenziazione Atlante, riferimenti normativi)
- SEZIONE B - Descrittori analitici (competenze, capacità, conoscenze) e di percorso (durata e requisiti ingresso)
- SEZIONE C - Descrittori formativi (Unità Formative-UF: denominazione, contenuti, durata, modalità valutazione)
- SEZIONE D - Eventuali indicazioni per l'erogazione del percorso (criteri di selezione, professionalità docente, attrezzature e sussidi didattici, composizione Commissione esame, modalità per lo svolgimento dell'esame, sbocchi occupazionali)

SEZIONE A - I *Descrittori qualitativi e di contesto* identificano le componenti professionalizzanti che caratterizzano sia i *profili professionali* sia i *percorsi di formazione obbligatoria*.

La "*Denominazione*" corrisponde al titolo del profilo professionale e della qualificazione professionale corrispondente, come indicato nella normativa di settore. La formazione obbligatoria è denominata facendo uso della locuzione "Formazione obbligatoria per..." seguita dall'attività lavorativa indicata nella norma.

Come per le figure del RRFP, il descrittore "*Settore di riferimento*" rappresenta una dimensione macro del sistema economico-produttivo toscano, omogenea per tipologia di attività produttiva e/o di beni/servizi prodotti, cui appartengono i profili e i percorsi di formazione obbligatoria del Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata.

Il "*Codice*" è univoco ed assegnato dal sistema informativo regionale a ciascun profilo/percorso ai fini della sua identificazione.

Il riferimento alla tipologia di standard è riportato nel campo "*Tipologia*" e si riferisce ad un *Profilo professionale* oppure un *Percorso di formazione obbligatoria*. Nel primo caso "*l'attestazione in esito*" è la *Qualificazione professionale*; in caso di percorso di formazione obbligatoria, in esito viene rilasciato un *Attestato di frequenza*.

Le principali attività lavorative caratterizzanti il profilo/percorso e, talvolta, il livello di autonomia/responsabilità dello stesso sono sintetizzate nel campo "*Descrizione*".

I profili/percorsi regolamentati sono descritti riportando la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche "*Codice ATECO*" e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali "*CPI ISTAT*".

Ai fini della spendibilità nazionale delle qualificazioni professionali di cui Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata, i profili professionali e i percorsi di formazione obbligatoria sono associati all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni "*Riferimento all'Atlante (ADA e SEP)*"⁷ e articolati in "*livelli EQF/QNQ*" (European Qualification Framework/Quadro Nazionale delle Qualificazioni).

Il descrittore "*Riferimenti normativi*" presenta le disposizioni normative (comunitarie, nazionali e regionali) che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative/professionali e le eventuali modalità per ottenere l'abilitazione/autorizzazione allo svolgimento di tali attività.

7

In coerenza con le Linee guida di cui all'articolo 3, comma 5 del D. Lgs. 13/13, come le qualificazioni presenti nel RRFP, anche le qualifiche e le competenze afferenti alla formazione regolamentata vengono associate alle ADA, ai risultati attesi e alle attività dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, attraverso un'analisi comparativa tra i contenuti di competenza descritti nelle singole qualificazioni e le descrizioni delle attività e dei risultati attesi contenute nelle ADA. Ad integrazione del criterio di cui sopra, le qualifiche/competenze del Repertorio Regionale delle Formazione Regolamentata sono associate all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e ai relativi descrittori della classificazione dei settori economico professionali, identificando distintamente le attività riservate in coerenza con la normativa vigente

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

SEZIONE B - I *Descrittori analitici e di percorso* si riferiscono ai profili professionali e, solo se previsto dalla norma di settore, ai *percorsi di formazione obbligatoria*.

I *Descrittori analitici* identificano gli standard professionali in termini di *Competenze*. Ciascuna competenza è identificata da una "Denominazione" ed è descritta attraverso l'insieme strutturato delle *Conoscenze* e delle *Capacità* necessarie al presidio della stessa⁸.

I *Descrittori di percorso* identificano le caratteristiche del percorso formativo in termini di *durata* e *requisiti d'ingresso*. La *durata* rappresenta il numero di ore necessarie al conseguimento dell'attestazione prevista dal percorso, a partire dai *requisiti minimi in ingresso* previsti; questi ultimi garantiscono la coerenza tra livello di formazione posseduto dalla persona in ingresso al percorso formativo e livello di formazione conseguibile in uscita.

SEZIONE C - I *Descrittori formativi* fanno riferimento ai *percorsi di formazione obbligatoria* e, solo se previsti dalla norma di settore, ai profili professionali. Tali descrittori identificano le caratteristiche del percorso formativo e la strutturazione in Unità Formative (UF), in termini di denominazione, contenuti, durata espressa in ore, modalità di valutazione.

SEZIONE D - Le *Eventuali indicazioni per l'erogazione del percorso* descrivono le caratteristiche - se previste nella norma di settore che disciplina l'attività lavorativa/professionale - che devono essere rispettate nella progettazione del percorso formativo e/o dell'esame finale. Tali riferimenti possono essere: aree di sapere/contenuti, i criteri di selezione, la professionalità dei docenti, le attrezzature e i sussidi didattici, la composizione Commissione esame, le modalità per lo svolgimento dell'esame, gli sbocchi occupazionali e quant'altro disciplinato dalla norma di settore.

I profili professionali e i percorsi di formazione obbligatoria presenti nel Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata alla data di approvazione della presente delibera, rimarranno in vigore nei format di approvazione.

A.2.2 Identificazione, formalizzazione e aggiornamento

In presenza di normative nazionali/regionali che disciplinano la formazione finalizzata allo svolgimento di determinate attività lavorative/professionali, la Regione attua, con proprie disposizioni, le specifiche norme di settore e provvede all'inserimento dei profili professionali/percorsi di formazione obbligatoria nel Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata.

L'attuazione delle disposizioni statali e regionali, ai fini della realizzazione degli interventi formativi, viene disposta con Delibera di Giunta attraverso l'adozione di indirizzi che definiscono, di volta in volta, specifici standard professionali e formativi di riferimento per la progettazione e l'erogazione dei percorsi, la composizione della commissione d'esame, nonché la tipologia di attestazione finale da rilasciare e, se la normativa lo prevede, le modalità per lo svolgimento dell'esame finale in esito al percorso formativo.

L'atto viene adottato a seguito di informativa alla Commissione regionale permanente tripartita.

Con successivo decreto del Dirigente del Settore regionale competente vengono approvati i contenuti del profilo/percorso di formazione obbligatoria, in coerenza con la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Il profilo/percorso di formazione obbligatoria viene inserito nel Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata.

⁸ Per "competenza" si intende "la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale" [D.Lgs. 13/2013, art. 2, lett.e)].

Regione Toscana

Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

La definizione degli standard di cui sopra viene svolta dal settore regionale competente, in collaborazione con altro Settore regionale della Direzione competente nella materia di riferimento e/o con gli stakeholders.

Nello specifico, attraverso analisi effettuate per ciascuno di tali percorsi in relazione agli standard professionali, alle caratteristiche vincolanti del processo di formazione, ai requisiti e a tutte le condizioni specificatamente previste dalle norme di settore, vengono definiti standard formativi che garantiscono il rispetto di tali vincoli ed al contempo la coerenza, laddove possibile e nella misura consentita dai vincoli stessi, con il sistema degli standard regionali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi.

I contenuti degli standard dei percorsi formativi sono quindi definiti attraverso un processo di condivisione tra le amministrazioni regionali e gli altri attori del sistema regionale di istruzione e formazione.

Qualsiasi variazione degli standard adottati deve essere elaborata e formalizzata nel rispetto delle normative, procedure e metodologie previste, garantendone l'integrazione all'interno del sistema complessivo degli standard per la valorizzazione delle competenze comunque acquisite.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

B. Gli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi

Gli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi descrivono le caratteristiche minime dei percorsi di formazione e di istruzione e formazione professionale, finalizzati allo sviluppo delle competenze necessarie al miglioramento delle condizioni di cittadinanza e di occupabilità delle persone.

In particolare, gli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi definiscono le condizioni minime necessarie a garantire:

- parità di accesso ai servizi di istruzione e formazione professionale sull'intero territorio toscano;
- parità di condizioni nell'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
- centralità della persona in formazione e del fabbisogno di competenze della stessa, soprattutto in termini di adeguatezza delle modalità e metodologie formative rispetto a tali fabbisogni e alle caratteristiche delle persone;
- trasparenza e spendibilità effettiva dei risultati conseguiti, in funzione dell'occupabilità e del diritto individuale dell'apprendimento.

Il sistema complessivo degli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi assicura, inoltre, l'omogeneità tra le attività formative erogate dai diversi organismi formativi operanti sul territorio regionale, garantendo altresì il rispetto delle esigenze di autonomia degli attori locali sia in termini di programmazione dell'offerta formativa sia in termini di progettazione del percorso.

Tali standard costituiscono il termine di riferimento per la progettazione delle attività formative per quanto attiene i loro diversi elementi, e in particolare:

- la declinazione degli standard di competenze in termini di obiettivi di apprendimento;
- la definizione dei servizi di accompagnamento in ingresso, in itinere e in uscita.

Il sistema complessivo degli standard regionali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si articola in:

- I. *Standard generali per l'articolazione dei percorsi formativi*, ovvero gli elementi che qualsiasi progetto formativo deve contenere al fine di assicurare il necessario grado di validità e riconoscibilità dei titoli⁹ rilasciati;
- II. *Standard specifici per la progettazione di percorsi formativi riferiti al Repertorio Regionale Figure Professionali* che si aggiungono agli standard generali di cui al punto I.;
- III. *Standard specifici per la progettazione di percorsi formativi riferiti al Repertorio Regionale Formazione Regolamentata*, che si aggiungono agli standard generali di cui al punto I.

Il rispetto degli standard regionali, rappresentando una condizione indispensabile per garantire la spendibilità effettiva dei risultati conseguiti dalle persone, costituisce uno dei requisiti per il finanziamento con risorse pubbliche e/o il riconoscimento dei percorsi formativi, come previsto dall'art. 17 della Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 e s.m.i.

L'Amministrazione, al fine di verificare il rispetto di tali standard, svolge le seguenti attività:

- in fase di valutazione dei progetti per la realizzazione dei percorsi formativi finanziati e/o riconosciuti, nomina i componenti del nucleo preposto alla valutazione degli stessi, che dovrà assicurare la coerenza dei progetti al Repertorio Regionale delle Figure Professionali o al Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata. L'amministrazione può nominare all'interno del nucleo

⁹ Il termine "titolo", generalmente riferito ai titoli dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale, al fine di distinguere questi ultimi dalle qualifiche professionali della formazione professionale, viene qui utilizzato nel senso generico di formalizzazione del raggiungimento dell'insieme di obiettivi di apprendimento fissati nell'ambito di un percorso formale, ed è pertanto comprensivo sia dei titoli conseguibili nel sistema dell'istruzione, che delle qualifiche professionali conseguibili nella formazione professionale.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

un esperto di cui all'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui alla sezione D;

- una volta avviate le attività finanziate e/o riconosciute, esercita la funzione di controllo della qualità del processo nell'ambito delle attività di controllo in itinere previste per i percorsi cofinanziati da risorse comunitarie o nell'ambito delle verifiche previste dal sistema di accreditamento regionale per la formazione professionale. A tal fine, i controlli devono essere programmati e realizzati dall'amministrazione anche per rispondere all'esigenza di controllo di qualità e di correttezza della realizzazione delle attività formative e delle connesse attività di verifica intermedia degli apprendimenti acquisiti dai partecipanti, in quanto determinanti per la qualità della certificazione finale prevista. Deve essere garantito a coloro che effettuano i controlli un'adeguata formazione in merito agli aspetti valutativi e didattici relativi all'erogazione dei percorsi formativi.

B.1 Standard generali per l'articolazione dei percorsi formativi

Gli standard generali per l'articolazione dei percorsi formativi rappresentano gli elementi che un progetto formativo deve contenere - qualsiasi organismo lo realizzi e qualsiasi sia il contesto territoriale di svolgimento - ai fini dell'eventuale approvazione da parte dell'Amministrazione - sia nel caso di concessione di finanziamento che di riconoscimento. Garantire il rispetto di tali standard risponde alla finalità di assicurare il necessario grado di validità e riconoscibilità del titolo rilasciato in esito al percorso formativo (attestato di qualificazione, certificato competenze, altro). Gli standard generali sono rappresentati da:

- definizione dello standard professionale di riferimento
- verifica del livello di competenze in ingresso
- riconoscimento crediti formativi
- articolazione in Unità Formative
- frequenza
- progettazione dello stage/tirocinio curricolare

B.1.1 Definizione dello standard professionale di riferimento

Al fine di rilasciare attestazioni valide e riconosciute nell'ambito del sistema regionale della formazione professionale - comprese quelle inerenti all'esercizio di specifiche attività lavorative/professionali disciplinate da norme di settore - ogni singolo percorso formativo deve essere progettato con riferimento ad un unico standard professionale regionale (Repertorio Regionale delle Figure Professionali o Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata).

1. Se il percorso formativo assume come riferimento il *Repertorio Regionale delle Figure Professionali*, l'attestazione prevista in esito è unica ed è una delle seguenti:
 - Attestato di qualificazione (in caso di riferimento a singola figura professionale o singola figura professionale e ADA/UC e/o conoscenze/capacità aggiuntive)
 - Certificato di competenze (in caso di riferimento a una o più ADA/UC e/o conoscenze/capacità aggiuntive)
 - Dichiarazione degli apprendimenti (in caso di riferimento a conoscenze/capacità di una o più ADA/UC)
2. Se il percorso formativo assume come riferimento il *Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata*, l'attestazione prevista in esito è unica ed è una delle seguenti:
 - Attestato di qualificazione (in caso di riferimento a un profilo professionale)

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- Attestato di frequenza (in caso di riferimento ad un percorso di formazione obbligatoria).

In entrambe i casi - sia che il riferimento progettuale siano gli standard del RRFP che gli standard del RRFR - in esito a ciascun percorso/attività formativa può essere rilasciato un solo attestato regionale. Non è possibile rilasciare al singolo allievo due o più attestazioni regionali ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla norma rispetto ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e ai percorsi disciplinati da specifici Accordi/norme nazionali.

Esempio 1

Il percorso formativo ha come riferimento progettuale la figura di "Addetto all'allestimento del laboratorio e alla produzione e vendita del gelato" presente all'interno del RRFP (comprensiva di tutte le ADA e relative UC). In esito al percorso è rilasciato al singolo allievo l'attestato di qualificazione di "Addetto all'allestimento del laboratorio e alla produzione e vendita del gelato".

Qualora la progettazione formativa preveda obiettivi di apprendimento riconducibili, ad esempio, alla somministrazione di alimenti e bevande, non è possibile prevedere per il medesimo percorso formativo di "Addetto all'allestimento del laboratorio e alla produzione e vendita del gelato", anche il rilascio dell'attestato di esito positivo per la Formazione obbligatoria per il Commercio e la somministrazione di alimenti e bevande.

Se l'organismo formativo intende rilasciare anche tale formazione obbligatoria deve progettare un percorso formativo a sé stante al fine di rilasciare in esito l'attestato di frequenza previsto.

Esempio 2

Il percorso formativo ha come riferimento progettuale la figura di "Addetto all'allestimento del laboratorio e alla produzione e vendita del gelato" (comprensiva di tutte le ADA e relative UC) e l'ADA "Apertura e chiusura della cassa" afferente ad altra figura del RRFP. In esito al percorso formativo si rilascia al singolo allievo un unico attestato di qualificazione professionale di "Addetto all'allestimento del laboratorio e alla produzione e vendita del gelato", all'interno del quale sarà presente il riferimento all'ADA/UC aggiuntiva "Apertura e chiusura della cassa" e ai relativi contenuti formativi.

Resta valido che agli allievi che interrompono il percorso prima della sua conclusione oppure in mancato superamento delle prove d'esame, viene rilasciata altra attestazione intermedia dove sono formalizzati i risultati di apprendimento parziali rispetto a quelli complessivi previsti per il percorso nella sua interezza, secondo quanto disciplinato nella sezione C della presente delibera.

Per quanto riguarda la denominazione del percorso, essa è attribuita in base alla tipologia di attestazione prevista in esito, nel modo seguente:

- la denominazione di un percorso finalizzato al rilascio di **Attestato di qualificazione** (in caso di riferimento a singola figura professionale o singola figura professionale e ADA/UC e/o conoscenze/capacità aggiuntive) coincide con la denominazione della Figura professionale presa a riferimento e presente nel RRFP;
- la denominazione di un percorso finalizzato al rilascio del **Certificato di competenze** (in caso di riferimento a una o più ADA/UC e/o conoscenze/capacità aggiuntive) coincide con la denominazione della/e ADA/UC oggetto di certificazione e presente nel RRFP;
- la denominazione di un percorso finalizzato al rilascio della **Dichiarazione degli apprendimenti** (in caso di riferimento a conoscenze/capacità di una o più ADA/UC), non essendo standardizzabile, non può essere quella di una Figura professionale, né quella di un'ADA/UC, ma deve identificare sinteticamente le attività significative;
- la denominazione di un percorso finalizzato al rilascio di **Attestato di qualificazione regolamentata** coincide con la denominazione del relativo profilo professionale preso a riferimento e presente nel RRFR;

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- la denominazione di un percorso finalizzato al rilascio di un **Attestato di frequenza** coincide con la denominazione del percorso di formazione obbligatoria preso a riferimento e presente nel RRFR.

B.1.2 Verifica del livello di competenze in ingresso

Ciascun percorso formativo è inteso quale strumento volto a garantire al singolo utente l'acquisizione di un livello di competenze incrementali rispetto a quelle già possedute.

Ciò significa che, dati determinati (e determinabili) livelli di competenza in entrata, la partecipazione ad un percorso formativo consente il conseguimento di livelli superiori di competenza, secondo un principio di capitalizzazione delle acquisizioni da parte della persona.

L'incremento di competenze può avvenire anche attraverso l'affinamento di competenze tecnico-professionali già possedute dalla persona. Il possesso di queste ultime deve pertanto costituire il prerequisito di ingresso al percorso formativo.

Di conseguenza, dati determinati obiettivi di apprendimento in uscita,¹⁰ l'organismo formativo dovrà indicare nel progetto formativo i requisiti¹¹ che i partecipanti dovranno possedere in ingresso al percorso e che sono ritenuti necessari per un'efficace partecipazione alle attività formative e funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento previsti. Inoltre, è compito dell'organismo formativo esplicitare in sede progettuale il rapporto tra requisiti in ingresso, competenze in uscita e relativo percorso di apprendimento.

L'organismo dovrà, altresì, accertare che i partecipanti all'attività formativa siano effettivamente in possesso del livello di competenza richiesto per partecipare con successo all'attività formativa, al fine di consentire il conseguimento del livello di competenza in uscita.

L'accertamento dei requisiti in ingresso dovrà essere realizzato mediante la progettazione di idonee procedure di accertamento delle competenze in ingresso. A tal fine, l'organismo formativo deve:

- prevedere ed adeguatamente pubblicizzare la denominazione del percorso formativo che deve obbligatoriamente avere la stessa denominazione dello standard professionale di riferimento;
- prevedere ed adeguatamente pubblicizzare le modalità di svolgimento dell'accertamento in ingresso nella fase di raccolta delle richieste di partecipazione al percorso;
- garantire il livello di competenza tecnica adeguato delle risorse professionali che effettuano l'accertamento;
- effettuare la verifica del possesso dei requisiti minimi in termini di titoli di studio¹² o esperienza lavorativa;
- registrare l'intera procedura mediante apposito verbale, da conservare agli atti.

In aggiunta a quanto sopra, è possibile stabilire requisiti in ingresso supplementari attinenti al possesso di conoscenze e capacità specifiche o al possesso di patenti/abilitazioni specifiche, unicamente a condizione che:

- i requisiti aggiuntivi siano stati previsti in fase di progettazione e, quindi, preventivamente approvati dall'Amministrazione;

¹⁰ Nel caso di percorso finalizzato al rilascio di attestato di qualificazione, gli obiettivi di apprendimento in uscita sono definiti attraverso il riferimento ai livelli EQF.

¹¹ Per i percorsi riferiti al RRFR, i requisiti d'ingresso, laddove previsti, sono specificati all'interno della scheda profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria; per i percorsi riferiti al RRFP i requisiti d'ingresso sono riportati nelle schede di cui al paragrafo B.2.1 del presente Disciplinary.

¹² Per i percorsi formativi che prevedono quale requisito minimo di accesso il proscioglimento dal diritto-dovere all'Istruzione e Formazione professionale, non è necessario per l'ente di formazione verificare il possesso da parte dell'utente del titolo di studio posseduto

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- la verifica di tali ulteriori requisiti avvenga nel rispetto delle modalità indicate.

Nel caso in cui le normative nazionali/regionali di settore prevedano requisiti d'ingresso aggiuntivi (maggiore età, patente di guida, etc.) l'organismo formativo è tenuto a verificare la normativa, a prevedere tali requisiti nella progettazione dei percorsi e a verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati.

La verifica in ingresso può concludersi:

- con una valutazione di idoneità, che comporta il diritto della persona a partecipare al percorso nella sua completezza;
- con una valutazione di idoneità ed il riconoscimento di crediti in ingresso, che dà alla persona il diritto a partecipare ad una parte soltanto del percorso, a condizione che sia definito e formalizzato tra il partecipante e l'organismo formativo;
- con una valutazione di non idoneità, quando i requisiti minimi non risultano posseduti dalla persona; in tal caso l'organismo formativo attiva, quando è richiesto dalla normativa, eventuali percorsi/servizi integrativi di ri-orientamento della persona al fine di farle intraprendere percorsi adeguati ai propri fabbisogni. La disponibilità di tali tipologie di servizi deve essere indicata e descritta adeguatamente in fase di stesura del progetto e tempestivamente pubblicizzata, dal momento della raccolta delle domande di partecipazione.

Il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi funzionali al raggiungimento degli obiettivi complessivi del percorso autorizza il riconoscimento di crediti e la conseguente dispensa a frequentare quelle Unità Formative le cui competenze siano già in possesso della persona.

Tutti i requisiti per l'accesso ai percorsi di formazione devono essere verificati prima dell'avvio del percorso stesso. Non è ammesso in nessun caso l'accesso ai percorsi formativi ai richiedenti che non sono in grado di dimostrare tali requisiti.

Le prove che saranno erogate per l'accertamento delle competenze in ingresso ai percorsi, nonché ogni altra documentazione che attesti l'idoneità alla partecipazione al percorso, dovranno essere conservate agli atti dall'ente di formazione e rese disponibili in caso di verifiche da parte dell'amministrazione regionale.

Per l'accesso ai percorsi formativi normati a livello nazionale e/o regionale si rimanda alle specifiche normative e a quanto riportato nel Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata.

B.1.2.1 Verifica del livello di competenze in ingresso per cittadini stranieri

L'iscrizione ai percorsi di formazione per il rilascio di qualificazione professionale è consentito ai cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso dei requisiti di accesso previsti dalle disposizioni regionali in materia di formazione professionale e, nel caso di percorsi finanziati, da quanto disposto negli avvisi pubblici di riferimento.

Al fine di garantire la partecipazione con successo ai percorsi formativi da parte di cittadini comunitari ed extracomunitari stranieri, gli organismi formativi dovranno:

- a. garantire l'accesso ai percorsi solo a partecipanti con un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana;
- b. verificare il possesso del titolo di studio conseguito nel paese straniero a seguito della presentazione della documentazione da parte del cittadino stesso, qualora tale titolo sia necessario come requisito di accesso.

Rispetto al punto a), per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana, l'organismo formativo dovrà acquisire idoneo titolo di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati atti a dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana posseduto. In particolare, salvo quanto disposto da eventuale norma di settore, si richiede almeno:

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- il livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) per l'accesso ai percorsi formativi per il rilascio di qualificazioni professionali fino al livello 3 EQF;
- il livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) per l'accesso ai percorsi formativi per il rilascio di qualificazioni professionali dal livello 4 EQF.

Qualora il cittadino straniero non possenga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare la conoscenza della lingua italiana in riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), come indicato sopra, in base al livello EQF della qualificazione da conseguire.

Rispetto al punto b), per i cittadini con titolo di studio acquisito in un Paese estero, per cui tale titolo sia necessario per l'accesso al percorso la dimostrazione del possesso del titolo necessario per l'accesso ai percorsi di qualificazione, può avvenire nei seguenti modi:

- attraverso la presentazione della Dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'ufficio competente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; la Dichiarazione di valore non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione, ma è un documento di natura informativa il cui scopo consiste nel descrivere il valore acquisito dal Titolo di studio nel Paese di origine, in modo da consentire la valutazione del titolo di studio;
- attraverso la presentazione di un Attestato di comparabilità di titoli esteri rilasciato da un centro afferente alla rete ENIC-NARIC;
- mediante la presentazione del titolo di studio legalizzato e corredato di traduzione asseverata. Il titolo di studio legalizzato potrà essere sostituito dall'*Apostille* dai cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

Qualora il cittadino non comunitario (es. rifugiati politici, profughi o persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati) non sia in grado di dimostrare in alcun modo il possesso del titolo di studio necessario all'accesso al percorso, si può procedere, in linea con quanto disposto dalla legislazione vigente in tema di riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati¹³, a richiedere l'Attestato di comparabilità di titoli esteri presso un ente della rete ENIC-NARIC che per persone con lo status di rifugiato, a titolari di protezione sussidiaria o internazionale.

In alternativa e in via sussidiaria si procederà all'accertamento delle competenze in ingresso mediante l'erogazione di prove di ingresso e con l'ausilio degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, di cui alla sezione D.

Le prove che saranno erogate per dimostrare la conoscenza della lingua italiana e per l'accertamento delle competenze in ingresso ai percorsi, nonché ogni altra documentazione che attesti l'idoneità alla partecipazione al percorso, dovranno essere conservate agli atti dall'ente di formazione e rese disponibili in caso di verifiche da parte dell'amministrazione regionale.

Per i percorsi finalizzati al rilascio di qualifiche professionali di "tecnico" e di "responsabile" presenti nel RRFP, in alternativa al possesso del titolo di studio, la persona potrà esibire la documentazione comprovante la maturazione degli anni di esperienza lavorativa richiesti nell'attività/ambito professionale di riferimento, secondo quanto previsto nel paragrafo B.2.1.

¹³

In linea con quanto disposto dalla Convenzione di Lisbona, l'Italia ha adeguato la propria legislazione in tema di riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati tramite l'introduzione del comma 3bis dell'art. 26 del D. Lgs. 251/2017, il quale prevede che "Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione"

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

B.1.3 Riconoscimento dei crediti formativi

Il credito rappresenta il valore assegnato alle competenze maturate nelle esperienze di apprendimento, riconducibili ad una o più competenze certificabili di cui si compone la qualificazione, per le quali la persona chiede il riconoscimento, in base a criteri e procedure definiti dai singoli enti pubblici titolari, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Ai fini del riconoscimento del credito, le qualificazioni e le competenze considerate corrispondenti nell'ambito del repertorio nazionale, debitamente validate o certificate, sono valutate ed eventualmente riconosciute anche da parte di enti pubblici titolari diversi da quelli che le hanno attestate secondo i rispettivi ordinamenti e le norme vigenti.

Il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso ad un percorso del canale della formazione e dell'istruzione e formazione professionale si iscrive nell'ambito della promozione dell'apprendimento permanente quale diritto della persona ed è volto ad assicurare a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite, indipendentemente dal contesto di acquisizione.

La partecipazione ad un percorso formativo e il positivo superamento delle verifiche di apprendimento intermedie previste al termine di ciascuna Unità Formativa dà luogo al riconoscimento di crediti formativi in ingresso ad altro percorso di formazione.

La finalità del riconoscimento crediti è dunque quella di valorizzare gli apprendimenti maturati dagli individui nel corso della propria vita, solo ai fini dell'accesso ad ulteriori opportunità di apprendimento formale.

In fase di accesso al percorso di formazione, gli organismi formativi possono riconoscere crediti formativi derivanti dal possesso di attestazioni, titoli, qualificazioni coerenti con lo standard professionale oggetto del percorso, quali:

- un Attestato di qualificazione professionale o un Certificato di competenze a seguito di positivo superamento dell'esame finale per la certificazione delle competenze;
- una Dichiarazione di apprendimenti rilasciata a seguito del positivo superamento delle verifiche di apprendimento intermedie previste al termine di ciascuna Unità Formativa all'interno di un percorso di formazione professionale;
- un Documento di validazione, secondo gli standard previsti dal D. Lgs. 13/2013, nel quale sono formalizzate, a seguito del servizio di Individuazione e Validazione, intere competenze possedute dalla persona;
- una Scheda di attestazione di conoscenza e capacità, rilasciata in esito al servizio di Individuazione e Validazione, in cui sono riportate singole conoscenze e capacità possedute dalla persona;
- ogni altra attestazione anche conseguita in altre Regioni, che formalizzi il possesso di determinate conoscenze, capacità o competenze.

Il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso ad un percorso formale prevede l'utilizzo di una specifica procedura - realizzata dall'organismo formativo - articolata in più fasi e formalizzata all'interno di un apposito verbale/dossier. La procedura viene coordinata dall'Esperto di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze (EVAC).

La **prima fase** è quella informativa, nell'ambito della quale l'organismo formativo comunica al soggetto la possibilità di riconoscimento di crediti formativi e l'iter previsto. Al termine viene richiesto all'utente di produrre la documentazione necessaria per iniziare la procedura di riconoscimento.

La **seconda fase** è relativa all'analisi della documentazione fornita dall'utente all'organismo formativo, eventualmente integrata da un colloquio. Tale fase può prevedere il coinvolgimento di esperti dei contenuti professionali inerenti il percorso formativo.

Qualora sia riscontrata una carenza della documentazione presentata dall'utente, l'organismo formativo supporta lo stesso nell'acquisizione dei documenti, prevedendo anche una mediazione con gli

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

enti/istituzioni preposti al rilascio dei documenti. Se, invece, la documentazione presentata è insufficiente, la procedura di riconoscimento crediti viene interrotta.

La **terza ed ultima fase** si sostanzia nell'attribuzione o non attribuzione del credito formativo sulla base degli esiti della seconda fase. Il credito formativo riconosciuto è attestato nel verbale/dossier ai fini della riduzione oraria del percorso a cui il soggetto intende iscriversi. Il verbale/dossier dovrà essere conservato agli atti dall'organismo formativo e reso disponibile in caso di verifiche da parte dell'amministrazione regionale.

Inoltre, è necessario che ciascun organismo formativo:

- preveda e pubblicizzi adeguatamente la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, specificando la relativa documentazione necessaria;
- garantisca il livello di competenza tecnica adeguato delle risorse professionali che effettuano la valutazione ed il riconoscimento dei crediti.

Il riconoscimento di crediti in ingresso ad un percorso comporta una riduzione del monte ore di frequenza previsto per le attività d'aula, ma non può comportare una riduzione delle ore di stage previste.

Qualora l'esito della procedura di riconoscimento dei crediti inerente ad uno standard contenuto del RRFP, evidenzi che il singolo partecipante possiede una percentuale variabile tra il 90% e il 100% delle competenze oggetto del percorso formativo, l'organismo formativo ha l'obbligo di indirizzare la persona al Centro per l'Impiego competente per avviare l'istruttoria finalizzata all'accesso diretto all'esame finale da servizio di Individuazione e Validazione delle competenze. Poiché la procedura di certificazione da percorso di Individuazione e Validazione, fino al 31 dicembre 2020 sarà attivata solo su target specifici, come indicati nel paragrafo C.1, nel periodo transitorio, la singola persona non potrà accedere direttamente all'esame. In questo caso la persona che intende conseguire il certificato previsto, potrà partecipare al percorso formativo con un riconoscimento crediti fino al 90% del monte ore totale.

Per i soli percorsi disciplinati da norme statali e/o regionali di settori e/o accordi approvati in Conferenza Stato-Regioni, i cui standard sono contenuti all'interno del RRFR, il riconoscimento dei crediti è ammesso nella misura massima del 50% della durata complessiva del percorso, salvo diverse previsioni della norma stessa.

B.1.4 Articolazione in Unità Formative

L'articolazione del percorso formativo/attività formativa deve fondarsi sulla logica della progressiva acquisizione di conoscenze e capacità, garantendo un armonico sviluppo delle competenze. A tal fine, il percorso formativo dovrà avere struttura modulare ed essere composto da un insieme di Unità Formative (UF).

La struttura del percorso formativo per Unità Formative finalizzate al conseguimento di specifici obiettivi di apprendimento rende possibile la formalizzazione di risultati di apprendimento anche parziali rispetto a quelli complessivi previsti per il percorso nella sua interezza, quindi, una maggiore flessibilità del servizio erogato.

Ciascuna Unità Formativa è identificata:

- dall'insieme degli obiettivi di apprendimento;
- dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti dal percorso formativo (formazione in aula, FAD, laboratorio, stage, etc.);
- dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.

Obiettivi di apprendimento:

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

In caso di percorso formativo finalizzato all'acquisizione di competenze (relative a Figure professionali e/o singole Aree di Attività), oppure all'acquisizione di singole capacità/conoscenze presenti nel RRFP, gli obiettivi di apprendimento sono riferiti alle competenze tecnico-professionali e se previste, alle competenze chiave e sono declinati in termini di conoscenze e capacità.

In caso di percorso formativo relativo ad un profilo professionale presente nel RRFR, gli obiettivi di apprendimento sono riferiti alle competenze tecnico-professionali (e laddove presenti, alle competenze di base e trasversali) oppure a contenuti/aree di sapere.

In caso di percorso di formazione obbligatoria, gli obiettivi di apprendimento sono definiti in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi.

Metodologie didattiche:

Le metodologie didattiche adottate devono garantire sia l'efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia il completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale, pertanto è necessario focalizzare la scelta sulle modalità didattiche più efficaci con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio: aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive.

Modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento:

Il percorso formativo deve descrivere il dispositivo di valutazione degli apprendimenti attraverso il quale si intende verificare il raggiungimento da parte dei partecipanti degli obiettivi definiti. Il dispositivo deve essere progettato in relazione a ciascuna Unità Formativa componente il percorso e deve garantire la coerenza tra standard professionali, contenuti formativi e metodologia di verifica degli apprendimenti. A tal fine, devono essere individuate le tipologie di prove che si prevede di realizzare, i criteri e le condizioni di realizzazione delle verifiche intermedie. In tal senso il dispositivo di valutazione costituisce una componente della qualità della proposta progettuale e come tale sottoposto a valutazione da parte dell'amministrazione.

B.1.4.1 Formazione a Distanza

In riferimento alle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti dal percorso formativo, ciascuna Unità Formativa può prevedere una percentuale di ore da erogare con modalità di Formazione a Distanza (di seguito FAD) o in *e-learning*.

Per FAD s'intende un'attività di apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti con l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), CD-ROM multimediali e similari.

Per E-learning s'intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semi-strutturati (forum tematici, chat di assistenza). A tal fine la Regione Toscana mette a disposizione la piattaforma gratuita di web-learning TRIO, che deve essere erogata in modo da consentire la tracciabilità del percorso rispetto al singolo partecipante. Le ore erogate a distanza devono essere strettamente integrate alla formazione in aula, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di apprendimento dell'UF ed essere assistite da un tutor.

La percentuale di FAD che è possibile prevedere all'interno di un percorso formativo non è fissa ma varia in riferimento al livello EQF della qualificazione e alla norma che definisce la tipologia di percorso (ad esempio

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

i percorsi leFP e i percorsi riferiti al RRFR possono prevedere percentuali diverse). Per quanto riguarda i percorsi che prendono come riferimento standard presenti nel RRFP (compresi i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale) la percentuale di FAD è definita all'interno delle schede di cui ai par. B.2.1 e B.2.2. Per quanto riguarda i percorsi che fanno riferimento al RRFR, alla percentuale di FAD, se prevista, si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato – Regioni. Se la norma di settore non dispone in merito alla FAD, si applica quanto di seguito:

- utilizzo delle modalità formative FAD e/o e-learning per i moduli formativi riguardanti gli aspetti teorici del percorso;
- applicazione della percentuale massima di FAD e/o e-learning del 30 % al monte ore complessivo del corso e al netto dell'eventuale tirocinio/stage;
- indicazione sugli attestati/certificati rilasciati, riguardo allo svolgimento di FAD e/o e-learning.

Il tirocinio/stage e le ore di esercitazione pratica si realizzano sempre in presenza.

L'esame conclusivo, finalizzato al rilascio dell'attestato/qualificazione, è effettuato sempre in presenza.

L'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza/e-learning deve essere specificatamente autorizzata dall'amministrazione regionale in sede di valutazione ex ante e selezione dei progetti formativi e dovrà essere subordinata all'acquisizione di informazioni inerenti:

- la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi

B.1.5 Frequenza

La frequenza ai percorsi formativi per il rilascio di qualificazioni regionali è da considerarsi obbligatoria. Sono ammessi, infatti, a sostenere gli esami per il rilascio di qualificazione professionale o certificato di competenze, i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo del percorso formativo e, all'interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage, laddove previsto.

L'ammissione all'esame è subordinata, oltre che alla frequenza, anche al raggiungimento di un punteggio minimo relativo alla valutazione intermedia del percorso, espresso in centesimi, che deve essere di almeno 60/100. Le prove che saranno erogate per l'accertamento degli apprendimenti raggiunti (prove di valutazione intermedia) dovranno essere conservate agli atti dall'ente di formazione e rese disponibili in caso di verifiche da parte dell'amministrazione regionale.

Tali percentuali devono essere calcolate sul monte ore totale previsto per il percorso formativo. Nei casi in cui l'accesso al percorso avviene a seguito del riconoscimento di crediti in ingresso, il quale comporta una riduzione del monte ore totale di partecipazione alle attività per il singolo allievo, la percentuale di frequenza minima si applica sul monte ore rideterminato.

La percentuale minima di presenza al percorso formativo può variare nell'ambito di percorsi derivanti da norme a carattere nazionale e/o per filiere formative specifiche, per i quali si applicano i riferimenti previsti dalle rispettive normative.

L'Amministrazione competente può derogare a tali percentuali in caso di eccezionalità e di comprovate motivazioni fornite dai docenti, sulla base del profilo del partecipante. La relazione di ammissione all'esame finale, debitamente sottoscritta dal Responsabile del progetto, deve essere portata a conoscenza della Commissione di valutazione ed allegata al verbale prodotto dalla Commissione stessa.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

B.1.6 Progettazione dello stage/tirocinio curriculare

Ogni percorso formativo finalizzato all'acquisizione di qualificazione professionale (riferita ad una figura professionale o ad una determinata attività lavorativa/professionale normata) o certificato di competenze (riferita ad una o più ADA/UC che implicano il presidio di competenze operative), deve prevedere attività di stage/tirocinio curriculare (d'ora in avanti "stage"). Lo stage, per quanto riguarda percorsi riferiti al RRFR, è previsto se disposto dalla normativa di settore di riferimento alla quale ci si riferisce per la progettazione dell'intervento.

L'attività di stage può non essere prevista solo in presenza di percorsi formativi rivolti ad occupati, che mirano a sviluppare competenze attinenti all'ambito di lavoro dei destinatari (ad esempio, nel caso di percorsi di formazione continua che prendono a riferimento progettuale singole AdA/UC del RRFP).

L'attività di stage si configura come un momento specifico del percorso formativo, che non si svolge nei luoghi tipicamente dedicati alla formazione (aule o laboratori), ma presso aziende, studi professionali o altre strutture produttive private o pubbliche, ed è da considerare come parte di un più articolato percorso formativo. Lo stage permette, infatti, l'alternanza tra teoria e pratica, attraverso l'applicazione in contesti operativi e di lavoro di quanto appreso in aula. Lo stage può essere di tipo conoscitivo (osservazione di attività svolta da altri) o applicativo (attività pratica non produttiva in affiancamento).

L'attività di stage realizzata nell'ambito dei percorsi formativi regionali non rientra nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e delle Linee guida di cui all'art. 1, c. 34 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 recanti norme sui tirocini formativi e di orientamento. Ad ogni modo, lo stage deve essere regolato da un accordo tra il soggetto attuatore e il soggetto ospitante da formalizzare attraverso la stipula di un contratto (o convenzione).

Nella definizione del percorso formativo, lo stage deve essere progettato come un'Unità Formativa, i cui obiettivi di apprendimento devono essere esplicitati e devono configurarsi come arricchimento dei più ampi obiettivi di apprendimento del percorso - declinati sulla base degli standard professionali minimi contenuti nella/nel figura/profilo professionale o nell'ADA/UC di riferimento - nonché sottoposti a valutazione. La progettazione si accompagna ad un'attività specifica di "preparazione dello stage" che consiste nella ricerca di contesti lavorativi disponibili ad ospitare i partecipanti e coerenti con le finalità dello stage e con le caratteristiche dei partecipanti stessi.

Lo stage deve avere una durata minima del 30% del monte ore complessivo del percorso formativo e non può superare il 50% del monte ore totale, salvo diversa % stabilita nella norma di settore.

L'esperienza di stage può essere sostituita con esperienze lavorative nel caso di partecipanti alle attività formative con un'età superiore ai sedici anni, purché:

- tali esperienze siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per lo stage in relazione al percorso formativo nella sua interezza;
- la sostituzione sia convalidata dall'organismo formativo e adeguatamente formalizzata.

L'esperienza lavorativa dell'allievo viene valutata con le stesse modalità dell'esperienza di stage in quanto ha lo stesso valore e lo sostituisce anche dal punto di vista degli obiettivi di apprendimento e di durata. La sostituzione dello stage con l'esperienza lavorativa non si configura come esonero alla frequenza di una parte di percorso, ma solo come una sostituzione del contesto di esperienza (valutato paritetico come obiettivo di apprendimento allo stage). Le modalità e le caratteristiche della valutazione dell'esperienza lavorativa sono concordate tra l'ente formativo e l'azienda, allo stesso modo dell'attività di stage: sia in esito all'esperienza di stage che all'esperienza lavorativa è prevista una relazione del Responsabile dell'azienda sull'attività svolta dall'allievo.

L'espletamento delle attività di stage deve avvenire nel rispetto della calendarizzazione programmata dall'organismo formativo prima dell'avvio del percorso, in modo da non prevedere il contemporaneo svolgimento delle ore di aula e delle ore di stage. L'espletamento delle attività di stage deve avvenire in misura pari ad almeno il 50% delle ore previste e costituisce una condizione necessaria per l'accesso all'esame finale per il rilascio della qualificazione professionale o certificato di competenze.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

B.2 Standard specifici per la progettazione di percorsi formativi che prendono a riferimento gli standard del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)

Gli standard specifici forniscono indicazioni utili a progettare un percorso formativo inerente gli standard contenuti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Nel sistema regionale si distinguono:

- ◆ **percorsi finalizzati al conseguimento di una qualificazione professionale**, ovvero un attestato di parte terza relativo alla certificazione delle competenze di una Figura professionale comprensiva di tutte le Aree di Attività/Unità di competenza che la costituiscono;
- ◆ **percorsi finalizzati al conseguimento di un certificato di competenze**, ovvero un attestato di parte terza relativo alla certificazione delle competenze relativa ad almeno una Aree di Attività/Unità di competenza;
- ◆ **percorsi finalizzati al conseguimento di una dichiarazione degli apprendimenti**, ovvero un attestato di parte seconda relativo al possesso di conoscenze/capacità di una o più ADA/UC

B.2.1 Standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di attestato di qualificazione

I percorsi finalizzati al conseguimento di un attestato di qualificazione professionale adottano come riferimento imprescindibile le competenze professionali di una Figura professionale, comprensiva di tutte le Aree di Attività e relative Unità di Competenza di cui essa risulta composta, così come descritte e repertorate nel Repertorio Regionale delle Figure professionali.

La denominazione della Figura costituisce anche la denominazione della qualificazione professionale conseguita al termine del percorso di cui la Figura costituisce il riferimento per le competenze tecnico-professionali.

In relazione ai diversi livelli di qualificazione previsti dal sistema regionale:

- le **Figure appartenenti al gruppo-livello A** costituiscono lo standard minimo per la definizione degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali dei percorsi finalizzati al conseguimento di **qualificazioni professionali di livello 3 EQF**;
- le **Figure appartenenti al gruppo-livello B** costituiscono lo standard minimo per la definizione degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali per i percorsi finalizzati al conseguimento di **qualificazioni professionali di livello 4 e 5 EQF**;
- le **Figure appartenenti al gruppo-livello C** costituiscono lo standard minimo per la definizione degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze tecnico-professionali per i percorsi finalizzati al conseguimento di **qualificazioni professionali di livello 4 e 5 EQF**.

In relazione alla durata dei percorsi formativi che prendono a riferimento gli standard del Repertorio Regionale delle Figure Professionali e finalizzati al rilascio di attestato di qualificazione, si richiama il principio della “progettazione equilibrata”, che prevede non tanto un valore minimo “fisso” per ciascuna Area di Attività di cui lo standard si compone, quanto un livello di proporzionalità tra la durata delle Unità Formative correlate a ciascuna Area di Attività prevista dalla figura professionale.

Si identifica, pertanto, una proporzione tra la durata massima delle Unità Formative riferite all'ADA/UC X e la durata minima delle Unità Formative riferite all'ADA/UC Y, secondo cui la durata massima delle Unità Formative riferite all'ADA/UC Y, deve essere uguale o maggiore della metà della durata massima delle Unità Formative riferite all'ADA/UC X.

Di seguito, un'esemplificazione relativa alla progettazione inerente la Figura di *Tecnico delle attività di allestimento di vetrine e display* (14) della durata di 600 ore:

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Denominazione ADA/(UC)	Durata	conoscenze	capacità	UF n.	Denominazione UF
ADA/UC 454 Allattamento della vetrina/display	Aut: 78	Grafica pubblicitaria e visual merchandising per scegliere adeguate soluzioni di comunicazione	Allestire vetrine, display e spazi espositivi, creando le giuste ambientazioni, e realizzare l'immagine di stand per mostre o fiere, la cartellistica e i campioni da esposizione	1.	Tecniche di visual merchandising
		Sistemi informatici per la ricerca di informazioni e la gestione dei dati indispensabili per le registrazioni ed il monitoraggio dell'attività svolta	Operare scelte di allestimento utilizzando senso artistico, fantasia, creatività e abilità manuale		
		Procedere al budget dei costi da sostenere per l'acquisto dei materiali	Prevedere il budget dei costi da sostenere per l'acquisto dei materiali		
	Stage: 100	Grafica pubblicitaria e visual merchandising per scegliere adeguate soluzioni di comunicazione	Operare scelte di allestimento utilizzando senso artistico, fantasia, creatività e abilità manuale	2.	Concept, exhibition and retail design
		Procedere al budget dei costi da sostenere per l'acquisto dei materiali	Prevedere il budget dei costi da sostenere per l'acquisto dei materiali		
		Procedere al budget dei costi da sostenere per l'acquisto dei materiali	Prevedere il budget dei costi da sostenere per l'acquisto dei materiali		
ADA/UC 453 Analisi della richiesta della committenza e progettazione della vetrina/display	Aut: 90	Notizie di psicologia della comunicazione e tecniche del messaggio	Definire le attività da svolgere pianificando i tempi di realizzazione	3.	Psicologia della comunicazione e strategie di persuasione
		Teorie di time management per organizzare al meglio i propri tempi e ritmi di lavoro	Definire le attività da svolgere pianificando i tempi di realizzazione		
		Teorie e tecniche di pianificazione strategica per la riduzione dei costi e l'ottimizzazione dei tempi	Definire le attività da svolgere pianificando i tempi di realizzazione		
	Stage: 50	Tutte le conoscenze	Tutte le capacità	4.	Stage
		Metodi e tecniche per la realizzazione di un progetto grafico idoneo alle richieste della committenza	Analizzare le informazioni sul prodotto da promuovere fornite dall'azienda in funzione della progettazione di un allestimento promozionale		
		Politica promozionale e di immagine dell'azienda	Analizzare le informazioni sul prodotto da promuovere fornite dall'azienda in funzione della progettazione di un allestimento promozionale		
ADA/UC 456 Gestione amministrativa	Aut: 44	Tecniche di analisi delle caratteristiche del prodotto per l'individuazione dei punti deboli e dei punti di forza, delle opportunità e dei rischi	Realizzare il progetto grafico con adeguate soluzioni di allestimento, in linea con le potenzialità dell'azienda, le tendenze del mercato e l'analisi della concorrenza	5.	Tecniche di marketing e politiche promozionali
		Tecniche di benchmarking per l'analisi dei prodotti della concorrenza e la scelta di best practice	Riesaminare la proposta progettuale sulla base del feedback del Committente per renderla più adeguata alle esigenze e soddisfacente per il Cliente		
		Tecniche di benchmarking per l'analisi dei prodotti della concorrenza e la scelta di best practice	Verificare la coerenza tra il budget aziendale e i costi dell'idea progetto che si vuole presentare		
	Stage: 50	Tutte le conoscenze	Tutte le capacità	6.	Stage
		Elementi di contabilità generale e scritture contabili per la procedura di redazione e l'analisi del bilancio di esercizio	Comprendere i dati di bilancio		
		Normativa in materia fiscale, di imposte, tasse e tributi	Definire le scritture contabili		
ADA/UC 455 Sviluppo e monitoraggio del portfolio Clienti	Aut: 38	Sistemi informatici per la ricerca di informazioni e la gestione dei dati indispensabili per le registrazioni e la tenuta sotto controllo dell'attività svolta	Redigere correttamente le fatture e archivarle correttamente	7.	Notizi di contabilità
		Aspetti previdenziali e di infonotistica	Utilizzare sistemi applicativi informativi per la registrazione dei dati e delle informazioni		
		Elementi di disciplina contrattuale e di diritto commerciale	Interpretare i contratti stipulati con i Clienti		
	Stage: 60	Elementi di legislazione sociale	Fornire la documentazione necessaria per la redazione della dichiarazione dei redditi	8.	Notizi di disciplina contrattuale, diritto commerciale e fiscalità
		Normativa in materia fiscale, di imposte, tasse e tributi	Interpretare i contratti stipulati con i Clienti		
		Tutte le conoscenze	Tutte le capacità		
ADA/UC 455 Sviluppo e monitoraggio del portfolio Clienti	Aut: 38	Elementi della comunicazione per fornire informazioni utilizzando stili comunicativi e strategie adeguate al contesto	Comunicare con efficacia durante le trattative di vendita utilizzando stili, strategie comunicative e tecniche di vendita differenziate, adeguate al contesto, all'interlocutore e agli scopi	9.	Psicologia della comunicazione e strategie di persuasione
		Tecniche di vendita per condurre la trattativa di vendita negoziando ed offrendo soluzioni soddisfacenti per le parti interessate	Fornire informazioni tecniche al cliente sui servizi offerti, suggerimenti nelle scelte e possibili alternative di servizio da acquistare		
		Canali di distribuzione, tipologie delle relazioni fra intermediari	Orientare il Cliente verso i prodotti del proprio repertorio che maggiormente soddisfanno le richieste e le aspettative latenti, sviluppando nuovi interessi e bisogni		
	Stage: 60	Elementi di marketing e tecniche di ricerca di mercato	Analizzare il portfolio Clienti ed i risultati di vendita sulla base di indicatori utili alla misurazione delle performance	10.	Tecniche di marketing e politiche promozionali
		Elementi di marketing strategico e marketing operativo: teorie e modelli	Identificare i potenziali Clienti attraverso l'analisi di Intervento, determinazione bisogni, interessi e richieste e attivando azioni mirate per l'empowerment del portfolio		
		Metodologie di reporting di andamento e previsionali	Redigere report periodici sull'andamento delle commesse ricevute e realizzate, sulle previsioni e sui cambiamenti in atto rispetto alle richieste dei Clienti e alle più generali tendenze del mercato		
Totale	600 ore	Tutte le conoscenze	Tutte le capacità	11.	Stage

Il principio della “progettazione equilibrata” appena richiamato consente di evitare la progettazione di percorsi formativi in cui sia dato più spazio, in termini di durata, alle Unità Formative afferenti ad un’Area di Attività a discapito di un’altra e consente, allo stesso tempo, di garantire una durata minima per l’acquisizione delle competenze di ciascuna Area di Attività.

Nell’esempio sopra indicato, la proporzione viene rispettata poiché la durata delle Unità Formative inerenti l’ADA/UC 456 di durata minore (94 ore) è maggiore della metà della durata massima delle Unità Formative riferite all’ADA/UC 453 (durata di 180 ore).

Sulla base dell’articolazione delle qualificazioni conseguibili attraverso i percorsi formativi del sistema regionale, articolate nei diversi livelli, vengono definiti specifici standard per il processo di erogazione della formazione in relazione a:

- requisiti minimi di ingresso ai percorsi;
- requisiti minimi di partecipazione e frequenza;
- durata minima dei percorsi;
- ripartizione monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;
- le caratteristiche professionali dei formatori e degli operatori coinvolti;

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- procedure di accompagnamento e supporto dei partecipanti nell'ambito del percorso formativo;
- quota di formazione a distanza;
- tipologie di qualificazioni conseguibili;
- livello dello standard professionale di riferimento, ivi compreso il rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro anche nel caso di stage ed esercitazioni pratiche;
- eventuale riferimento a standard formativi per le competenze chiave.

I parametri individuati costituiscono gli standard minimi che devono essere garantiti in ogni percorso di formazione professionale erogato sul territorio toscano. Il rispetto di tali standard, fatta salva l'autonomia degli organismi formativi di prevedere ulteriori specifiche, rappresentano un prerequisito per il finanziamento o il riconoscimento dell'attività formativa.

La durata dei percorsi formativi finalizzati al rilascio di una qualificazione professionale è definita negli standard formativi definite nelle seguenti schede. Tale durata è da ritenersi vincolante per la progettazione. Durate superiori allo standard sono ammissibili solo nei casi in cui i percorsi formativi prevedano "obiettivi di apprendimento aggiuntivi" come definiti nel successivo paragrafo B.2.1.1.

Per quanto riguarda l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, restano validi gli specifici standard formativi attinenti i contenuti ed il processo di erogazione definiti a livello nazionale.

Per quanto riguarda i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) realizzati in apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma, relativamente al rispetto delle ore di frequenza tra formazione interna e formazione esterna si applica quanto disciplinato all'articolo 8 - Valutazione e certificazione delle competenze, del DM 12 ottobre 2015.

Si introducono di seguito gli standard minimi di livello 3 EQF, 4 EQF, 5 EQF definiti sulla base della normativa esistente, di cui si riporta il riepilogo nella tabella sottostante.

Tipologia di percorsi	Livello EQF
Percorsi rivolti a minori che devono adempiere all'obbligo di istruzione (percorso triennale)	3 EQF
Percorsi rivolti a minori che devono adempiere al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale (percorso biennale)	3 EQF
Percorsi per l'acquisizione di una qualificazione di "addetto" rivolti a soggetti che hanno adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale	3 EQF
Percorsi per l'acquisizione di un diploma di "tecnico" rivolti a soggetti in possesso della qualifica triennale leFP	4 EQF
Percorsi per l'acquisizione di una qualificazione di "tecnico"	4 EQF
Percorsi per l'acquisizione di una qualificazione di "responsabile"	4 EQF
Percorsi per l'acquisizione di una qualificazione di "tecnico"	5 EQF
Percorsi per l'acquisizione di una qualificazione di "responsabile"	5 EQF

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Qualificazioni professionali di livello 3 EQF nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

PERCORSI RIVOLTI A MINORI CHE DEVONO ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE	
Requisiti minimi di ingresso	➤ Diploma di scuola secondaria di I° grado. ➤ Coloro che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione devono essere inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso di IeFP
Durata del percorso	➤ percorso triennale di 3168 ore (1056 ore annue)
Ripartizione monte ore (in relazione agli obiettivi di competenze)	➤ La ripartizione del monte ore relativo è definito dagli atti del Settore regionale competente
Risorse professionali minime e loro caratteristiche	
<i>docenti</i>	➤ Personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e/o esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 226/2005)
<i>altre tipologie</i>	➤ Almeno 1 tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento e accompagnamento ➤ Coordinatore didattico ➤ Supervisore per le attività di laboratorio (docente, tecnico di laboratorio o tutor)
Procedure di accompagnamento	➤ 45 ore (incluse nel monte ore del percorso) dedicate ad attività di accompagnamento, delle quali almeno 12 ore per le attività di accompagnamento individuale
Formazione a distanza	➤ Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 5% della durata del percorso al netto del periodo di stage/alternanza scuola-lavoro
Tipologia di standard professionale di riferimento	➤ Figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali appartenenti al livello A o profili del Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata per le quali esiste una correlazione con le figure nazionali triennali IeFP secondo gli indirizzi definiti dal Settore regionale competente. Gli standard di competenze professionali specifici per ciascuna Figura tengono conto anche delle competenze minime necessarie al rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Qualificazioni professionali di livello 3 EQF nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

PERCORSI RIVOLTI A MINORI CHE DEVONO ADEMPIERE AL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
Requisiti minimi di ingresso	➤ Adempimento dell'obbligo di istruzione, che si assolve frequentando per almeno 10 anni la scuola o un organismo formativo accreditato per l'obbligo di istruzione. ➤ Diploma di scuola secondaria di I° grado. Coloro che hanno adempiuto all'obbligo d'istruzione ma non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, devono essere inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso formativo.
Durata del percorso	➤ Percorso biennale di 2100 ore
Ripartizione monte ore (in relazione agli obiettivi di competenze)	➤ La ripartizione del monte ore relativo è definito dagli atti del Settore regionale competente ➤ All'interno del monte ore del percorso dovranno essere previste unità formative di 300 ore per l'acquisizione delle competenze di base.
Risorse professionali minime e loro caratteristiche	
<i>docenti</i>	➤ Personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e/o esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 226/2005)
<i>altre tipologie</i>	➤ Almeno 1 tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento e accompagnamento ➤ Coordinatore didattico ➤ Supervisore per le attività di laboratorio (docente, tecnico di laboratorio o tutor)
Procedure di accompagnamento	➤ 30 ore (incluse nel monte ore del percorso) dedicate ad attività di accompagnamento, delle quali almeno 8 ore per le attività di accompagnamento individuale
Formazione a distanza	➤ Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 5% della durata del percorso al netto del periodo di stage/alternanza scuola-lavoro
Tipologia di standard professionale di riferimento	➤ Figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali appartenenti al livello A o profili del Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata per le quali esiste una correlazione con le figure nazionali triennali IeFP secondo gli indirizzi definiti dal Settore regionale competente. Gli standard di competenze professionali specifici per ciascuna Figura tengono conto anche delle competenze minime necessarie al rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Qualificazioni professionali di livello 3 EQF

PERCORSI PER L'ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICAZIONE DI "ADDETTO" RIVOLTI A SOGGETTI CHE HANNO ADEMPIUTO AL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
Requisiti minimi di ingresso	➤ Qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale (3 EQF) <i>oppure</i> ➤ Compimento del diciottesimo anno di età
Durata del percorso	➤ 900 ore
Ripartizione monte ore (in relazione agli obiettivi di competenze)	➤ Competenze chiave per l'apprendimento permanente: nella misura massima del 10% del monte ore complessivo, qualora previste nel percorso formativo ➤ Attività formative pratiche per lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali: tra il 40 e il 60% del monte ore ➤ Attività di stage: tra il 30 e il 50% del monte ore complessivo
Risorse professionali minime e loro caratteristiche	
<i>docenti</i>	➤ Almeno il 25% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali devono essere erogate da esperti con almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento
<i>altre tipologie</i>	➤ Tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento e accompagnamento ➤ Coordinatore didattico
Procedure di accompagnamento	➤ 30 ore (incluse nel monte ore del percorso) dedicate ad attività di accompagnamento, delle quali almeno 8 ore per le attività di accompagnamento individuale
Formazione a distanza	➤ Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 30% della durata del percorso al netto del periodo di stage
Tipologia di standard professionale di riferimento	➤ Figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali appartenenti al livello A. Gli standard di competenze professionali specifici per ciascuna Figura tengono conto anche delle competenze minime necessarie al rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Qualificazioni professionali di livello 4 EQF nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

PERCORSI PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA DI "TECNICO" RIVOLTI A SOGGETTI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA TRIENNALE leFP	
Requisiti minimi di ingresso	➤ Qualificazione triennale leFP
Durata del percorso	➤ Percorso annuale di 1056 ore
Ripartizione monte ore (in relazione agli obiettivi di competenze)	➤ La ripartizione del monte ore relativo è definito dagli atti del Settore regionale competente
Risorse professionali minime e loro caratteristiche	
<i>docenti</i>	➤ Personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e/o esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 226/2005)
<i>altre tipologie</i>	➤ Almeno 1 tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento e accompagnamento ➤ Coordinatore didattico ➤ Supervisore per le attività di laboratorio (docente, tecnico di laboratorio o tutor)
Procedure di accompagnamento	➤ 15 ore (incluse nel monte ore del percorso) dedicate ad attività di accompagnamento, delle quali almeno 4 ore per le attività di accompagnamento individuale
Formazione a distanza	➤ Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 5% della durata del percorso al netto del periodo di stage/alternanza scuola-lavoro
Tipologia di standard professionale di riferimento	➤ Figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali appartenenti al livello B o profili del Repertorio Regionale della Formazione Regolamenta per le quali esiste una correlazione con le figure nazionali di quarto anno leFP, secondo gli indirizzi definiti dal Settore regionale competente. Gli standard di competenze professionali specifici per ciascuna Figura tengono conto anche delle competenze minime necessarie al rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Qualificazioni professionali di livello 4 EQF

PERCORSI PER L'ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICAZIONE DI "TECNICO"	
Requisiti minimi di ingresso	➤ Qualificazione professionale di livello 3 EQF <i>oppure</i> ➤ Diploma di scuola superiore di secondo grado <i>oppure</i> ➤ Almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentata nell'attività professionale di riferimento
Durata del percorso	➤ 600 ore
Ripartizione monte ore (in relazione agli obiettivi di competenze)	➤ Competenze chiave per l'apprendimento permanente: nella misura massima del 10% del monte ore complessivo, qualora previste nel percorso formativo ➤ Attività di stage: tra il 30 e il 50% del monte ore complessivo
Risorse professionali minime e loro caratteristiche	
<i>docenti</i>	➤ Almeno il 40% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali devono essere erogate da esperti con almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento
<i>altre tipologie</i>	➤ Tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento e accompagnamento ➤ Coordinatore didattico
Procedure di accompagnamento	➤ 30 ore (incluse nel monte ore del percorso) dedicate ad attività di accompagnamento, delle quali almeno 8 ore per le attività di accompagnamento individuale
Formazione a distanza	➤ Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 40% della durata del percorso al netto del periodo di stage
Tipologia di standard professionale di riferimento	➤ Figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali appartenenti al livello B. Gli standard di competenze professionali specifici per ciascuna Figura tengono conto anche delle competenze minime necessarie al rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Qualificazioni professionali di livello 4 EQF

PERCORSI PER L'ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICAZIONE DI "RESPONSABILE"	
Requisiti minimi di ingresso	➤ Qualificazione professionale di livello 3 EQF <i>oppure</i> ➤ Diploma di scuola superiore di secondo grado <i>oppure</i> ➤ Almeno 5 anni di esperienza lavorativa documentata nell'attività professionale di riferimento
Durata del percorso	➤ 500 ore
Ripartizione monte ore (in relazione agli obiettivi di competenze)	➤ Competenze chiave per l'apprendimento permanente: nella misura massima del 10% del monte ore complessivo, qualora previste nel percorso formativo ➤ Attività di stage: tra il 30 e il 50% del monte ore complessivo
Risorse professionali minime e loro caratteristiche	
<i>docenti</i>	➤ Almeno il 40% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali devono essere erogate da esperti con almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento
<i>altre tipologie</i>	➤ Tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento e accompagnamento ➤ Coordinatore didattico
Procedure di accompagnamento	➤ 30 ore (incluse nel monte ore del percorso) dedicate ad attività di accompagnamento, delle quali almeno 8 ore per le attività di accompagnamento individuale
Formazione a distanza	➤ Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 40% della durata del percorso al netto del periodo di stage
Tipologia di standard professionale di riferimento	➤ Figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali appartenenti al livello C. Gli standard di competenze professionali specifici per ciascuna Figura tengono conto anche delle competenze minime necessarie al rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Qualificazioni professionali di livello 5 EQF

PERCORSI PER L'ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICAZIONE DI "TECNICO"	
Requisiti minimi di ingresso	➤ Qualificazione professionale di livello 4 EQF <i>oppure</i> ➤ Diploma di scuola superiore di secondo grado <i>oppure</i> ➤ Almeno 5 anni di esperienza lavorativa documentata nell'attività professionale di riferimento
Durata del percorso	➤ 600 ore
Ripartizione monte ore (in relazione agli obiettivi di competenze)	➤ Competenze chiave per l'apprendimento permanente: nella misura massima del 10% del monte ore complessivo, qualora previste nel percorso formativo ➤ Attività di stage: tra il 30 e il 50% del monte ore complessivo
Risorse professionali minime e loro caratteristiche	
<i>docenti</i>	➤ Almeno il 50% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali devono essere erogate da esperti con almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento
<i>altre tipologie</i>	➤ Tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento e accompagnamento ➤ Coordinatore didattico
Procedure di accompagnamento	➤ 30 ore (incluse nel monte ore del percorso) dedicate ad attività di accompagnamento, delle quali almeno 8 ore per le attività di accompagnamento individuale
Formazione a distanza	➤ Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 50% della durata del percorso al netto del periodo di stage
Tipologia di standard professionale di riferimento	➤ Figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali appartenenti al livello B. Gli standard di competenze professionali specifici per ciascuna Figura tengono conto anche delle competenze minime necessarie al rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Qualificazioni professionali di livello 5 EQF

PERCORSI PER L'ACQUISIZIONE DI UNA QUALIFICAZIONE DI "RESPONSABILE"	
Requisiti minimi di ingresso	➤ Qualificazione professionale di livello 4 EQF <i>oppure</i> ➤ Diploma di scuola superiore di secondo grado <i>oppure</i> ➤ Almeno 7 anni di esperienza lavorativa documentata nell'attività professionale di riferimento
Durata del percorso	➤ 500 ore
Ripartizione monte ore (in relazione agli obiettivi di competenze)	➤ Competenze chiave per l'apprendimento permanente: nella misura massima del 10% del monte ore complessivo, qualora previste nel percorso formativo ➤ Attività di stage: tra il 30 e il 50% del monte ore complessivo
Risorse professionali minime e loro caratteristiche	
<i>docenti</i>	➤ Almeno il 70% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali devono essere erogate da esperti con almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento
<i>altre tipologie</i>	➤ Tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento e accompagnamento ➤ Coordinatore didattico
Procedure di accompagnamento	➤ 30 ore (incluse nel monte ore del percorso) dedicate ad attività di accompagnamento, delle quali almeno 8 ore per le attività di accompagnamento individuale
Formazione a distanza	➤ Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 50% della durata del percorso al netto del periodo di stage
Tipologia di standard professionale di riferimento	➤ Figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali appartenenti al livello C. Gli standard di competenze professionali specifici per ciascuna Figura tengono conto anche delle competenze minime necessarie al rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro

B.2.1.1 Standard per la progettazione di percorsi che prevedono obiettivi di apprendimento aggiuntivi rispetto allo standard

Qualora in fase di progettazione, sulla base della specifica domanda di professionalità cui il progetto intende dare risposta, emerga la necessità di inserire ulteriori riferimenti professionali in termini di Aree di Attività e/o relative conoscenze e capacità, l'organismo formativo può integrare il riferimento alla Figura professionale presa a riferimento attraverso l'indicazione aggiuntiva di una o più Aree di Attività, individuate tra quelle presenti nel Repertorio Regionale, comprensive delle Conoscenze e Capacità che compongono l'Unità di Competenza ad essa/e associata/e. Il numero di Aree di Attività individuate come riferimento aggiuntivo rispetto a quelle previste dalla Figura professionale, che costituisce lo standard professionale minimo, è di una unità e, comunque, inferiore o pari ad un quarto del numero di Aree di Attività che caratterizzano la Figura professionale di riferimento. All'interno di un percorso formativo che prende a riferimento una figura del RRFP contenente minimo 3 massimo 7 ADA/UC, è possibile aggiungere

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

una sola ADA/UC; se la figura del RRFP contiene 8 o 9 ADA/UC, è possibile aggiungere al massimo 2 ADA/UC.

L'integrazione deve essere adeguatamente motivata, indicando le specifiche esigenze rilevate e le prospettive alle quali è finalizzata l'attività formativa, sia in termini di domanda di professionalità da parte del territorio, sia in termini di sviluppo professionale e spendibilità delle competenze per i partecipanti all'attività. In tali casi, infatti, la presenza di adeguata motivazione dell'integrazione nell'ambito della formulazione del progetto costituisce una delle condizioni di ammissibilità dello stesso alla valutazione finalizzata al finanziamento o riconoscimento dell'attività.

L'integrazione deve trovare adeguata corrispondenza nell'articolazione del percorso, nella quale deve essere prevista e chiaramente indicata la/le Unità Formativa /e in cui le Conoscenze e Capacità che compongono la/e Unità di Competenze integrativa/e costituiscono oggetto di apprendimento.

Nell'ambito della definizione degli obiettivi di apprendimento e, quindi, dell'articolazione del percorso in Unità Formative finalizzate al conseguimento di tali obiettivi, le Conoscenze e Capacità che costituiscono le Unità di Competenza associate alle Aree di Attività prese a riferimento, possono essere arricchite ed integrate con ulteriori conoscenze e capacità, a condizione che:

- siano sempre finalizzate alla realizzazione della performance distintiva dell'Area di Attività cui l'Unità di Competenze che viene integrata è associata;
- l'integrazione sia adeguatamente motivata, attraverso l'indicazione delle specifiche esigenze rilevate.

Anche in tali casi, la presenza di adeguata motivazione dell'integrazione nell'ambito della formulazione del progetto costituisce una delle condizioni di ammissibilità dello stesso alla valutazione finalizzata al finanziamento o riconoscimento dell'attività.

Il processo di integrazione ed arricchimento dei riferimenti agli standard professionali regionali costituisce una delle opzioni di cui l'organismo che propone il percorso formativo dispone nella sua autonomia progettuale per adeguare la propria offerta ai fabbisogni del territorio ed alle esigenze dell'utenza.

Tali processi attengono, pertanto, all'azione formativa ed in quanto tali non comportano in alcun modo la modifica e/o integrazione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

Durate superiori allo standard definito nel paragrafo B.2.1 sono ammissibili solo nei casi in cui i percorsi formativi prevedano "obiettivi di apprendimento aggiuntivi". In tali casi, rispetto allo standard orario relativo alla qualificazione prevista, è necessario aumentare obbligatoriamente le ore di formazione da dedicare all'acquisizione delle competenze/conoscenze/capacità aggiuntive nel modo seguente:

- se gli obiettivi di apprendimento aggiuntivi afferiscono ad intere Aree di Attività/Unità di Competenza le ore di formazione del percorso aumentano in relazione allo standard di durata del livello di complessità (Addetto, Tecnico e Responsabile) della Figura professionale a cui è associata l'Area di Attività e relativa Unità di Competenza, come definito nella tabella del successivo paragrafo B.2.2;
- se gli obiettivi di apprendimento aggiuntivi afferiscono a singole Conoscenze/Capacità le ore di formazione del percorso aumentano nella misura massima del 10% rispetto allo standard di durata relativo alla qualificazione prevista.

Tale aumento deve essere adeguatamente motivato in sede progettuale e deve seguire un principio di coerenza e di equilibrio in termini di durata rispetto alla complessità e numerosità degli obiettivi di apprendimento che si intendono aggiungere allo standard.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

B.2.2 Standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di certificato di competenze

Per quanto concerne i percorsi finalizzati al rilascio di certificato di competenze, il riferimento per la definizione degli obiettivi di apprendimento sono le competenze tecnico-professionali, ovvero una o più Aree di Attività individuate tra quelle presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, comprensiva/e delle Conoscenze e Capacità che compongono l'Unità di Competenza associata a ciascuna Area di Attività prescelta.

Oltre alle competenze tecnico-professionali, possono rappresentare riferimento per la definizione degli obiettivi di apprendimento anche le competenze chiave per l'apprendimento permanente, con le modalità di cui al par. B.2.4.

L'indicazione delle specifiche esigenze rilevate e delle prospettive alle quali è finalizzata l'attività formativa, sia in termini di domanda di professionalità da parte del territorio sia in termini di sviluppo professionale e spendibilità delle competenze per i partecipanti all'attività, nonché la esplicitazione delle correlazioni tra tali esigenze e le Aree di Attività prese a riferimento, costituisce una delle condizioni di ammissibilità del progetto formativo alla valutazione finalizzata al finanziamento o riconoscimento dell'attività.

Nell'ambito della definizione degli obiettivi di apprendimento e, quindi, dell'articolazione del percorso in Unità Formative finalizzate al conseguimento di tali obiettivi, le Conoscenze e Capacità che costituiscono le Unità di Competenza associate alle Aree di Attività prese a riferimento, possono essere arricchite ed integrate con ulteriori conoscenze e capacità, a condizione che:

- siano sempre attinenti alla performance dell'Area di Attività cui l'Unità di Competenze che viene integrata è associata;
- l'integrazione sia adeguatamente motivata, attraverso l'indicazione delle specifiche esigenze rilevate.

Anche in tali casi, la presenza di adeguata motivazione dell'integrazione nell'ambito della formulazione del progetto costituisce una delle condizioni di ammissibilità dello stesso alla valutazione finalizzata al finanziamento o riconoscimento dell'attività.

Infine, nella formulazione del progetto deve essere descritto il dispositivo di valutazione degli apprendimenti attraverso il quale si intende verificare il raggiungimento da parte dei partecipanti degli obiettivi definiti. Il dispositivo deve essere progettato in relazione a ciascuna Unità Formativa componente il percorso e deve garantire la coerenza tra standard professionali, contenuti formativi e metodologia di verifica degli apprendimenti; a tal fine, devono essere individuate le tipologie di prove che si prevede di realizzare, i criteri e le condizioni di realizzazione delle verifiche intermedie. In tal senso, il dispositivo di valutazione costituisce una componente della qualità della proposta progettuale e, come tale, sottoposto a valutazione da parte dell'amministrazione.

Per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione viene definito uno **standard di durata** variabile in relazione al livello di complessità (Addetto, Tecnico e Responsabile) della Figura professionale a cui è associata l'Area di Attività e relativa Unità di Competenza. Pertanto, lo standard di durata di un percorso formativo avente a riferimento un'Area di Attività è il seguente:

Standard di riferimento	Durata
Standard di durata della singola ADA per Figure di "Addetto"	110 ore
Standard di durata della singola ADA per Figure di "Tecnico"	75 ore
Standard di durata della singola ADA per Figure di "Responsabile"	60 ore

I percorsi formativi possono avere una durata superiore allo standard solo nei casi in cui si prevedono obiettivi di apprendimento aggiuntivi, in termini di singole Conoscenze e Capacità. In tal caso, la

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

progettazione deve seguire un principio di coerenza e di equilibrio in termini di durata rispetto alla complessità e numerosità degli obiettivi di apprendimento dell'ADA. Le ore aggiuntive non devono eccedere il 20% della durata prevista dal percorso formativo.

La previsione di ulteriori obiettivi di apprendimento, con conseguente aumento della durata del percorso formativo rispetto allo standard, deve essere adeguatamente motivata in sede di presentazione del progetto e approvata dall'Amministrazione.

I **requisiti minimi di ingresso** al percorso formativo, in termini di livello di istruzione, sono definiti dall'Organismo formativo - sulla base degli obiettivi di apprendimento e tenuto conto del requisito d'ingresso previsto nella figura di riferimento dell'ADA, e validati dall'Amministrazione in sede di valutazione della proposta progettuale.

Le **attività di docenza** finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali riferite a singole Aree di Attività devono essere erogate per una percentuale minima del 30% da esperti del mondo del lavoro:

- con titolo universitario e almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento;
- oppure*
- con titolo di istruzione superiore di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento.

La **formazione a distanza** (FAD), strettamente integrata all'attività formativa d'aula e assistita da un tutor a distanza, può essere prevista nella misura massima del 20% del monte ore complessivo del percorso, al netto delle ore dedicate all'attività di stage.

Le attività di **stage/tirocinio** sono previste secondo le modalità indicate al par. B.1.6.

Infine, i percorsi formativi possono prevedere idonee **procedure di accompagnamento** al fine di supportare l'allievo nell'intero percorso formativo facilitando l'ingresso al percorso, il supporto di orientamento in itinere, la transizione e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Nella tabella sottostante si sintetizzano gli standard minimi per i percorsi finalizzati al rilascio di Certificato di competenze.

PERCORSI PER L'ACQUISIZIONE DI UN CERTIFICATO DI COMPETENZE	
Requisiti minimi di ingresso	➤ definiti in base agli obiettivi di apprendimento
Ripartizione monte ore (in relazione agli obiettivi di competenze)	➤ Competenze chiave per l'apprendimento permanente: nella misura massima del 10% del monte ore complessivo, qualora previste nel percorso formativo ➤ Attività di stage: tra il 30 e il 50% del monte ore complessivo
Caratteristiche minime delle risorse professionali di staff	
<i>docenti</i>	➤ Almeno il 30% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali devono essere erogate da esperti del mondo del lavoro: - con titolo universitario e almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento; <i>oppure</i> - con titolo di istruzione superiore di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento
<i>altre tipologie</i>	➤ Tutor d'aula con funzioni di raccordo, orientamento e accompagnamento

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

PERCORSI PER L'ACQUISIZIONE DI UN CERTIFICATO DI COMPETENZE	
	➤ Coordinatore didattico
Procedure di accompagnamento	➤ 8 ore facoltative (in aggiunta allo standard di durata del percorso) dedicate ad attività di accompagnamento delle quali almeno 2 ore per le attività di accompagnamento individuale
Formazione a distanza	➤ Strettamente integrata all'attività formativa d'aula, assistita da tutor e non superiore al 20% della durata del percorso al netto del periodo di stage
Tipologia di standard professionale di riferimento	➤ ADA del Repertorio Regionale delle Figure Professionali

B.2.3 Progettazione di percorsi finalizzati al rilascio di dichiarazione degli apprendimenti

Il Repertorio Regionale delle Figure Professionali ed in particolare le singole capacità/conoscenze riferite ad una o più ADA/UC possono costituire lo standard professionale di riferimento per la progettazione di percorsi di formazione non finalizzati al rilascio di qualificazione professionale o di certificato di competenze, come ad esempio percorsi di formazione continua.

I risultati conseguiti nell'ambito di percorsi di formazione per l'acquisizione di singole capacità/conoscenze riferite ad una o più ADA del RRFP verranno attestati all'interno di una **Dichiarazione degli apprendimenti** a seguito del superamento delle prove intermedie a conclusione di ogni singola Unità Formativa. Il rilascio della dichiarazione degli apprendimenti segue specifici standard previsti per il processo di dichiarazione degli apprendimenti, di cui al paragrafo 3 della Sezione C.

Ogni percorso formativo finalizzato al rilascio di una Dichiarazione degli apprendimenti deve essere progettato a partire dagli standard professionali contenuti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali in termini di singole capacità/conoscenze, attraverso la definizione degli obiettivi di apprendimento.

Gli obiettivi di apprendimento devono essere articolati ed esplicitati nelle singole Unità Formative (UF), ciascuna delle quali è identificata:

- dall'insieme degli obiettivi di apprendimento finalizzati all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità (come repertorate nelle Unità di Competenza delle Figure professionali del RRFP);
- dai contenuti formativi;
- dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
- dalle professionalità coinvolte;
- dalla descrizione dell'organizzazione e della logistica (nello specifico attrezzature e materiali necessari alle finalità didattiche);
- dalle metodologie di verifica degli apprendimenti (tipologie di prove intermedie e modalità di valutazione).

Il superamento delle prove intermedie a conclusione di ogni singola Unità Formativa permette il rilascio della **Dichiarazione degli apprendimenti** in riferimento a conoscenze/capacità acquisite nel percorso formativo.

La Dichiarazione di apprendimenti sarà rilasciata, solo ed esclusivamente a seguito della conclusione positiva di una o più unità formative.

B.2.4 Standard di progettazione per le competenze chiave

Le competenze chiave individuano quelle conoscenze, capacità e atteggiamenti che, pur non essendo direttamente riferibili alla dimensione professionale del lavoro, costituiscono parte integrante di un percorso di formazione professionale. La Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018, che definisce il quadro di riferimento europeo per le competenze chiave per l'apprendimento permanente, individua infatti quest'ultime come le competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, l'occupabilità, l'inclusione sociale, la cittadinanza attiva. Si tratta di competenze che si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.

Il quadro di riferimento per l'apprendimento permanente è adottato quale riferimento regionale per la definizione delle competenze chiave per l'occupabilità e la cittadinanza e, pertanto, può costituire parte integrante degli standard regionali per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi.

Nella progettazione del percorso, gli organismi formativi possono definire specifici obiettivi di apprendimento riferiti anche alle competenze chiave, sulla base del tipo di percorso che si intende realizzare e della tipologia di utenza a cui questo è destinato.

Se tali obiettivi di apprendimento sono previsti all'interno del percorso formativo, le ore da dedicare all'acquisizione delle competenze chiave rientrano nel monte ore previsto per la tipologia di percorso di riferimento e in misura massima del 10%. In particolari casi, per specifiche esigenze formative, è possibile prevedere una percentuale maggiore di ore da destinare all'acquisizione di tali competenze; in tal caso, le ore che eccedono il 10% vengono aggiunte al monte ore. La scelta di prevedere una percentuale di ore di formazione da dedicare alle competenze chiave maggiore rispetto alla misura massima definita nel presente paragrafo, deve essere opportunamente descritta e motivata in sede di definizione e presentazione della proposta progettuale.

Le competenze chiave, pur non riguardando la dimensione tecnico-professionale, hanno un ruolo fondamentale nello svolgimento delle diverse fasi della vita lavorativa, pertanto, la progettazione delle Unità Formative relative a tali obiettivi può avvenire congiuntamente a quella degli obiettivi connessi alle competenze tecnico-professionali ed essere prevista in caso di percorsi finalizzati al conseguimento sia di una qualificazione professionale che di un certificato competenze.

B.2.5 Definizione delle procedure di accompagnamento

Ciascun percorso formativo finalizzato al rilascio di un attestato di qualificazione prevede la definizione di procedure di accompagnamento all'utenza sia individuale che di gruppo.

Le misure di accompagnamento sono intese, di norma, come azioni *non formative* e sono finalizzate alla personalizzazione e individualizzazione dei percorsi. Nello specifico, tali misure hanno la finalità di supportare l'allievo nell'intero percorso formativo (in ingresso, in itinere e in uscita) facilitando:

- *l'ingresso al percorso*, ad esempio attraverso attività di orientamento in ingresso, bilancio di competenze, etc.
- *l'orientamento in itinere*, ma anche supporto all'apprendimento, definizione di servizi di supporto per fabbisogni specifici, etc.
- *l'uscita dal percorso*, ad esempio la transizione e l'inserimento nel mondo del lavoro, l'orientamento in uscita, l'attività di *placement*.

Le ore dedicate alle attività di accompagnamento, individuale e di gruppo, sono incluse nel monte ore del percorso finalizzato al rilascio di attestato di qualificazione. La durata è standard ed è prevista in 30 ore delle quali almeno 8 ore per le attività di accompagnamento individuale. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionali (IeFP) per il conseguimento della Qualifica e del Diploma professionale prevedono

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

un diverso monte ore da dedicare alle procedure di accompagnamento, come definito nelle schede di cui al paragrafo B.2.1

Qualora in fase di progettazione, sulla base di specifiche esigenze formative (ad esempio in caso di percorso rivolto a determinati target), emerga la necessità di prevedere un numero di ore maggiore da dedicare alle attività di accompagnamento, l'organismo formativo può aumentare la durata nella misura massima del 30% della durata prevista. Le ore aggiuntive vengono sommate al monte ore. La scelta di prevedere una percentuale maggiore di ore per attività di accompagnamento, deve essere opportunamente descritta e motivata in sede di definizione e presentazione della proposta progettuale. La congruità dell'integrazione oraria deve essere valutata e approvata in sede di valutazione delle proposte da parte dell'amministrazione regionale.

Le misure di accompagnamento per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificato di competenze sono facoltativi e si intendono integrativi del monte ore del percorso. La durata è standard ed è prevista in 8 ore delle quali almeno 2 ore per le attività di accompagnamento individuale.

B.3 Standard specifici per la progettazione di percorsi formativi che prendono a riferimento gli standard del Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata (RRFR)

Gli standard specifici per la progettazione di percorsi formativi necessari allo svolgimento di attività lavorative/professionali, sono contenuti nel *Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata (RRFR)*. Tali standard rispondono alla finalità di garantire il rispetto dei vincoli del processo di formazione e delle condizioni previste dalle norme di settore ed al contempo la coerenza, laddove possibile e nella misura consentita dai vincoli stessi, con il sistema degli *standard generali* per l'articolazione dei percorsi formativi¹⁴. Pertanto, gli standard specifici del presente paragrafo sono funzionali alle esigenze di regolazione previste dalla normativa di settore unitamente agli standard generali di progettazione di cui al paragrafo B.1.

Nel sistema regionale si distinguono:

- percorsi finalizzati al conseguimento di un **attestato di qualificazione professionale**
- percorsi finalizzati al conseguimento di un **attestato di frequenza**

B.3.1 Standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di un attestato di qualificazione professionale

I percorsi finalizzati al conseguimento di un attestato di **qualificazione professionale** che costituisce uno dei requisiti per l'esercizio di una determinata attività lavorativa/professionale adottano come riferimento progettuale imprescindibile gli standard formativi e professionali del *profilo professionale* di riferimento come descritto nel RRFR.

La denominazione del profilo costituisce anche la denominazione della qualificazione professionale conseguita al termine del percorso.

La progettazione del percorso in Unità Formative - e quindi gli obiettivi di apprendimento, le metodologie didattiche, le modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento - deve essere definita anche sulla base degli ulteriori standard formativi che sono indicati all'interno del profilo professionale quali i requisiti d'ingresso e la durata.

¹⁴

Gli *standard generali per l'articolazione dei percorsi formativi* costituiscono gli elementi che qualsiasi progetto formativo deve contenere al fine di assicurare il necessario grado di validità e riconoscibilità dei titoli rilasciati e sono rappresentati dalla definizione dello standard professionale di riferimento, dalla verifica del livello di competenze in ingresso, dal riconoscimento crediti formativi, dall'articolazione in Unità Formative, dalla frequenza e dalla progettazione dello stage/tirocinio curriculare.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

I requisiti d'ingresso al percorso sono definiti in termini del possesso del titolo di istruzione e/o qualificazioni professionali conseguite mediante percorso/i formativo/i. Possono essere previsti eventuali requisiti aggiuntivi rispetto ai titoli di studio/formazione, esperienza lavorativa se indicati dalla norma di riferimento.

Per quanto riguarda la durata del percorso, le ore di formazione definite nel profilo professionale sono da ritenersi vincolanti per la progettazione. Non sono ammesse durate diverse allo standard riportato nel RRFR.

Sulla base delle specifiche previsioni normative, la progettazione del percorso dovrà tener conto anche dei criteri di selezione, degli sbocchi occupazionali, della professionalità dei docenti, delle attrezzature e dei sussidi didattici, della composizione della Commissione d'esame, delle modalità per lo svolgimento dell'esame e ogni altro eventuale riferimento definito dalla norma di settore.

B.3.2 Standard per la progettazione di percorsi finalizzati al conseguimento di un attestato di frequenza

I percorsi finalizzati al conseguimento di un attestato di **frequenza** che costituisce uno dei requisiti per l'esercizio di una determinata attività lavorativa/professionale adottano come riferimento progettuale imprescindibile gli standard previsti nei *percorsi di formazione obbligatoria* come descritti nel RRFR. La frequenza di tali percorsi e, talvolta, anche il superamento di una prova finale, costituiscono uno dei requisiti per lo svolgimento di specifiche attività lavorative/professionali. Tali tipologie di percorsi si distinguono in:

- percorsi di formazione obbligatoria - "con esito positivo", qualora la norma preveda che il percorso si concluda con un esame finale davanti ad una Commissione;
- percorsi di formazione obbligatoria - "di aggiornamento", qualora la norma preveda che il percorso si concluda con una verifica effettuata internamente dall'organismo formativo.

La denominazione del percorso di formazione obbligatoria costituisce anche la denominazione dell'attestato di frequenza conseguito al termine del percorso.

La progettazione del percorso in Unità Formative - e quindi gli obiettivi di apprendimento, le metodologie didattiche, le modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento - viene definita anche sulla base della durata del percorso, in quanto le ore di formazione definite nel profilo sono da ritenersi vincolanti per la progettazione. Non sono ammesse durate diverse allo standard riportato nel RRFR.

Sulla base delle specifiche previsioni normative, la progettazione del percorso dovrà tener conto anche dei requisiti d'ingresso, dei criteri di selezione, degli sbocchi occupazionali, della professionalità dei docenti, delle attrezzature e dei sussidi didattici, della composizione della Commissione d'esame, delle modalità per lo svolgimento dell'esame e ogni altro eventuale riferimento definito dalla norma di settore.

B.4 Il Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica

Il Catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 76 ter del Regolamento 47/R/2003 e s.m.i. è lo strumento a disposizione dei cittadini che vogliono conoscere i corsi di formazione a cui è possibile iscriversi sul territorio regionale.

Il Catalogo include i corsi di formazione finanziati dalla Regione Toscana attraverso i propri bandi e quelli a pagamento realizzati dalle agenzie formative a seguito di riconoscimento della Regione Toscana.

Il Catalogo è rivolto a cittadini disoccupati, inoccupati, studenti, occupati e rappresenta lo strumento di informazione sui destinatari, la fonte di finanziamento, la tipologia di attività formativa, i titoli in esito ai percorsi, l'area territoriale, la tempistica di realizzazione, i soggetti che realizzano l'intervento ed eventuali altre informazioni sull'offerta formativa.

I cittadini attraverso il Catalogo dispongono delle informazioni utili per:

Regione Toscana

Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- prendere visione dei corsi, gratuiti o a pagamento, ai quali è possibile iscriversi sul territorio toscano;
- segnalare il proprio interesse a ricevere informazioni sui corsi attivati su uno o più settori attraverso l'iscrizione alla newsletter quindicinale;
- segnalare il proprio interesse alle Agenzie formative a partecipare a uno specifico corso di formazione.

Il catalogo regionale è alimentato dai soggetti del sistema della formazione professionale di cui all'articolo 16 bis della l.r. 32/2002 ed è utilizzato dai centri per l'impiego al fine di informare e orientare gli utenti rispetto all'offerta formativa programmata.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

C. Gli standard dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze

Il sistema regionale dei servizi per *l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze* (IVC) è costituito da un insieme di servizi istituzionalmente preposti a:

- supportare la persona nella ricostruzione e valutazione delle competenze comunque acquisite anche ai fini della loro certificazione per favorire la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito nella storia di vita, lavoro e studio nel rispetto di attitudini e scelte individuali;
- garantire alla persona il riconoscimento, la spendibilità e la trasparenza delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, non formali e informali a livello regionale, nazionale ed europeo;
- supportare la definizione di percorsi personalizzati di sviluppo delle competenze, che consentono alle persone di collocarsi nei diversi sistemi - del lavoro, dell'istruzione e della formazione - secondo i propri bisogni e grazie al riconoscimento delle esperienze comunque acquisite;
- rafforzare la consapevolezza e valorizzare il bagaglio di esperienze comunque acquisite con particolare riferimento a persone socialmente ed economicamente svantaggiate o meno qualificate;
- migliorare l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro ed il rafforzamento del lavoratore anche in ottica di possibili cambiamenti professionali, specie in situazioni di crisi;
- rafforzare la competitività del sistema produttivo e le strategie per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva per favorire la partecipazione attiva e consapevole delle persone nella società, l'autorealizzazione e la coesione sociale;
- garantire l'erogazione di servizi al cittadino con presidio della qualità delle risorse professionali, dei dispositivi e degli strumenti predisposti per la realizzazione dei processi;
- garantire la trasparenza delle procedure messe in atto e delle registrazioni e/o attestazioni finali
- favorire lo sviluppo di una cultura delle competenze ed il consolidamento di un linguaggio comune in ottica di integrazione e coordinamento tra diversi soggetti dell'istruzione, formazione, lavoro, cittadinanza attiva e welfare.

I servizi di IVC nell'ambito dei percorsi di apprendimento di tipo formale, non formale e informale sono orientati alla valorizzazione e alla messa in trasparenza delle competenze degli individui, in relazione ai diversi sistemi di istruzione e formazione, al sistema dei servizi per l'impiego ed al sistema delle imprese.

Essi devono rispondere anche a l'esigenza di:

- correlazione e standardizzazione in riferimento agli standard professionali relativi alle Figure professionali e alle singole Unità di Competenza che compongono il Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
- rispondenza ai principi di collegialità, oggettività, terzietà ed indipendenza secondo i requisiti tecnici stabiliti nel citato Decreto Ministeriale del 30 giugno 2015;
- spendibilità nazionale delle qualificazioni regionali, afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- coerenza al Decreto Ministeriale del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- garanzia di rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nonché delle indicazioni presenti nelle linee guida di cui all'articolo 3 comma 5;
- trasparenza per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF) e in coerenza alla Decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 (Europass);
- coerenza con i principi comuni europei per l'individuazione e convalida dell'apprendimento non formale e informale stabilito nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;
- trasferibilità nel rispetto della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2008 sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) che delinea un quadro metodologico comune volto ad agevolare il trasferimento di crediti per i risultati dell'apprendimento da un sistema di qualifiche ad un altro o da un percorso di apprendimento ad un altro;
- garanzia della qualità stabilita nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- rispetto delle pari opportunità, che nella logica sollecitata dalla Direttiva di Refusione 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 novembre 2008 sulla parità retributiva, si concretizza nel divieto di discriminazione diretta ed indiretta fondata sul sesso nell'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, nonché nell'invito ad introdurre sistemi di classificazione delle professioni e delle competenze non stereotipati e conformi ai principi di parità tra uomini e donne.

Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del d.lgs. 13/2013, i titoli rilasciati da altre regioni nell'ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili/figure professionali dei repertori regionale.

In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite nella presente delibera.

Il dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l'equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione Toscana e dalle province toscane, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.

C.1 Descrizione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze

Il Sistema dei servizi di Individuazione Validazione e Certificazione (di seguito IVC) della Regione Toscana è finalizzato a consentire a tutte le persone, interessate ed in possesso di requisiti specifici, di vedere riconosciute le competenze che hanno acquisito nei diversi contesti di apprendimento formale, informale e non formale.

I servizi di IVC sono:

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- un servizio alla persona regolamentato da standard minimi e progettato sulla base delle caratteristiche individuali;
- un processo integrato di attività che prevede il riconoscimento delle esperienze comunque acquisite, l'eventuale validazione e la certificazione delle competenze.

Hanno come oggetto:

- per l'individuazione¹⁵ esclusivamente le singole conoscenze, capacità e competenze di qualificazioni inserite nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana (d'ora in poi RRFP) oppure le qualificazioni comprese nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (d'ora in poi QNQR)¹⁶, descritte nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali¹⁷ o qualificazioni non comprese nel QNQR purché rispondenti ai criteri previsti nel DM 30.06.2015¹⁸;
- per la validazione e la certificazione¹⁹ esclusivamente le Unità di Competenza delle Figure inserite nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana (RRFP) e associate al Quadro Nazionale. La certificazione può riguardare singole Unità di competenza di una Figura Professionale o l'intera Figura Professionale. Sono esclusi gli standard professionali compresi nel Repertorio regionale della formazione regolamentata attinenti ai percorsi formativi per l'esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni, salvo diverse disposizioni.

Le competenze oggetto dei servizi di IVC sono definibili come *la comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale*²⁰.

Si rivolgono a tutte le persone che dimostrino di aver acquisito competenze nei seguenti contesti²¹:

- *apprendimento formale*: si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
- *apprendimento non formale*: caratterizzato da scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi del formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

¹⁵ **Art. 4 comma 4 D.I. del 30/06/2015**

¹⁶ Il Comma 3 dell'art 3 del DI 30.06.2015, fornisce una definizione del QNQR: "Il quadro nazionale è organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 anche in coerenza con i seguenti riferimenti operativi: a) referenziazione delle qualificazioni e delle relative competenze, laddove applicabile, ai codici statistici nazionali secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alla sequenza di descrittori della classificazione dei settori economico-professionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); b) identificazione e descrizione delle qualificazioni e delle relative competenze in coerenza con i criteri costruttivi e descrittivi per la correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni di cui all'allegato 3; c) referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione al quadro EQF".

¹⁷ **D. lgs 13/2013, art. 8.**

¹⁸ La lettera c del comma 3, art 3 del DI 30.06.2015, riguarda la referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione al quadro EQF.

¹⁹ **Art. 4 comma 3 D.I. del 30/06/2015**

²⁰ **D. lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera e.**

²¹ **Definizioni dall'art. 2 del D.lgs 13/2013**

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- *apprendimento informale*: si realizza nello svolgimento, anche a prescindere da una scelta intenzionale, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

L'articolazione interna dei servizi di IVC deve assicurare l'adeguatezza dei dispositivi rispetto alle esigenze reali e specifiche delle persone e si distingue in:

1. **Individuazione e validazione delle competenze**
2. **Dichiarazione degli apprendimenti**
3. **Certificazione delle competenze**

Ciascun servizio sopra indicato si articola nelle seguenti fasi e si avvia con un'attività di accoglienza, informazione e orientamento:

- a. identificazione
- b. valutazione
- c. attestazione

Si prevedono specifici standard minimi relativi al sistema regionale dei servizi IVC che afferiscono:

- alle diverse tipologie di processi di "attribuzione di valore" alle competenze delle persone, ed i relativi dispositivi formalizzati in procedure;
- alla qualità delle risorse anche professionali impegnate nell'erogazione dei servizi previsti dal sistema;
- alle responsabilità ed i ruoli dei soggetti istituzionalmente preposti ad erogare i servizi;
- all'adozione di metodologie e strumenti condivisi e standardizzati per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze possedute dagli individui.

Il rispetto di tali standard assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione, in linea con i principali indirizzi disposti a livello regionale, nazionale ed europeo in materia di rapporti tra diritti di cittadinanza, apprendimenti e lavoro.

I servizi IVC sono erogati esclusivamente dai seguenti soggetti titolari o titolati ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13:

1. Relativamente ai **servizi di individuazione e validazione delle competenze** acquisite in contesti di apprendimento formale/non formale/informale:
 - **Organismi pubblici per l'impiego** (Centri per l'impiego – CPI), in qualità di soggetti titolati, secondo i livelli essenziali e gli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92."²².

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) promuove accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale affinché i Centri provinciali per l'educazione degli adulti supportino, anche da un punto di vista logistico, i Centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi.

²²

Art. 66 *sexies* Individuazione e validazione delle competenze, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e smi

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) può promuovere accordi di collaborazione con gli enti bilaterali per supportare i Centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi, con particolare riferimento ai processi di individuazione e validazione delle competenze dei lavoratori dei settori economici di interesse degli stessi enti bilaterali.

2. Relativamente ai **servizi di dichiarazione degli apprendimenti** acquisiti in contesti di apprendimento formale:

- **Organismi formativi**, soggetti accreditati che realizzano percorsi riconosciuti/finanziati, riferiti agli standard professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)²³.

3. Relativamente al **processo di certificazione delle competenze**:

- **Commissioni di esame nominate dall'Amministrazione regionale (UTR)**, finalizzate a certificare le competenze attraverso il rilascio dell'attestato di qualificazione professionale o del certificato di competenze²⁴.

La Regione potrà promuovere specifici accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale e con gli enti bilaterali, al fine di organizzare specifiche sessioni di esame.

La Regione, al fine di perfezionare le metodologie, le procedure e gli strumenti dei servizi IVC prevede, in una prima fase, l'erogazione del servizio su alcuni target prioritari che, per varietà di caratteristiche e ampiezza del campione, rappresentano uno spettro sufficientemente ampio per testare le suddette metodologie, procedure e strumenti. Tali target sono individuati anche in funzione della priorità che a livello nazionale e regionale è stata posta nella erogazione dei servizi di IVC (ad esempio progetto finanziato dai Fondi FAMI). In tal senso, fino al 31 dicembre 2020, i servizi IVC verranno resi disponibili a gruppi omogenei nell'ambito di politiche integrate sui seguenti target specifici:

- Giovani del Servizio Civile
- Detenuti ricompresi nella sperimentazione del protocollo Carceri
- Stranieri non comunitari coinvolti nel progetto finanziato dal FAMI
- Percettori di R.D.C. (Reddito di Cittadinanza) e N.A.S.P.I. (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)
- Tirocinanti
- Apprendisti
- Persone che si candidano a servizi IVC con riferimento alle figure operanti nell'ambito della mediazione interculturale, forestale e per figure strategiche per il sistema produttivo toscano individuate dall'Amministrazione, tramite i settori regionali competenti, ad esempio, nell'ambito della strategia di specializzazione intelligente.

I Soggetti Titolati operano in base agli standard indicati nel presente documento al fine di garantire la qualità del Sistema e l'omogeneità dei servizi erogati sul territorio.

Per l'attuazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono previsti i seguenti ruoli, che attuano le funzioni nazionali previste dal D. Lgs. 30 giugno 2015:

- **Un'Esperta/o all'Individuazione e messa in Trasparenza delle Competenze** (EITC) che svolge la "Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze";

²³ Art. 66 octies Dichiarazione degli apprendimenti, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e s.m.i.

²⁴ Art. 66 decies Commissione d'esame per la certificazione delle competenze, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e s.m.i.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- una/un **Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze** (RIV), che sovrintende ed è responsabile dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze;
- un'**Esperta/o di Valutazione degli Apprendimenti e delle Competenze** (EVAC), che è il responsabile tecnico-metodologico e svolge la "Funzione Pianificazione e realizzazione delle attività valutative";
- un'**Esperta/o di Settore Professionale** (ESP): rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali come descritte e collocate nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali e svolge la funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;
- un **Presidente di Commissione di esame** per la certificazione delle competenze, nominato dall'amministrazione regionale per la garanzia della correttezza delle operazioni.

La Regione potrà emanare delle specifiche linee guida regionali relative ai servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze contenenti anche gli specifici strumenti (format, modulistica, schede, etc.) oltre ai modelli di attestazioni rilasciate.

C.2 Il processo di individuazione e validazione delle competenze

Con l'espressione "processo di individuazione e validazione delle competenze" si indica il servizio, attivato su richiesta della persona interessata, al centro per l'impiego competente, finalizzato al riconoscimento delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione ed una valutazione delle esperienze acquisite in contesti non formali e informali. Ai fini dell'individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali.

Nello specifico, il servizio si rivolge a tutte le persone che dimostrino o auto dichiarino di aver maturato esperienze in contesti lavorativi, professionali, formativi ed in contesti di vita sociale formali, informali e non formali e che esprimono formale richiesta di accesso al servizio. Le esperienze dovranno essere adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

Il Servizio di Individuazione e validazione delle competenze è un servizio specialistico e viene erogato, su appuntamento, dal Centro per l'impiego cui l'utente ha fatto richiesta, in qualità di ente titolato, secondo i livelli essenziali e gli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92."

Il servizio si realizza nelle seguenti fasi:

- a. accoglienza/informazione/orientamento
- b. identificazione
- c. valutazione
- d. attestazione

I centri per l'impiego, quali soggetti titolati dovranno garantire:

- il presidio delle funzioni e dei ruoli professionali previsti per ciascuna fase del servizio con il rispetto dei requisiti professionali richiesti come indicati in Sez. D;
- locali adeguati ad erogare la funzioni di informazione ed orientamento a favore dei destinatari (presenza di almeno una sala atta a contenere min. 5 persone);
- presenza di dotazioni di arredo adeguate ai fini del servizio;

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- presenza di dotazioni informatiche (almeno 1 postazione individuale dotata di PC in rete e collegamento a internet);
- garanzia del rispetto della trasparenza delle condizioni e dei requisiti di accessibilità al servizio nonché delle procedure di erogazione (principi di pari opportunità, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali);
- garanzia del rispetto delle indicazioni metodologiche regionali per assicurare un corretto svolgimento delle attività del servizio.

Per l'erogazione dei servizi di *Individuazione e Validazione delle competenze* la Regione prevede in un primo periodo transitorio, ovvero fino alla data del 31 dicembre 2020, progetti e/o programmi finanziati che individuano specifici target, come definiti nel paragrafo C.1, anche in funzione delle priorità che a livello nazionale e regionale sono state poste nell'erogazione di tali servizi.

C.2.1 L'accesso per l'accoglienza/informazione/orientamento

Il servizio di Individuazione e Validazione prevede un primo momento di accoglienza che ha l'obiettivo di mettere la persona in condizione di partecipare consapevolmente ai servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle proprie competenze, garantire pari opportunità nella fruizione dei servizi, oltre che permettere una verifica preliminare dei fabbisogni individuali e dei requisiti di accesso al servizio.

Le attività sono finalizzate a:

- informare le persone sulla finalità dei servizi IVC della Regione Toscana;
- presentare l'articolazione dei servizi (metodologie, ruoli coinvolti, documenti rilasciabili) ivi compresi agli adempimenti amministrativi;
- comunicare modalità, tempi e impegni previsti;
- verificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione della persona al Servizio;
- acquisire l'istanza da parte di coloro che risultano interessati e in possesso dei requisiti previsti;
- favorire l'accesso diretto alla certificazione delle competenze, nei casi previsti;
- stipulare un "documento di adesione" ai servizi con la persona.

Le modalità di erogazione del servizio sono in presenza, su appuntamento, attraverso incontri di gruppo o individuali.

L'accoglienza si svolge presso i Centri per l'impiego quali soggetti titolati ed è svolta dall'EITC qualificato a svolgere la funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza.

Se la persona possiede i requisiti richiesti (aver maturato esperienze lavorative, formative, extraprofessionali, ecc. atte ad essere riconoscibili in termini di competenze), ed è interessata alla fruizione, l'esperto EITC acquisisce la "domanda di iscrizione" al servizio ed eventuale documentazione in suo possesso, utile a testimoniare le esperienze svolte e le competenze acquisite (curriculum vitae, dichiarazioni di esperienze professionali, attestati formativi, ecc.) e stipula con l'esperto un documento di adesione. La domanda di iscrizione ed il Documento di adesione per i Servizi di IVC sono conservate dal centro per l'impiego e registrate nel sistema informativo.

Se la persona non ha i requisiti e/o il servizio non risponde ai suoi bisogni e/o non è interessata alla sua fruizione, è orientata verso altri servizi.

Nella fase di accoglienza, presso il centro per l'impiego, sono raccolte anche le richieste di **accesso diretto all'esame di certificazione** rivolte a persone in possesso di determinate attestazioni. Questa fase permette di accedere direttamente alla procedura di certificazione delle competenze nel caso in cui la persona sia in possesso di attestazioni di seconda e/o terza parte rilasciate dal Sistema Regionale delle Competenze, al

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

fine di favorire la massima capitalizzazione e attribuzione di valore agli apprendimenti/competenze già acquisiti anche in ottica di efficacia e ottimizzazione delle risorse.

Presentano i requisiti di accesso diretto alla certificazione le persone in possesso di: “una o più dichiarazioni di apprendimenti” (da percorso formale) e/o “una o più schede di conoscenze/capacità” e/o un “documento di validazione” (da percorso di “individuazione e validazione”) e/o “uno o più certificati di competenza” (da percorso formale), che attestino la copertura di almeno una o più Unità di Competenza (riferite ad una o più Aree di Attività comprensive di tutte le conoscenze e capacità) e/o un’intera Figura professionali, così come descritta nel Repertorio delle Figure Professionali della Regione Toscana”.

La persona sarà presa in carico dall’EITC, che chiederà copia della documentazione relativa alle attestazioni in suo possesso.

L’istruttoria ha l’obiettivo di verificare la completezza della documentazione e la copertura di almeno una Unità di Competenza (riferita ad una o più Aree di Attività comprensive di tutte le conoscenze e capacità presenti), quale requisiti minimo per accedere alla procedura di certificazione.

L’eventuale certificazione successiva potrà avere come oggetto una o più Unità di Competenza e/o un’intera Figura professionale così come descritta nel Repertorio delle Figure Professionali della Regione Toscana.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’EITC informa la persona sulla compilazione della “richiesta individuale di certificazione”; in caso di esito negativo, la persona viene supportata e orientata ad altri servizi e/o al completamento del percorso con un’attività di consulenza individuale.

La durata massima della fase di accoglienza è di 2 ore comprensiva dell’attività desk e front office erogata dall’EITC. In caso di richiesta di accesso diretto all’esame di certificazione, la durata può essere di massimo 4 ore comprensiva della fase di istruttoria.

In termini di risorse umane, l’ARTI, tramite i centri per l’impiego quali soggetti titolati, dovrà:

- garantire la presenza di un ***Esperto/o all’Individuazione e messa in trasparenza delle Competenze (EITC)*** che svolge la funzione di accompagnamento e supporto all’individuazione e messa in trasparenza con i requisiti indicati in sez. D
- nominare un ***Responsabile del processo di Individuazione e validazione delle competenze (RIV)***, quale garante e responsabile della qualità dell’erogazione del servizio di Individuazione e Validazione a seguito dell’accoglimento della domanda di iscrizione ai Servizi di IVC.

Dovrà, inoltre, essere garantita la massima informazione in accesso ai servizi da parte dei cittadini anche attraverso specifiche collaborazioni che la Regione attiverà, presso le organizzazioni pubbliche e private e del privato sociale, operanti sul territorio regionale.

C.2.2 L’identificazione

La fase di identificazione delle competenze è finalizzata a ricostruire le esperienze della persona attraverso l’individuazione e la messa in trasparenza delle competenze acquisite in vari contesti di apprendimento con il rilascio finale del “Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite” (di seguito Documento di trasparenza) tracciabile nell’ambito del sistema informativo integrato dell’istruzione, formazione e lavoro (SIIFOL).

Il “Documento di trasparenza” viene generato tramite l’applicativo del “Libretto formativo del cittadino” che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto, quale base dati per il “fascicolo elettronico del lavoratore” di cui agli artt. 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150²⁵.

²⁵

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

L'identificazione delle competenze è nel sistema toscano un processo formalizzato con i relativi dispositivi che supporta la persona nell'individuazione, produzione e raccolta delle evidenze in un "**Dossier delle evidenze**" che testimonia le competenze acquisite che verranno registrate nell'applicativo del Libretto formativo del cittadino per il rilascio del "**Documento di trasparenza**". La fase di individuazione costituisce il primo step per l'eventuale attribuzione di un valore d'uso alle stesse in vista di successive azioni di validazione e certificazione.

La fase di identificazione si svolge presso i Centri per l'impiego regionali, quali soggetti titolati all'erogazione del Servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze o presso i locali dei Centri provinciali per l'educazione degli adulti o degli Enti Bilaterali attraverso stipula di specifici accordi.

Il servizio sarà curato da un'**Esperta/o all'Individuazione e messa in Trasparenza delle Competenze** (EITC) che ricopre la "Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze" come previsto dal Decreto 30 giugno 2015, secondo i requisiti regionali indicati nella sezione D.

Le attività di identificazione prevedono:

- Ricostruzione delle esperienze dichiarate dalla persona;
- Individuazione delle competenze corrispondenti alle esperienze dichiarate;
- Produzione delle evidenze;
- Raccolta delle evidenze e composizione di un **Dossier delle evidenze**;
- Registrazione delle informazioni raccolte nelle varie attività nell'applicativo del Libretto formativo del cittadino;
- Redazione del **Documento di trasparenza**;
- Eventuali altri servizi.

La fase di identificazione viene erogata attraverso lo svolgimento di attività desk ed in presenza di almeno due colloqui individuali e/o altre strategie di ricognizione per una durata massima di 8 ore.

La durata del servizio di identificazione si riferisce alla durata complessiva dell'attività desk e in presenza alla persona erogata dall'**Esperta/o all'Individuazione e messa in trasparenza delle Competenze** e dal **Responsabile del processo di Individuazione e validazione delle competenze** quale coordinamento dell'attività.

La determinazione della durata della fase del servizio tiene conto delle esperienze e delle sperimentazioni svolte negli scorsi anni in merito ai processi di validazione e certificazione condotte in diverse Province toscane, degli indirizzi per la prima messa a regime dei servizi su specifici target di utenza²⁶, nonché dell'implementazione del servizio di supporto alla compilazione del Libretto formativo del cittadino²⁷ e dell'esperienza del servizio di Individuazione delle competenze erogata nel servizio civile regionale.

La ricostruzione delle esperienze prevede l'approfondimento da parte dell'EITC delle finalità per le quali è stato attivato il servizio dalla persona con la previa analisi del **documento di adesione** stipulato in fase di accoglienza.

La persona viene accompagnata nella ricostruzione delle proprie esperienze formative, di lavoro, di volontariato, ecc., anche avvalendosi della documentazione resa disponibile dall'utente.

Legge 10 dicembre 2014, n.183

²⁶

Delibera di Giunta Regionale n.610 del 10 luglio 2012 "DGR 532/09 e s.m.i. - Approvazione indirizzi regionali per la messa a sistema delle procedure di validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali"

²⁷

Delibera di Giunta Regionale n. 1066 del 13.12.2010 "Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di rilascio del libretto formativo del cittadino" approvati con DGR 1066 del 13.12.2010

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

L'attività di ricostruzione prende avvio dal racconto delle esperienze svolte dalla persona e dal successivo confronto con i descrittori delle attività e dei risultati attesi presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e con le competenze descritte nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

Le informazioni sono progressivamente registrate nell'applicativo del **Libretto Formativo del cittadino** disponibile nel Sistema Informativo della Regione Toscana.

L'EITC, a seguito della fase di ricostruzione delle esperienze concorda con la persona le ulteriori eventuali evidenze da produrre per testimoniare adeguatamente le esperienze ricostruite e non avallate da documentazione comprovante.

Per "evidenze" s'intendono prove atte a testimoniare il possesso di determinati apprendimenti (competenze, conoscenze e capacità).

L'**individuazione** prevede che l'EITC a seguito della ricostruzione delle esperienze e delle evidenze rese disponibili, inizi il processo di messa in trasparenza delle competenze dichiarate dalla persona attraverso un'operazione di "traduzione", individuando e codificando, ove possibile, una corretta corrispondenza delle esperienze maturate nelle competenze e nelle singole conoscenze/capacità delle qualificazioni comprese nel RRFP della Regione Toscana, identificando anche i descrittori corrispondenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

L'operazione di traduzione può avvenire anche attraverso l'analisi delle esperienze attraverso i descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.

La fase di identificazione può, se necessario, riferirsi anche ad altri Repertori purché rispondenti ai criteri previsti nel DM 30.06.2015.

Le attività di messa in trasparenza si realizzano con colloqui in presenza, oltre che attraverso un'attività in back office che viene poi condivisa successivamente in presenza.

Se la persona dichiara di non possedere esperienze potenzialmente riferibili ad una o più competenze l'esperto EITC sconsiglia di procedere con il servizio per assenza delle condizioni minime di successo.

La **produzione delle evidenze** prevede che la persona raccolga e/o produca le evidenze concordate con l'EITC atte a comprovare le esperienze maturate in qualità di "evidenza". Nel caso in cui le evidenze fossero già rese disponibili nel Sistema informativo della Regione Toscana, l'EITC provvede ad acquisirle direttamente.

L'EITC e la persona selezionano le evidenze più adatte a testimoniare le esperienze ricostruite e le competenze individuate ed eventualmente concordano sulla necessità di produrre ulteriori prove.

L'EITC procede ad analizzare la coerenza degli stessi al fine di procedere alla composizione del **Dossier delle evidenze** ed eventualmente chiedere ulteriore documentazione.

L'EITC, svolge un'analisi qualitativa delle evidenze nel rispetto dei criteri di **validità, coerenza e completezza** in modo da costruire un *documento di trasparenza* ed un *dossier delle evidenze* utili ai fini concordati e che, in fase di valutazione, possano avere esiti potenzialmente positivi in termini di validazione delle competenze identificate.

Le motivazioni per le quali si applicano i criteri possono essere così sintetizzate:

- **validità:** l'EITC supporterà l'utente nel predisporre un dossier in cui le evidenze che testimoniano le competenze e le esperienze siano valide dal punto di vista formale (ad es. la presenza firma e delle date su contratti). La soddisfazione del criterio consente di ottenere un giudizio positivo in termini di grado di correttezza formale delle evidenze nella successiva fase di valutazione;
- **coerenza:** l'EITC supporterà l'utente nel predisporre un dossier in cui le evidenze siano appropriate rispetto a quanto devono rappresentare ossia l'esperienza ricostruita e le competenze individuate (ad esempio la riconducibilità delle mansioni di un contratto con le competenze potenzialmente possedute). La soddisfazione del criterio consente di ottenere un giudizio positivo circa il grado di attendibilità delle evidenze nella successiva fase di valutazione;

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- **completezza:** l'EITC supporterà l'utente nel predisporre un dossier in cui le evidenze siano in grado di "testimoniare" le esperienze ricostruite e, allo stesso tempo, le competenze identificate in termini di conoscenze e capacità. La soddisfazione del criterio consente di ottenere un giudizio positivo circa il grado di copertura delle competenze (in termini di conoscenze e capacità) da parte delle evidenze nella successiva fase di valutazione.

Le evidenze sono poi raccolte nel **Dossier delle evidenze**, documento individuale che raccoglie in modo organizzato la documentazione, che dovrà essere dotato di frontespizio con il logo dell'ente titolato, i dati della persona, un elenco numerato delle evidenze e, all'interno, le evidenze stesse.

A conclusione della fase di identificazione, l'EITC procede a registrare le informazioni nell'applicativo del Libretto formativo al fine di elaborare il "**Documento di trasparenza**", quale sintesi dei risultati della fase di identificazione, che viene rilasciato in caso di interruzione o dilazione del servizio, o su richiesta della persona nel caso in cui non si proceda alla successiva fase di valutazione.

L'EITC a conclusione della fase di identificazione:

- *consiglia di proseguire al servizio di valutazione per la validazione delle competenze* nel caso in cui i colloqui dimostrino un'esperienza adeguata e pertinente e le evidenze registrate risultino esaustive e riconducibili agli standard professionali di riferimento. L'EITC fornirà alla persona ogni elemento informativo utile, ivi incluse le eventuali indicazioni per le prassi valutative.
- *consiglia di non proseguire al servizio valutazione per la validazione delle competenze* nel caso in cui non si rilevano le condizioni minime di successo per la validazione delle competenze ricostruite. In questo caso l'EITC, procederà ad orientare la persona verso altri servizi/attività.

A conclusione della fase di identificazione, nel caso in cui l'EITC identifichi nella persona un profilo di competenze migliorabile attraverso l'erogazione di altri e diversi servizi, il soggetto titolato elabora una proposta di rafforzamento delle competenze, ad uso della persona, con finalità orientativa.

C.2.3 La valutazione

La fase di valutazione è finalizzata alla validazione delle competenze individuate in fase di identificazione e consente di ottenere il riconoscimento delle competenze individuate attraverso il rilascio del **documento di validazione**.

L'attività prevede la progettazione, la pianificazione e la verifica del possesso di singole competenze (comprendenti di tutte le conoscenze e capacità) di Figure presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali e afferenti al quadro nazionale.

L'unità minima validabile è composta da almeno una competenza (UC) così come classificata nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana.

La validazione delle competenze avviene attraverso l'impiego delle seguenti metodologie:

- **valutazione documentale** con l'esame tecnico del Documento di trasparenza e del Dossier delle evidenze;
- **valutazione diretta** attraverso lo svolgimento di un colloquio tecnico.

Si svolge presso i Centri per l'impiego, quali soggetti titolati all'erogazione del Servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze e anche presso i Centri provinciali per l'educazione degli adulti e/o gli enti bilaterali tramite specifici accordi previsti con l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI).

Il servizio è svolto da:

- un **Esperto/o di Valutazione degli Apprendimenti e delle Competenze (EVAC)**, che è il responsabile tecnico-metodologico e svolge la "Funzione Pianificazione e realizzazione delle attività valutative";

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

dovrà essere inserito nell'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti ed essere in possesso dei requisiti indicati in Sez. D;

- un **Esperto/o di Settore Professionale (ESP)** che è il referente tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali come descritte e collocate nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali e svolge la funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale; dovrà essere inserito nell'elenco degli esperti di settore ed essere in possesso dei requisiti indicati in Sez. D.

L'EVAC che eroga il servizio di valutazione/validazione non può essere la stessa persona che ha erogato il servizio di individuazione in qualità di EITC che ricopre la "Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze" a salvaguardia del principio di terzietà ed indipendenza della valutazione.

L'attività di valutazione/validazione sarà coordinata da un **Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze**, che sovrintende ed è responsabile dei servizi di Individuazione, Validazione delle competenze ed è la stessa persona di riferimento all'utente per tutto il servizio di IVC.

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), tramite i CPI, individua e nomina gli esperti EVAC ed ESP, secondo le procedure stabilite con atto del settore di competenza.

Le attività di validazione prevedono:

- valutazione del "Documento di trasparenza" e del "Dossier delle evidenze" con redazione della "Scheda di valutazione delle evidenze";
- valutazione diretta tramite lo svolgimento di un colloquio tecnico;
- formulazione e verbalizzazione degli esiti delle fasi di valutazione (documentale e diretta);
- comunicazione alla persona circa gli esiti conseguiti e ulteriori sviluppi.

Le attività vengono erogate attraverso un'analisi desk della documentazione e un colloquio con la persona per una durata massima di 8 ore e prevedono l'elaborazione di un rapporto tecnico intermedio e finale sugli esiti delle valutazioni condotte.

La durata del servizio di valutazione si riferisce alla durata complessiva delle attività desk e in presenza alla persona, erogate per le varie attività dall'**EVAC**, dall'**ESP**, dal **Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze** per l'attività di coordinamento e dall'**EITC** che comunica gli esiti del processo.

Gli esperti EVAC e ESP raccolgono la documentazione in esito alla fase di Individuazione, nello specifico il "Documento di trasparenza" e il "Dossier delle evidenze" e procedono alla valutazione documentale.

I documenti redatti vengono sottoposti ad una valutazione che ha per oggetto le singole evidenze e la loro attitudine a testimoniare le competenze (UC) cui sono associate, codificate secondo lo specifico standard di riferimento, costituito dalle Figure professionali comprese nel RRFP della Regione Toscana.

Sulla base della documentazione prodotta nella fase di identificazione si analizzano le singole competenze oggetto di possibile validazione attraverso una "**Scheda di valutazione delle evidenze**", uno strumento che permette di individuare le competenze oggetto di validazione e di valutare, in prima analisi, il livello di correttezza e attendibilità delle evidenze stesse, e successivamente, il grado di copertura della competenza a cui è associabile l'evidenza/e prodotta/e.

La predisposizione della "**Scheda di valutazione delle evidenze**", svolta dagli esperti EVAC e ESP, prevede di riportare preliminarmente le informazioni relative:

- alla Figura di riferimento, alle singole competenze da valutare (UC) e alla loro articolazione in elementi (conoscenze e capacità);
- alle evidenze prodotte nella fase di identificazione a supporto della messa in trasparenza.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Successivamente si procede alla valutazione delle evidenze condotta dagli esperti EVAC e ESP che si basa sui seguenti criteri:

- **correttezza** con cui si apprezza la validità delle evidenze rispetto alla rispondenza a caratteristiche formali definite;
- **attendibilità** con cui si apprezza il grado di certezza e fondatezza delle evidenze al quale concorre anche una valutazione in merito alle tipologie di attestazioni prodotte (prima, seconda o terza parte);
- **copertura** con cui si apprezza la correlazione tra le singole evidenze ed il possesso delle conoscenze ed abilità nelle quali si articola la competenza a cui l'evidenza è associata.

La valutazione esita nella compilazione della "Scheda di valutazione delle evidenze" secondo la seguente esplicitazione dei criteri adottati:

- **correttezza:** il criterio apprezza la validità delle evidenze rispetto a caratteristiche prevalentemente formali e conduce ad un valore espresso in SI/No. Solo le evidenze "corrette" sono sottoposte agli ulteriori criteri di valutazione. A titolo esemplificativo, se l'evidenza analizzata è costituita da un documento questo deve essere leggibile, privo di cancellature, la carta deve essere integra e devono essere leggibili date, firme, timbri e riferimenti (in caso di aziende/enti).
- **attendibilità:** il criterio apprezza il grado di certezza e fondatezza delle evidenze al quale concorre anche una valutazione in merito alle tipologie di attestazioni prodotte (prima, seconda o terza parte) con un valore da basso ad alto. Più specificatamente:
 - hanno valore basso le evidenze che si fondano esclusivamente su quanto asserito della persona ("evidenze verbali"), da rendere attraverso una autodichiarazione, "evidenze di output" di cui tuttavia la persona non possa dimostrare la paternità tramite documentazione formale correlabile all'output ed altre tipologie di evidenze per le quali non si riscontrano elementi formali necessari a classificarle come attestazione di parte seconda e terza;
 - hanno valore medio le evidenze costituite da attestati rilasciati senza la verifica di un esame finale svolto da un organismo collegiale o commissione di terza parte quali ad esempio gli attestati di frequenza, lettere di referenze del datore di lavoro piuttosto che di un dirigente di associazione di volontariato e contratti di lavoro;
 - hanno valore alto le evidenze quali certificati di qualifica rilasciati da strutture accreditate o diplomi, rilasciati a seguito di esami svolti da un organismo collegiale o commissione di terza parte documentazione di pari livello di certezza delle precedenti e simili;
- **copertura:** il criterio apprezza il grado di correlazione dei singoli elementi che compongono le competenze (conoscenze e capacità) da parte delle evidenze. Il giudizio si esprime con un valore percentuale determinato dal numero degli elementi di ciascuna competenza coperti dalle evidenze sul totale degli elementi della competenza stessa, applicando la seguente proporzione:

100	:	totale degli elementi della UC (ossia numero delle conoscenze + capacità)	=	X	:	numero degli elementi di ciascuna UC coperti dalle evidenze
-----	---	--	---	---	---	--

Nel caso in cui il criterio di "copertura" raggiunga almeno il 60% di copertura delle evidenze relative alla competenza/e di riferimento (verificato in base al numero di conoscenze e capacità che compongono la competenza), si ritiene che la persona abbia un sufficiente grado di potenziale copertura della competenza oggetto di valutazione da poter essere sottoposto alla fase successiva di valutazione diretta tramite colloquio tecnico di approfondimento, che si ritiene obbligatorio per concludere la fase di validazione.

Nel caso in cui, invece, le evidenze portate a supporto non coprano almeno il 60% della competenza/e di riferimento (verificato in base al numero di conoscenze e capacità che compongono la competenza), la

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

persona interrompe la procedura di valutazione e non accede alla valutazione diretta tramite colloquio. In tal caso si rilascia il **“Documento di trasparenza”**.

L'esito di questa prima attività di valutazione documentale viene trascritta, nella **“scheda di valutazione delle evidenze”** e nel **“verbale conclusivo della validazione”** dove si indicano per ciascuna competenza gli elementi significativi della valutazione e si identificano gli aspetti da approfondire nel colloquio tecnico.

A partire dagli esiti della valutazione documentale, gli esperti EVAC ed ESP dovranno individuare i contenuti chiave da approfondire nel corso del colloquio tecnico per accertare il potenziale possesso delle competenze oggetto di valutazione.

La valutazione diretta consiste nella realizzazione di un **colloquio tecnico** che ha l'obiettivo di approfondire gli esiti dell'analisi delle evidenze ed integrare la valutazione delle conoscenze/capacità mancanti nel caso in cui alcune evidenze risultino assenti o emerga solo una copertura parziale.

Il colloquio tecnico è una prova sostenuta da tutte le persone che accedono al servizio di valutazione diretta al fine di valorizzare le proprie competenze mediante validazione.

Il colloquio è progettato dagli esperti EVAC ed ESP sulla base dell'esito dell'analisi delle evidenze formalizzata nella **“Scheda di valutazione delle evidenze”** e nel **“verbale conclusivo della validazione”**.

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione delle evidenze, si fonda in particolare modo sull'applicazione dei criteri di attendibilità e grado di copertura e gli esiti di questa valutazione incidono sulla progettazione del colloquio. Possono esservi infatti:

- a) evidenze caratterizzate da un *elevato grado di copertura* e da un *basso grado di attendibilità* (ad esempio: una relazione auto dichiarata dalla persona può presentare un grado di copertura delle competenze massimo ma è associato ad una attendibilità-certezza minima);
- b) o, al contrario, evidenze connotate da un *elevato grado di attendibilità* e da un *basso grado di copertura* (ad esempio: un diploma tecnico sicuramente caratterizzato da un massimo grado di attendibilità/certezza ma potrebbe caratterizzarsi per un basso grado di copertura delle competenze oggetto di validazione).

In entrambi i casi il colloquio tecnico deve essere progettato tenendo conto dell'analisi di queste valutazioni con l'obiettivo di verificare l'ipotetico possesso e la totale copertura della singola competenza quando le evidenze esprimono un grado di attendibilità/certezza basso o non sono completamente coperte.

Per colloquio tecnico si intende una prova di valutazione con interazione verbale diretta, personalizzata sui punti da focalizzare emersi nella prima fase valutativa, volta a cogliere specifiche abilità e conoscenze di una o più competenze di una Figura presente nel RRFP della Regione Toscana, difficilmente o scarsamente rilevabili dalle evidenze raccolte che esprimono necessità di approfondimento e/o integrazione (in caso di copertura incompleta).

Il colloquio prevede l'individuazione di standard valutativi predefiniti che possono essere stabiliti anche sulla base delle **schede di caso** dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, laddove definite.

L'individuazione dei contenuti si basa sui risultati dell'analisi delle evidenze, condotta in particolar modo in base ai criteri di attendibilità delle evidenze ed al grado di copertura delle competenze da parte delle evidenze, individuando, a differenza dei casi, un numero limitato o più ampio di elementi da approfondire.

I risultati del colloquio sono registrati in un'apposita sezione del **“verbale conclusivo della validazione”**, che verrà firmato dagli esperti EVAC e ESP.

Sulla base dei risultati conseguiti attraverso la valutazione documentale e la valutazione diretta i risultati della fase di valutazione sono formulati attraverso un esito di validazione trascritto nel **“verbale conclusivo della validazione”**.

La persona è informata degli esiti della valutazione da parte dall' **Esperta/o all'individuazione e messa in Trasparenza delle Competenze** (EITC) che ha seguito la persona dal servizio iniziale di individuazione delle competenze.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

In funzione dei risultati complessivi della fase di valutazione sono possibili i seguenti esiti:

- **la valutazione ha consentito di apprezzare il possesso di almeno una competenza (UC):** si formalizzano gli esiti nel **“Documento di validazione”**; la persona è informata sui risultati e sulla possibilità di accedere alla procedura di certificazione;
- **la valutazione ha consentito di apprezzare il possesso di singole conoscenze e capacità ma non una UC nella sua interezza:** si rilascia una **“Scheda di attestazione di conoscenze e capacità”** quale documento di parte seconda che attesta il possesso di singole conoscenze e capacità utile ai fini del riconoscimento dei crediti; la persona è informata circa gli esiti della valutazione e della valorizzazione delle competenze;
- **la valutazione non ha consentito di apprezzare alcuna singola conoscenza e capacità:** il soggetto titolato può elaborare una proposta di completamento che sottopone alla persona e/o orientarlo ad altri servizi.

La persona in possesso del “documento di validazione” ed interessata ad accedere alla certificazione compila una apposita **“richiesta individuale di certificazione”**.

Se la persona non accede alla certificazione le attività procedono con la fase di attestazione.

In tutti i casi in cui gli esiti della validazione si riferiscono ad un’acquisizione parziale rispetto a quanto prefissato dalla persona, o in tutti i casi in cui dalla validazione emergesse un profilo di competenze migliorabile attraverso l’erogazione di altri e diversi servizi, l’ente titolato tramite l’EITC elabora una proposta di completamento che sottopone alla persona.

C.2.4 L’attestazione

Le attestazioni rilasciabili a seguito del servizio di Individuazione e Validazione sono le seguenti:

1. **Documento di trasparenza**
2. **Scheda di attestazione di conoscenze e capacità**
3. **Documento di validazione**

1. Il **“Documento di trasparenza** ha valore di parte prima e rappresenta la sintesi dei risultati della fase di identificazione e viene rilasciato in caso di interruzione o dilazione del servizio, o su richiesta della persona nel caso in cui non si proceda alla successiva fase di valutazione.

È generato dall’applicativo del Libretto Formativo, ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs 13/2013 e dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- Dati identificativi dell’ente pubblico titolare;
- Dati identificativi dell’ente titolato;
- Riferimenti normativi dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e dell’accreditamento adottati dall’ente pubblico titolare;
- Dati identificativi del destinatario: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita;
- Dati identificativi del **Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze**;
- Esperienze dichiarate;
- Evidenze a supporto;
- Competenze potenzialmente acquisite;
- Riferimenti all’Atlante del lavoro (Area di attività);
- Repertorio e qualificazione di riferimento;

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- Luogo;
- Data;
- Firma del destinatario e del **Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze.**

Il Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze avvalora l'attestazione esclusivamente nei termini di correttezza della compilazione del documento, non nei termini dei contenuti di competenza dichiarati, la cui verifica è stata svolta dall'Esperta/o all'Individuazione e messa in Trasparenza delle Competenze (EITC).

Il documento dovrà essere compilato esclusivamente attraverso il Sistema informativo della Regione Toscana al fine di assicurare il corretto tracciamento dei dati degli utenti e degli esiti della fase anche quale base dati per il "fascicolo elettronico del lavoratore" di cui agli articoli 14 e 15 del d. lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

2. La **"Scheda di attestazione di conoscenze e capacità"** è un'attestazione di parte seconda e viene rilasciata nel caso in cui la fase di valutazione abbia portato al riconoscimento di solo alcune conoscenze e capacità di una o più competenze (UC) riferite ad una o più Figure professionali quale standard professionale di riferimento.

La persona ha diritto di vedere documentati i suddetti elementi minimi che potrà utilizzare quale riconoscimento dei crediti spendibili in ingresso ad un percorso formativo per l'esonero dalla frequenza di alcune parti del percorso stesso o per un successivo percorso di validazione.

L'attestazione è firmata dal **Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze.**

Al fine di favorire un'efficace capitalizzazione degli apprendimenti finalizzata all'acquisizione di certificazioni spendibili, nel caso di possesso di "una o più scheda di attestazione di conoscenze/capacità", che completano una o più Unità di Competenza (riferite ad una o più Aree di Attività, così come descritte e repertorate nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, comprensive di tutte le conoscenze e capacità), il soggetto interessato può sostenere l'esame finale per ottenere la certificazione delle competenze.

In tal caso, la persona dovrà presentare richiesta al Centro per l'impiego al servizio di accoglienza/orientamento al fine di verificare la correttezza della richiesta sulla base di un'istruttoria tecnica.

3. Il **"Documento di validazione"** ha valore di certificazione di parte seconda ed è rilasciato dai Centri per l'impiego quali soggetti titolati all'erogazione del servizio, nel caso in cui siano state validate una o più competenze di una o più Figure Professionali o tutte le competenze di una Figura professionale quale standard professionale di riferimento.

Tale attestazione ha valore di atto pubblico e dovrà garantire i contenuti minimi richiesti dal D. Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 e il rispetto del format allegato 6 del Decreto del 30 giugno 2015.

L'intero processo di individuazione e validazione delle competenze si integra, infatti, con la procedura di riconoscimento dei crediti e costituisce la base per la valutazione del monte ore oggetto di esonero nel caso in cui la persona intende iscriversi ad un percorso formativo in funzione dei crediti in ingresso da riconoscere.

L'attestazione contiene, quali elementi minimi, oltre alle informazioni anagrafiche relative alla persona:

- dati identificati dell'ente titolare e dell'ente titolato;
- i riferimenti normativi del servizio di IVC;
- le competenze che costituiscono lo standard professionale di riferimento (qualificazione di riferimento e relativo livello EQF laddove applicabile);

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- le competenze validate;
- i codici dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni (Aree di Attività);
- informazioni relative alle modalità/contesti/esperienze di apprendimento delle competenze validate;
- informazioni relative alle modalità di valutazione delle competenze validate da parte dell'ente titolato;
- luogo, data, numero di registrazione dell'atto.

L'attestazione è firmata dal **Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze**.

Il documento di validazione è utile anche ai fini di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti nei seguenti casi:

- qualora l'utente decida di entrare in un percorso formativo dovranno essere riconosciuti i crediti in ingresso in base alle competenze validate;
- qualora la persona, in un momento successivo alla conclusione del percorso di validazione, intenda accedere al servizio di certificazione relativo alle competenze validate riferite ad una Figura o almeno una UC dovrà presentare richiesta al Centro per l'impiego al servizio di accoglienza/orientamento al fine di verificare la correttezza della richiesta sulla base di un'istruttoria. Questa procedura consente l'accesso diretto all'esame finale finalizzato al rilascio della certificazione di parte terza prevista dalla Regione.

L'esito del procedimento di Individuazione e Validazione, in caso di validazione di intere competenze e/o singole conoscenze/capacità, è registrato anche nell'applicativo del Libretto formativo.

Infine, nel caso in cui il processo di individuazione e validazione non esiti nella validazione di alcuna competenza, conoscenza o capacità, la persona potrà acquisire il Documento di Trasparenza.

C.3 Il processo di dichiarazione degli apprendimenti in ambito formale

Con l'espressione "processo di dichiarazione degli apprendimenti" si indica il servizio, attivato esclusivamente nell'ambito dei percorsi di formazione 'formale' progettati secondo gli standard regionali e che prendono a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali, con il quale il soggetto accreditato, titolare di un'azione formativa, verifica l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dal percorso.

Nello specifico, il servizio si rivolge a persone con i seguenti requisiti:

- "iscritte/i ad un percorso formativo" finanziato/riconosciuto, riferito agli standard professionali inerenti una Figura professionale e/o una o più Unità di Competenza o singole conoscenze e capacità così come descritte nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

Il processo di dichiarazione degli apprendimenti deve essere garantito dall'organismo di formazione nell'ambito del rilascio dell'accreditamento per ogni percorso formativo che prenda a riferimento gli standard previsti dal Repertorio Regionale delle Figure professionali.

La facoltà/responsabilità di rilasciare la dichiarazione viene concessa all'organismo formativo per lo svolgimento di attività formative ed è subordinata al rispetto delle regole e dei requisiti previsti per il mantenimento dell'accreditamento.

La funzione di "dichiarazione degli apprendimenti" può essere attribuita anche ad imprese che intendano realizzare percorsi formativi per i propri dipendenti qualora esse garantiscano il rispetto dei requisiti. In tal caso, la facoltà/responsabilità di svolgere la funzione di dichiarazione è concessa dall'amministrazione regionale alle imprese che realizzano attività formative per i propri dipendenti al momento dell'approvazione del progetto formativo. Per tale motivo, la dimostrazione del possesso dei requisiti per lo

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

svolgimento della funzione di dichiarazione avviene nell'ambito del processo di candidatura e della relativa valutazione da parte dell'amministrazione delle proposte formative per lo svolgimento di attività autorizzata.

Il presidio del processo di dichiarazione deve essere esplicitamente attribuito, nell'ambito dell'organismo formativo, o nell'ambito dell'impresa, alla funzione di dichiarazione degli apprendimenti, ad un responsabile interno dei processi di valutazione che ricopre il ruolo di **Esperto/o di Valutazione degli Apprendimenti e delle Competenze (EVAC)**, quale responsabile tecnico-metodologico che svolge la "Funzione Pianificazione e realizzazione delle attività valutative". L'esperto dovrà essere inserito nell'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti ed essere in possesso dei requisiti indicati in Sez. D.

Lo svolgimento di tale funzione è subordinato alla presenza del nominativo dell'incaricato nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, che l'organismo formativo deve garantire in maniera stabile e continuativa.

L'Esperto/o di Valutazione degli Apprendimenti e delle Competenze (EVAC) dovrà:

- a) garantire la coerenza tra il processo di valutazione degli apprendimenti ed il rapporto tra apprendimento e articolazione del percorso formativo;
- b) definire il dispositivo operativo di valutazione, ovvero le metodologie e modalità di valutazione per ciascuna unità formativa prevista nel percorso formativo;
- c) garantire la coerenza e la correttezza metodologica dello svolgimento delle prove intermedie previste e delle prove finali per l'eventuale rilascio delle certificazioni;
- d) garantire la correttezza del rilascio della dichiarazione degli apprendimenti con l'indicazione delle singole unità formative frequentate e delle relative prove di verifica superate.

Per mantenere la facoltà/responsabilità di svolgere la funzione di dichiarazione degli apprendimenti, gli organismi formativi accreditati hanno l'obbligo, infine, di fornire agli utenti informazioni trasparenti circa la funzione loro riconosciuta e circa il tipo di attestato conseguibile dai partecipanti in esito ai percorsi formativi erogati. La medesima responsabilità è attribuita alle imprese alle quali, nell'ambito di attività formative rivolte a propri dipendenti autorizzati dall'amministrazione regionale, sia stata attribuita la funzione di dichiarazione.

C.3.1 L'identificazione

L'identificazione degli obiettivi di apprendimento da valutare durante lo svolgimento del percorso formativo sono identificati dall'organismo formativo in sede di progettazione formativa.

L'organismo formativo è tenuto a realizzare, nell'ambito delle diverse Unità Formative del percorso, specifiche verifiche volte a valutare il conseguimento, da parte dei singoli partecipanti, degli obiettivi di apprendimento del percorso formativo. Gli obiettivi di apprendimento vengono definiti in sede di progettazione formativa in termini di conoscenze e capacità, quali elementi costitutivi delle Aree di Attività - Unità di Competenza della Figura professionale di riferimento del RRFP.

Ogni percorso formativo riferito agli standard professionali contenuti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali deve essere progettato attraverso la definizione di obiettivi di apprendimento descritti in termini di competenze (chiave e/o tecnico professionali).

Gli obiettivi di apprendimento devono essere articolati ed esplicitati nelle singole Unità Formative (UF) del percorso.

Ogni unità formativa dovrà essere identificata:

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- dall'insieme degli obiettivi di apprendimento finalizzati all'acquisizione delle competenze chiave e/o tecnico-professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità (come repertorate nelle Unità di Competenza delle Figure professionali del RRFP);
- dai contenuti formativi;
- dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
- dalle professionalità coinvolte;
- dalla descrizione dell'organizzazione e della logistica (nello specifico attrezzature e materiali necessari alle finalità didattiche);
- dalle metodologie di verifica degli apprendimenti.

Nello specifico le metodologie di verifica degli apprendimenti dovranno esplicitare:

- le tipologie di prove intermedie;
- le modalità di valutazione.

La coerenza delle metodologie di verifica degli apprendimenti sarà sottoposta a valutazione da parte dell'amministrazione regionale in sede di valutazione dei progetti.

C.3.2 La valutazione

La valutazione degli apprendimenti deve essere prevista ed erogata ad ogni singolo partecipante iscritto ad un percorso formativo riferito agli standard regionali al fine di verificare se e in che misura gli obiettivi di apprendimento dell'intervento formativo articolato in Unità Formative e definiti in termini di conoscenze e capacità sono stati effettivamente raggiunti.

La valutazione dovrà essere erogata a conclusione di ogni singola Unità Formativa prevista nel percorso formativo con lo svolgimento delle prove intermedie previste nel progetto.

La tipologia delle prove di verifica può essere varia e viene identificata dai docenti esperti della materia grazie al supporto e al coordinamento dell'EVAC, selezionando gli strumenti più idonei ad evidenziare gli apprendimenti specifici di ciascun segmento formativo (questionari, elaborati, simulazioni, prove tecnico pratiche, etc.).

Il superamento delle prove intermedie a conclusione di ogni singola Unità Formativa permette il rilascio al corsista (che ne faccia richiesta) di una **Dichiarazione degli apprendimenti** (in riferimento a conoscenze/capacità acquisite nel percorso formativo).

La Dichiarazione di apprendimenti sarà rilasciata, solo ed esclusivamente a seguito della conclusione positiva di una o più unità formative.

Nel caso di interruzione del percorso formativo (finalizzato a certificazione di competenze o qualifica) prima della sua conclusione, l'organismo formativo dovrà rilasciare le dichiarazioni di apprendimenti relative alle UF superate positivamente.

Il completamento di un percorso formativo e il superamento delle verifiche di apprendimento in esso previste di per sé non dà luogo a certificazione di competenze, per la quale invece è necessario che sia verificata, attraverso una prova d'esame svolta davanti ad una Commissione di esame nominata dall'amministrazione regionale, la capacità di realizzare la performance caratteristica dell'Area/e di Attività della Figura professionale di riferimento.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

C.3.3 L'attestazione

La "dichiarazione degli apprendimenti" rappresenta anche l'attestazione rilasciata a seguito di superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso formativo.

L'attestazione, che ha valore di parte seconda, viene rilasciata, nei seguenti casi:

- al termine dei percorsi di formazione formale per i quali non è prevista l'attivazione di un processo di certificazione di competenze;
- al termine di percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenze, in caso di interruzione del percorso formativo prima della sua conclusione;
- al termine di percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenze in caso di mancato superamento dell'esame finale.

La modulistica per tali tipologie di attestazioni è definita dal settore regionale competente nel rispetto degli standard minimi nazionali di trasparenza e leggibilità delle competenze ed è approvata con Decreto Dirigenziale.

La dichiarazione degli apprendimenti viene predisposta su specifico format regionale in cui si riporta l'indicazione del percorso formativo frequentato e delle conoscenze e capacità acquisite.

La dichiarazione degli apprendimenti si differenzia dall'attestato di frequenza, in quanto quest'ultimo costituisce un attestato che viene rilasciato in esito ad un percorso formativo che non si riferisce al Repertorio Regionale delle Figure Professionali oppure nel caso di mancato superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso che si riferisce al Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

L'Organismo di formazione si impegna a garantire agli allievi le medesime possibilità di conseguimento della dichiarazione degli apprendimenti per ciascuna UF al fine di agevolare il processo di certificazione delle competenze.

La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile:

- all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale come credito formativo per l'ingresso in altri percorsi formativi formali, al fine di sviluppare le conoscenze/capacità e/o le competenze mancanti necessarie all'acquisizione di un certificato di competenza o di una qualifica;
- ai fini dell'accesso diretto ad un esame finalizzato ad ottenere la certificazione delle competenze.

Al fine di favorire un'efficace capitalizzazione degli apprendimenti finalizzata all'acquisizione di certificazioni spendibili, nel caso di possesso di "una o più dichiarazioni di apprendimenti" e/o altre attestazioni valide che completano una o più Unità di Competenza (riferite ad una o più Aree di Attività, così come descritte e repertorate nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, comprensive di tutte le conoscenze e capacità) e/o una o più Figure professionali, il soggetto interessato può sostenere l'esame finale per ottenere la certificazione delle competenze. A tale scopo la persona dovrà presentare richiesta al Centro per l'impiego al servizio di accoglienza/orientamento al fine di verificare la correttezza della richiesta sulla base di un'istruttoria tecnica.

C.4 Il processo di certificazione delle competenze

Con l'espressione "processo di certificazione delle competenze" si indica il servizio di formale accertamento finalizzato al rilascio di un "certificato", quale attestazione di parte terza con valore di atto pubblico, relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o acquisite anche in contesti non formali ed informali validate tramite i servizi di "individuazione e validazione".

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Il servizio di certificazione delle competenze è attivato su richiesta individuale del soggetto interessato o dall'organismo formativo a conclusione del percorso formativo.

La procedura prevede il ricorso ad un esame erogato da una Commissione nominata dall'Amministrazione regionale (UTR), quale soggetto terzo rispetto all'organismo formativo che ha erogato il percorso formativo oppure al centro per l'impiego per il servizio di "individuazione e validazione".

L'oggetto del servizio di certificazione sono esclusivamente le Unità di Competenza delle Figure inserite nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana (RRFP) e associate al Quadro Nazionale. La certificazione può riguardare singole Unità di competenza di una Figura Professionale o l'intera Figura Professionale.

Sono esclusi gli standard professionali compresi nel Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata (RRFR) attinenti ai percorsi formativi per l'esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni, salvo diverse disposizioni.

Nello specifico, il servizio si rivolge a persone che provengono da:

a) Servizio di formazione formale

a.1 persone che abbiano positivamente completato il percorso formativo finalizzato allo sviluppo di almeno un'Unità di Competenza o un'intera Figura Professionale presente nel RRFP che abbiano superato positivamente le prove di valutazione intermedia del percorso ed in regola con la percentuale di frequenza al percorso (requisiti di ammissione all'esame).

b) Servizio di individuazione e validazione delle competenze

b.1 persone in possesso del "documento di validazione" a conclusione del "servizio di individuazione e validazione delle competenze", a cui siano state validate almeno un'Unità di Competenza o un'intera Figura Professionale presente nel RRFP;

b.2 persone in possesso di attestazioni di seconda e/o terza parte rilasciate dal Sistema Regionale delle Competenze, che possono accedere direttamente all'esame di certificazione.

Nello specifico, le persone devono aver concluso positivamente l'istruttoria della "richiesta individuale di certificazione" prevista in fase di accoglienza al centro per l'impiego ed essere in possesso di "una o più dichiarazioni di apprendimenti" (da percorso formale) e/o "una o più schede di conoscenze/capacità" e/o un "documento di validazione" (da percorso di "individuazione e validazione") e/o "uno o più certificati di competenza" (da percorso formale) che attestino la copertura di almeno una o più Unità di Competenza (riferite ad una o più Aree di Attività comprensive di tutte le conoscenze e capacità) e/o un'intera Figura professionali, così come descritta nel Repertorio delle Figure Professionali della Regione Toscana".

Il servizio di certificazione è formalizzato in una procedura regolata da standard minimi che garantisce la qualità del processo e concorre a garantire la validità di quanto certificato in termini di coerenza rispetto al sistema complessivo di standard regionali (standard professionali, standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi, standard relativi ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze) e, in tal senso, la leggibilità e la spendibilità delle certificazioni.

La responsabilità del controllo del rispetto degli standard di processo per la certificazione delle competenze e quindi la garanzia della validità di quanto viene certificato spetta all'amministrazione regionale.

Nell'ambito del processo di certificazione delle competenze, la Regione Toscana garantisce le funzioni di:

- controllo della correttezza formale della procedura d'esame attraverso il presidente della Commissione di esame, che è anche responsabile della certificazione ed è individuato dall'amministrazione che ne accerta le competenze;
- disponibilità del personale idoneo alle funzioni previste nella fase di valutazione come indicato nelle sezioni specifiche;

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- presenza di procedure definite atte ad assicurare il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e correttezza nell'organizzazione ed erogazione delle attività di valutazione;
- costituzione delle Commissioni di esame quali organismi collegiali per le prove di valutazione;
- spazi dedicati, conformi alle norme di legge e, laddove necessario, dotati delle idonee attrezzature per lo svolgimento delle prove di valutazione;
- rispondenza delle certificazioni agli standard definiti a livello nazionale, indipendentemente dal soggetto che materialmente le predispone;
- presenza di procedure e supporti informativi per assicurare la realizzazione e la qualità del servizio nonché il tracciamento e la conservazione degli esiti delle prassi di valutazione.

La Regione definisce, inoltre:

- i requisiti per l'accesso all'esame per la certificazione nell'ambito dei diversi contesti di apprendimento nei quali trova applicazione la procedura di Certificazione;
- indicazioni metodologiche per l'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più Figure professionali presenti nel RRFP;
- procedure per assicurare il tracciamento degli esiti delle prassi di valutazione.

Il servizio si realizza nelle seguenti fasi:

- identificazione
- valutazione
- attestazione

Per l'erogazione del servizio di *Certificazione delle competenze* rivolto a candidati provenienti dal servizio di Individuazione e Validazione, la Regione prevede in un primo periodo transitorio, ovvero fino al 31 dicembre 2020, progetti e/o programmi finanziati che individuano specifici target, come definiti nel paragrafo C.1, anche in funzione delle priorità che a livello nazionale e regionale sono state poste nell'erogazione di tali servizi.

C.4.1 L'identificazione

La fase di identificazione ha l'obiettivo di individuare le competenze da sottoporre ad accertamento e valutazione in sede di Commissione di esame.

La fase di identificazione prevede le seguenti attività:

1. Richiesta di attivazione della procedura di certificazione delle competenze
2. Istruttoria delle richieste e nomina della Commissione di esame
3. Individuazione delle competenze da accertare in sede di valutazione finale

C.4.1.1 Richiesta di attivazione della procedura di certificazione delle competenze

La procedura di certificazione si attiva solo a seguito dell'avvenuta accettazione della "richiesta individuale di certificazione" necessaria al fine di procedere alla fase di istruttoria delle richieste ed alla nomina della Commissione di esame.

Il soggetto titolato cui è in carico la persona che intende richiedere una procedura di formale accertamento delle competenze deve presentare la richiesta all'Ufficio Territoriale Regionale (di seguito UTR) di competenza.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Le modalità di attivazione differiscono in base alle seguenti tipologie:

- A. Attivazione della procedura di certificazione a conclusione di un servizio di formazione formale
- B. Attivazione della procedura di certificazione da servizio di Individuazione e Validazione delle competenze.

A. Attivazione della procedura di certificazione a conclusione di un servizio di formazione formale

La richiesta di attivazione della procedura spetta all'organismo formativo che ha in carico gli iscritti al percorso di formazione formale finalizzato alla certificazione di almeno un'Unità di Competenza o un'intera Figura Professionale presente nel RRFP. In tal caso la "Scheda di iscrizione al percorso formativo" vale come richiesta di individuale di certificazione.

L'organismo formativo, soggetto titolato che ha in carico la persona che intende accedere all'esame per la certificazione delle competenze oggetto del percorso, provvede ad inviare all'UTR di competenza la "richiesta di nomina della Commissione di esame", secondo un format regionale.

Il format dovrà indicare:

- denominazione del percorso formativo di riferimento;
- denominazione del settore economico regionale;
- denominazione e codice della Figura Professionale presente nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana in caso di esame per il rilascio di qualifica oppure codice e denominazione delle singole Unità di Competenze (e denominazione e codice della/e Figura/e professionali) in caso di esame per il rilascio di certificato di competenze;
- numero allievi ammessi al percorso formativo;
- luogo e calendario degli esami;
- descrizione delle sedi di svolgimento degli esami con descrizione delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento della prova pratica;
- nominativo del Coordinatore/direttore del corso;
- nominativo dell'Esperta/o di Valutazione degli apprendimenti e delle Competenze (EVAC)²⁸ quale responsabile interno dei processi di valutazione dell'organismo di formazione, che ha coordinato le prove intermedie e la predisposizione delle prove finali per la certificazione delle competenze.

La richiesta di Commissione dovrà essere trasmessa almeno sessanta giorni prima della data di realizzazione delle prove di esame.

B. Attivazione della procedura di certificazione da servizio di Individuazione e Validazione delle competenze

La richiesta di attivazione della procedura di certificazione spetta al centro per l'impiego che ha in carico la persona nel "servizio di individuazione e validazione".

Il Centro per l'impiego, nella persona del Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze trasmette la "richiesta individuale di certificazione" all'UTR di competenza entro dieci giorni dal rilascio da parte della persona.

²⁸

In caso di esame in esito ad un percorso formativo, l'esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze è individuato tra gli iscritti nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale ed è designato direttamente dall'organismo formativo nella persona che ricopre il ruolo di responsabile interno dei processi di valutazione.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

La procedura di attivazione si differenzia sulla base ai seguenti requisiti:

b. 1 persone in possesso di “documento di validazione” a conclusione del “servizio di individuazione e validazione delle competenze”, a cui siano state validate almeno un’Unità di Competenza o un’intera Figura Professionale presente nel RRF.

Il Centro per l’impiego, soggetto titolato al “servizio di individuazione e validazione” nella persona del **Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze** trasmette all’UTR di competenza per ogni singola persona a cui risulta validata una o più Unità di Competenza e/o Figura professionale e che si dichiara interessata a procedere alla certificazione:

- la “richiesta individuale di certificazione”;
- il “Documento di validazione” che attesta il potenziale possesso di singole UC e/o Intera Figure professionale/i.

b.2 persone in possesso di attestazioni di seconda e/o terza parte rilasciate dal Sistema Regionale delle Competenze, che possono accedere direttamente all’esame di certificazione.

Il Centro per l’impiego, nella fase di accoglienza al servizio di “individuazione e validazione delle competenze” raccoglie anche le “*richieste individuali di certificazione*” rivolte a persone in possesso delle seguenti attestazioni:

- “una o più dichiarazioni di apprendimenti” (da percorso formale) e/o “una o più schede di conoscenze/capacità” e/o un “documento di validazione” (da percorso di “individuazione e validazione”) e/o “uno o più certificati di competenza” (da percorso formale) che attestino la copertura di almeno una o più Unità di Competenza (riferite ad una o più Aree di Attività comprensive di tutte le conoscenze e capacità) e/o un’intera Figura professionali, così come descritta nel Repertorio delle Figure Professionali della Regione Toscana”.

Questa fase permette di accedere direttamente alla procedura di certificazione delle competenze nel caso in cui la persona sia in possesso di attestazioni di seconda e/o terza parte rilasciate dal Sistema Regionale delle Competenze, al fine di favorire la massima capitalizzazione e attribuzione di valore agli apprendimenti/competenze già acquisite anche in ottica di efficacia e ottimizzazione delle risorse.

Il centro per l’impiego, soggetto titolato al “servizio di individuazione e validazione”, nel caso di esito positivo dell’istruttoria, nella persona del **Responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze**, trasmette all’UTR di competenza:

- la “richiesta individuale di certificazione”;
- “una o più dichiarazioni di apprendimenti” e/o “una o più schede di conoscenze/capacità” e/o un “documento di validazione” e/o “uno o più certificati di competenza” che attestano il potenziale possesso di singole UC e/o intera Figure professionale/i.

C.4.1.2 Istruttoria delle richieste e nomina della Commissione di esame

La fase di istruttoria e programmazione degli esami differisce in base alle seguenti tipologie di Commissioni di esame:

- A. Commissione di esame in esito ad un servizio di formazione formale
- B. Commissione di esame in esito ad un servizio di Individuazione e validazione delle competenze

A. Commissione di esame in esito ad un servizio di formazione formale

La “Commissione in esito ad un servizio di formazione formale” è nominata dall’UTR di competenza ed è rivolta ai partecipanti di un percorso formativo finanziato e/o riconosciuto inerente gli standard professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana; sono ammessi,

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

inoltre, anche un numero limitato di candidati esterni provenienti dal servizio di Individuazione e Validazione.

I **candidati esterni** sono ammessi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- medesimo standard professionale di riferimento oggetto della certificazione delle competenze;
- persone rispondenti ai requisiti di cui al punto b.1 e b.2 del paragrafo C.4.1.1 a cui siano state validate/riconosciute almeno un'Unità di Competenza o un'intera Figura Professionale;
- il numero massimo dei candidati esterni non potrà essere superiore ad 1/4 del numero degli allievi ammessi al percorso formativo. Inoltre, nel caso in cui gli allievi ammessi all'esame siano meno di 15, il numero di candidati esterni non dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non determinare oneri aggiuntivi all'organismo formativo connessi al passaggio a tariffe superiori per i componenti delle Commissioni esterne previsti²⁹. Nella determinazione del numero, in caso di decimali, si prevede l'arrotondamento per eccesso. A titolo esemplificativo, in caso di esame per la certificazione di competenze in esito ad un percorso formativo finanziato/riconosciuto per 20 partecipanti ammessi, possono essere inseriti quali candidati "esterni" massimo 5 persone provenienti dai servizi di Individuazione e validazione. La sessione di esame avrà quindi 25 candidati totali.

Nel caso in cui le "richieste individuali di certificazione" superino il numero di posti disponibili, verrà organizzata una specifica **"Commissione in esito ad un servizio di individuazione e validazione"**. L'istruttoria della domanda verrà verificata in base alla data di ricezione delle richieste individuali.

B. Commissione di esame in esito ad un servizio di Individuazione e validazione delle competenze

La "Commissione in esito ad un servizio di Individuazione e validazione delle competenze" è nominata dall'UTR di competenza ed è rivolta alle persone provenienti dal servizio di "Individuazione e Validazione delle competenze" che rispettano i requisiti definiti in sezione b.1. e b.2 di cui al paragrafo C.4.1.1 e che non possono accedere all'esame in esito al servizio di formazione formale poiché non presenti sessioni di esame in esito a percorsi formativi o poiché non sussistono le condizioni indicate al punto A - *Commissione di esame in esito ad un servizio di formazione formale* del presente paragrafo.

La Regione potrà altresì promuovere specifici accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale e con gli enti bilaterali al fine di organizzare specifiche sessioni di esame.

Entro tre mesi dalla "richiesta individuale di certificazione" proveniente dal Centro per l'impiego di competenza, l'UTR deve dare riscontro alla persona sulla possibilità di essere ammesso a sostenere l'esame come candidato esterno in una Commissione in esito ad un servizio di formazione formale.

L'UTR di competenza si attiva per individuare sessioni di esame per la certificazione delle competenze al termine di percorsi di formazione formale (sia finanziati che riconosciuti) previsti entro 9 mesi dalla data di ricezione della richiesta individuale di certificazione.

L'individuazione delle sessioni di esame avviene anche attraverso la consultazione dell'elenco dei percorsi formativi nel Catalogo dell'offerta formativa regionale di cui al paragrafo B.4 e in collaborazione con gli altri UTR in tutto il territorio regionale nel caso non siano previsti esami nel territorio di competenza.

Potranno verificarsi i seguenti casi:

- a) qualora l'UTR individui sessioni d'esame in esito a **percorsi formativi finanziati** che si svolgono nei tempi suindicati (9 mesi dalla ricezione della richiesta individuale di accesso diretto alla certificazione) e in cui vi è disponibilità per l'ammissione di candidati esterni (nei limiti consentiti dal numero massimo) propone alla persona la data in cui si svolge l'esame. Se la persona accetta, viene ammesso come candidato esterno senza oneri a suo carico.

²⁹

DGR 1343/2017 "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020"

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- b) qualora l'UTR individui sessioni d'esame in esito a **percorsi formativi riconosciuti**, che si svolgono nei tempi suindicati (9 mesi dalla ricezione della richiesta individuale di accesso diretto alla certificazione) e in cui vi è disponibilità per l'ammissione di candidati esterni (nei limiti consentiti dal numero massimo) propone alla persona la data in cui si svolge l'esame ed lo informa del costo previsto nella misura indicata al punto A - *Commissione di esame in esito ad un servizio di formazione formale* del presente paragrafo. Se il soggetto accetta, viene ammesso come candidato esterno.
- c) qualora l'UTR individui sessioni d'esame che si svolgono in tempi superiori ai termini sopra indicati, propone al richiedente la data in cui si svolge l'esame. Se il soggetto accetta la proposta, viene ammesso come candidato esterno alla Commissione in esito al percorso formativo individuato.

La persona può richiedere un'altra data solo per giustificati motivi e oggettivi impedimenti (es. motivi di salute) che dovrà certificare; in caso contrario perde il diritto all'ammissione all'esame.

Qualora nell'arco dei tre mesi dalla ricezione della "richiesta individuale di certificazione" non si verificano i casi di cui al punto a), b) e la persona non accetti la proposta di cui al punto c) l'UTR si attiverà per richiedere al Settore regionale competente l'organizzazione di una specifica sessione di esame per la "Commissione in esito ad un servizio di individuazione e validazione".

In tal caso, il Settore regionale competente esaminerà le "richieste individuali di certificazione" provenienti dagli UTR e programmerà specifiche sessioni d'esame, in base ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi per le persone che intendono accedere ad esami finalizzati ad ottenere la medesima certificazione/qualificazione. Successivamente l'UTR provvederà alla nomina della Commissione entro 9 mesi dalla data di richiesta individuale di accesso diretto alla certificazione presentata al Centro per l'impiego.

Il Settore regionale competente organizza la sessione di esame per la Commissione di esame in esito ad un servizio di Individuazione e Validazione coordinandosi con l'UTR del territorio di riferimento.

C.4.1.3 Individuazione delle competenze da accertare in sede di valutazione finale

La fase di individuazione delle competenze segue una procedura differenziata in base alla tipologia di Commissione:

- A. Commissione di esame in esito ad un servizio di formazione formale
- B. Commissione di esame in esito ad un servizio di Individuazione e validazione delle competenze

A. Commissione di esame in esito ad un servizio di formazione formale

Nel caso di "**Commissione in esito ad un servizio di formazione formale**" l'individuazione delle competenze da accertare in sede di esame finale con la Commissione spetta all'organismo formativo, soggetto titolato che ha in carico i soggetti richiedenti la procedura di certificazione.

Almeno sessanta giorni prima della data di realizzazione delle prove di esame, l'organismo formativo, soggetto titolato che ha in carico la persona che intende accedere all'esame per la certificazione delle competenze oggetto del percorso, provvede ad inviare all'UTR di competenza la "richiesta di nomina della Commissione di esame" (secondo un format regionale) come indicato al paragrafo "*richiesta di attivazione della procedura di certificazione*".

Nel caso in cui l'UTR a seguito di istruttoria preveda l'inserimento di candidati esterni nel numero massimo stabilito, deve provvedere ad informare l'organismo di formazione dell'inserimento di "candidati esterni" in possesso dei requisiti di cui ai punti b.1 e b.2 del paragrafo C.4.1.1.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

L'UTR provvede ad inviare all'Organismo formativo, entro e non oltre trenta giorni dalla "richiesta di nomina di Commissione" la seguente documentazione inerente i "candidati esterni" in possesso dei requisiti di cui ai punti b.1 e b.2:

- la/le "richiesta individuale di certificazione"
- il "Documento di validazione" che attesta il potenziale possesso di singole UC e/o Intera Figura professionale/i per i soggetti di cui ai requisiti al punto b.1
- "una o più dichiarazioni di apprendimenti" e/o "una o più schede di conoscenze/capacità" e/o un "documento di validazione" e/o "uno o più certificati di competenza che attestino la potenziale copertura di almeno una o più Unità di Competenza e/o Intera Figure professionale/i per i soggetti di cui ai requisiti al punto b.2

Entro quindici giorni antecedenti la data di svolgimento delle prove di esame l'organismo di formazione, con il supporto dell'EVAC, dovrà trasmettere all'UTR di competenza la documentazione relativa alla formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento delle persone in possesso dei requisiti di cui al punto a.1 e degli esiti del servizio di individuazione e validazione per le persone in possesso dei requisiti di cui ai punti b.1 e b.2. del paragrafo C.4.1.1 oltre che la progettazione delle prove di esame come indicato al successivo paragrafo C.4.2.1. Inoltre, per le persone di cui al punto a.1 dovranno essere verificati il rispetto dei requisiti di ammissione di esame in merito alla percentuale di assenza consentita per ogni singolo partecipante. Nello specifico, la documentazione da produrre è la seguente:

- formalizzazione degli esiti e proposta di prove di esame;

A tale scopo l'organismo formativo predispone e trasmette le seguenti sezioni del "verbale di esame" per tutti i candidati ammessi all'esame, compreso i "candidati esterni" se previsti:

- sezione "prospetto"
- sezione "fase preparatoria"

Nella formalizzazione degli esiti dell'apprendimento l'organismo di formazione deve accertare il rispetto dei requisiti di accesso all'esame:

- Frequenza: in caso di persone che hanno frequentato un percorso formativo, sono ammessi a sostenere gli esami per il rilascio di qualifica professionale o certificato di competenze i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo del percorso formativo e, all'interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage, laddove previsto. Tali percentuali devono essere calcolate sul totale delle ore previste dal percorso formativo finalizzato al rilascio di attestato di qualificazione/certificato di competenze. Nel caso di riduzione del monte ore dovuto al riconoscimento di crediti in ingresso, la % di frequenza minima si applica sul nuovo monte ore. La percentuale minima di presenza al percorso formativo può variare nell'ambito di percorsi derivanti da norme a carattere nazionale e/o per filiere formative specifiche per i quali si applicano i riferimenti previsti dalle rispettive normative. L'Amministrazione competente può derogare a tali percentuali in caso di eccezionalità e di comprovate motivazioni fornite dai docenti, sulla base del profilo del partecipante. La relazione di deroga all'ammissione alla verifica finale, debitamente sottoscritta dal responsabile del progetto, deve essere portata a conoscenza della Commissione di verifica ed allegata al verbale della Commissione stessa.
- Valutazione intermedia: in caso di persone che hanno frequentato un percorso formativo, la valutazione intermedia del percorso formativo deve raggiungere almeno il 60/100. Tale punteggio è dato dalla media aritmetica delle tre valutazioni riferite all'andamento del percorso, la valutazione degli apprendimenti a fine Unità Formativa (escluso UF Stage) e la valutazione della Unità Formativa dello stage. In caso di percorsi provenienti dal servizio di Individuazione e Validazione la valutazione intermedia ai fini della valutazione finale si applica nel punteggio massimo (100/100), poiché si intende riferito al completamento con successo della fase di individuazione e validazione.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Non sono previsti requisiti di ammissione aggiuntivi al servizio di certificazione per tutti i soggetti che hanno usufruito di un “servizio di individuazione e validazione delle competenze”.

Inoltre, l’organismo di formazione dovrà trasmettere la documentazione relativa alla progettazione delle prove di esame nelle modalità indicate al successivo paragrafo C.4.2.1 *La progettazione delle prove di esame*.

L’UTR verificata la completezza della documentazione, la trasmette al Presidente di Commissione di esame, per la verifica della coerenza agli standard regionali.

La data di partecipazione alle prove di esame deve pervenire ai candidati all’esame con un preavviso di almeno 30 giorni.

B. Commissione di esame in esito ad un servizio di Individuazione e validazione delle competenze

Nel caso di “**Commissione in esito ad un servizio di individuazione e validazione**” l’individuazione delle competenze da accertare in sede di esame spetta direttamente alla Commissione di esame (ad esclusione del Presidente).

Il Settore regionale competente a seguito della nomina dei membri della Commissione da parte dell’UTR, dovrà trasmettere agli stessi la documentazione in esito alla procedura di validazione delle competenze dei soggetti in possesso dei requisiti b.1 e b.2 del paragrafo C.4.1.1 che ne hanno fatto richiesta, nello specifico:

- la/le “richiesta individuale di certificazione”
- il “Documento di validazione” che attesta il potenziale possesso di singole UC e/o Intera Figura professionale/i per i soggetti di cui ai requisiti al punto b.1
- “una o più dichiarazioni di apprendimenti” e/o “una o più schede di conoscenze/capacità” e/o un “documento di validazione” e/o “uno o più certificati di competenza che attestino la potenziale copertura di almeno una o più Unità di Competenza e/o Intera Figura professionale/i per i soggetti di cui ai requisiti al punto b.2

La Commissione (ad esclusione del Presidente) dovrà elaborare entro quindici giorni antecedenti la data di svolgimento delle prove di esame, la documentazione relativa alla formalizzazione del raggiungimento degli esiti del servizio di individuazione e validazione per le persone in possesso dei requisiti di cui ai punti b.1 e b.2. e la progettazione inerente le prove di esame di cui al successivo paragrafo C.4.2.1. Nello specifico, la documentazione da produrre è la seguente:

- Formalizzazione degli esiti a seguito di “servizio di individuazione e validazione”.

La Commissione di esame (ad esclusione del Presidente) si riunisce in una “sessione preparatoria dell’esame finale” al fine di raccogliere e trascrivere i dati dei candidati, formalizzare gli esiti di apprendimento e predisporre le prove di esame.

Non sono previsti requisiti di ammissione aggiuntivi al percorso di certificazione per tutti i soggetti che hanno usufruito di un “servizio di individuazione e validazione delle competenze”.

La valutazione intermedia ai fini della valutazione finale si applica alle persone ammesse all’esame a seguito di validazione delle competenze nel punteggio massimo (100/100), poiché s’intende riferito al completamento con successo della fase di individuazione e validazione.

Analizzata la documentazione trasmessa dalla Regione, la Commissione predispose le seguenti sezioni del “verbale di esame” (nel format regionale):

- sezione “prospetto”
- sezione “fase preparatoria”.

La “sessione preparatoria all’esame finale” prevede, inoltre la progettazione di dettaglio delle prove compresa della documentazione da somministrare ai candidati in sede di esame. La sessione prevede il coinvolgimento dell’Esperto/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC) e

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

dell'Esperto/i di settore professionale (ESP) per una durata massima di 2 giornate per ogni membro di Commissione (escluso il Presidente di Commissione) e può svolgersi sia con incontri in presenza sia a distanza. La durata della sessione preparatoria non è prevista nello standard di durata delle sessioni di esame, ma si considera aggiuntiva allo stesso.

La documentazione relativa alla progettazione delle prove di esame dovrà essere trasmessa nelle modalità indicate al successivo paragrafo *C.4.2.1 La progettazione delle prove di esame*.

Il Settore regionale competente verificata la completezza della documentazione, la trasmette al Presidente di Commissione di esame, per la verifica della coerenza agli standard regionali.

La data di partecipazione alle prove di esame deve pervenire ai candidati all'esame con un preavviso di almeno 30 giorni.

C.4.2 La valutazione

La fase ha l'obiettivo di accertare attraverso una valutazione diretta le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali anche in esito alla validazione tramite i servizi di "individuazione e validazione" al fine di rilasciare una qualificazione di un'intera Figura professionale e/o certificare le competenze relative a una o più Figure professionali presenti nel RRFP.

La valutazione prevede obbligatoriamente il ricorso allo svolgimento di un esame erogato da una Commissione nominata dall'UTR, quale soggetto terzo rispetto all'organismo di formazione che ha erogato il percorso formativo oppure al centro per l'impiego che ha erogato il servizio di "individuazione e validazione".

La fase di valutazione diretta deve essere realizzata mediante:

- il presidio metodologico delle diverse attività di svolgimento dell'esame;
- la realizzazione di un sistema di valutazione delle Unità di Competenza coerente con i contenuti delle stesse, in termini di tipologie di prove e di modalità di effettuazione delle stesse;
- la presenza delle funzioni di presidio nazionali di cui al D. Lgs. 13/2013 (funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative e funzione di realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze);
- il rispetto degli standard di trasparenza per la formulazione delle certificazioni.

La valutazione diretta prevede il ricorso a prassi valutative atte a garantire i principi di collegialità oggettività, terzietà e indipendenza.

C.4.2.1 La progettazione delle prove di esame

La titolarità della progettazione delle prove di esame per la certificazione delle competenze differisce in base alla tipologia di Commissione, come indicato nel paragrafo C.4.1.3. - *"Individuazione delle competenze da accertare in sede di valutazione finale"*:

- Nel caso di **"Commissione in esito ad un servizio di formazione formale"** la progettazione delle prove per la valutazione delle competenze spetta all'organismo formativo, soggetto titolato che ha in carico tutti i soggetti richiedenti la procedura di certificazione, compresi i "candidati esterni" nella misura stabilita. I costi dell'attività di progettazione sono a carico dell'organismo formativo, soggetto titolato, all'erogazione del percorso formativo finanziato/riconosciuto.
- Nel caso di **"Commissione in esito ad un servizio di individuazione e validazione"** la progettazione delle prove per la valutazione delle competenze spetta direttamente alla Commissione di esame. Le attività della progettazione sono svolte nella "sessione preparatoria all'esame finale" per una

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

durata massima di 2 giornate per ogni membro di Commissione (escluso il Presidente di Commissione) e può svolgersi sia con incontri in presenza sia a distanza. I costi sono a carico della Regione.

La progettazione delle prove prevede due momenti di stesura:

1. Una progettazione delle prove per la certificazione delle competenze previste (secondo un format regionale) che deve tenere conto dei diversi contesti di acquisizione dei candidati all'esame.
2. Predisposizione della documentazione di dettaglio delle prove da somministrare ai candidati in sede di esame per ogni singola prova prevista con le relative griglie di valutazione, secondo gli standard regionali definiti

La progettazione delle prove di cui ai punti 1) e 2) deve essere inviata all'UTR di competenza/al Settore regionale competente entro quindici giorni antecedenti la data di svolgimento delle prove di esame al fine di verificare la completezza della documentazione e trasmettere la stessa al Presidente di Commissione di esame, per la verifica della coerenza del sistema di progettazione delle prove secondo gli standard regionali (ad esclusione della Commissione esclusiva in esito ad un servizio di individuazione e validazione).

La progettazione delle prove di esame è predisposta e coordinata **dall'Esperto/o di Valutazione degli apprendimenti e delle Competenze (EVAC)**, iscritta/o nell'Elenco regionale, quale responsabile interno dei processi di valutazione dell'organismo di formazione per la **"Commissione in esito ad un servizio di formazione formale"** e quale membro di Commissione per la **"Commissione in esito ad un servizio di individuazione e validazione"**.

L'EVAC, per la definizione e stesura dei contenuti delle prove si avvale dei docenti ed esperti di contenuto che hanno erogato le Unità Formative caratteristiche del percorso formativo per la **"Commissione in esito ad un servizio di formazione formale"** e delle **Esperte/i di Settore Professionale (ESP)** nel caso di **"Commissione in esito ad un servizio di individuazione e validazione"**.

L'EVAC ricopre la funzione di esperto metodologo quale garanzia, in termini di responsabilità, della fase di valutazione del processo di certificazione e l'ESP costituisce il presidio e la garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione.

La progettazione delle prove di valutazione deve assicurare un sistema di valutazione delle singole competenze (Unità di competenza/Ada) coerente con i contenuti delle stesse, in termini di prove e di modalità di effettuazione delle stesse.

La progettazione delle prove deve rispettare le seguenti indicazioni metodologiche.

Il riferimento per la valutazione è rappresentato dagli standard del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) e deve essere progettato in relazione all'oggetto specifico della certificazione:

- A. SINGOLE UC: quando si tratta di verificare il possesso di TUTTE le capacità e conoscenze corrispondenti ad una o più Unità di Competenza di una Figura Professionale regionale;
- B. INTERA FIGURA PROFESSIONALE: quando si tratta di verificare il possesso di TUTTE le capacità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di tutte le Unità di Competenza di una Figura Professionale regionale.

Il sistema di valutazione deve focalizzarsi sulla rilevazione del livello di padronanza (*performance*) con cui il candidato è in grado di svolgere le principali prestazioni (relative ad Aree di attività) necessarie per realizzare prodotti/servizi caratterizzanti la Figura di riferimento.

Il set di prove di valutazione assume pertanto la prestazione e il prodotto/servizio risultante dalla prova, come espressione misurabile delle competenze possedute dall'allievo e agite in una situazione assimilabile e sufficientemente rappresentativa di quelle che caratterizzano il contesto lavorativo/professionale di riferimento della Figura Professionale.

A tal fine è necessario prevedere:

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- l'erogazione di almeno una **prova prestazionale**, considerata la prova cardine per la valutazione delle competenze oggetto di certificazione.

Tutte le Unità di Competenza/AdA devono obbligatoriamente essere oggetto di valutazione attraverso una o più prove prestazionali da cui emergono le relative performance.

Le prove devono essere progettate con la finalità esplicita di verificare la capacità dell'individuo di realizzare la performance caratteristica dell'Area di Attività oggetto di valutazione e devono essere realizzate preferibilmente attraverso l'uso di strumentazione e materiali propri del contesto lavorativo di riferimento della Figura professionale.

Per "prova prestazionale" si considerano tutte quelle prove pratiche che richiamano la risoluzione di un problema o la messa in pratica di situazioni simile al reale contesto professionale. A titolo esemplificativo, può essere una prova prestazionale, un elaborato tecnico, una simulazione, un'analisi di caso che si pone l'obiettivo di verificare la padronanza delle competenze previste dagli standard oggetto di valutazione.

La scelta del livello di svolgimento della prova, individuale o di gruppo, deve tener conto delle caratteristiche tipiche dei contesti organizzativi in cui si realizza l'attività professionale prevista.

I membri della commissione, nell'elaborazione delle prove d'esame devono garantire la sostenibilità delle stesse anche rispetto agli strumenti e alle attrezzature disponibili e presenti nel laboratorio.

Ciascuna prova può valutare le performance riferite ad una o più Aree di Attività/Unità di Competenza e la scelta deve essere esplicitata in fase di progettazione.

Ciascuna prova prestazionale prevista deve essere elaborata in tre "varianti" e/o tracce diverse al fine di esserne sorteggiata una in sede di svolgimento di esame.

- il **colloquio** è parte integrante delle prove di valutazione ed è obbligatorio.

L'oggetto del "colloquio", che si svolge a livello individuale, è costituito dall'argomentazione dello svolgimento della prova prestazionale. Inoltre, potrà vertere anche su specifiche Conoscenze o Capacità riferibili alle Aree di Attività/Unità di Competenza oggetto di valutazione.

Il colloquio si effettua a completamento e/o a compensazione della/e prova/e prestazionale/i:

- come completamento: l'argomentazione e la maggiore esplicitazione che il candidato può fornire in merito ad alcune attività realizzate e/o la motivazione di soluzioni prese al fine di cogliere aspetti ed elementi di conoscenza, che nelle prove non è stato possibile apprezzare o osservare direttamente e/o in modo esaustivo;
- come compensazione: il candidato può esporre l'analisi e la descrizione dell'attività realizzata nel corso della prova, le difficoltà incontrate, gli eventuali errori commessi e relative soluzioni.

È infine, possibile prevedere **eventuali** prove supplementari, quali **prove di tipo oggettivo** (ad esempio test a risposta multipla, domande chiuse, questionari a completamento, ecc.) finalizzate alla verifica del possesso di singole conoscenze o capacità riferibili alle Aree di Attività/Unità di Competenza oggetto di valutazione. Le prove di tipo oggettivo non possono in alcun caso essere ritenute sostitutive della "prova prestazionale e del colloquio" ma devono essere intese come un utile complemento, ove e se esplicitamente necessario, finalizzato all'acquisizione di informazioni ulteriori in vista della valutazione finale.

Il riferimento per la valutazione è rappresentato dagli standard del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) attraverso l'esplicitazione di indicatori attinenti le relative performance di riferimento. Per la definizione dei criteri e degli indicatori per la valutazione è possibile consultare, ove presenti, anche le *Schede di caso* agganciate alle Aree di Attività (ADA) presenti nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni a cui sono correlate le Figure del Repertorio regionale.

Al fine di fornire un sistema di valutazione trasparente, condiviso e misurabile anche attraverso un'espressione collegiale sul valore della padronanza espressa dal candidato, ogni singola prova dovrà

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

essere valutata attraverso una “scheda/ griglia di valutazione” dove siano esplicitati i criteri/indicatori e livelli di padronanza oggetto di valutazione da tutti i membri di Commissione.

C.4.2.2 Lo svolgimento dell'esame per la certificazione delle competenze

C.4.2.2.a La composizione della Commissione d'esame

L'UTR a seguito dell'istruttoria delle varie richieste, nomina la commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di qualificazione professionale o del certificato di competenze.

Per il rilascio dell'attestato di qualificazione professionale la commissione è composta da:

- a. un presidente;
- b. due componenti iscritti nell'elenco delle Esperte/i di Settore professionale (ESP);
- c. un componente quale iscritto nell'elenco delle Esperte/i di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC)

Per il rilascio del certificato di competenze, la commissione è composta da:

- a. un presidente;
- b. un componente iscritto nell'elenco delle Esperte/i di Settore professionale (ESP);
- c. un componente iscritto nell'elenco delle Esperte/i di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC).

Per il rilascio della specializzazione di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, la commissione è composta da:

- a. un presidente;
- b. due esperti in ambiti attinenti al profilo del corso;
- c. un rappresentante dell'istituto scolastico, uno dell'università e uno dell'organismo formativo, designati dal soggetto attuatore, di cui due individuati tra i docenti del corso.

Il Presidente della Commissione è individuato dall'UTR; svolge funzioni di verifica e controllo della correttezza formale dell'esame e della correttezza procedurale della realizzazione delle prove ed è in possesso dei requisiti indicati nella sezione D.

Il componente che svolge la funzione di Esperta/o di Settore professionale (ESP) è individuato dall'UTR, in base al settore economico e alla figura professionale cui il certificato fa riferimento, fra gli iscritti nell'elenco degli esperti di settore, nel rispetto dei requisiti di cui alla sezione D.

La funzione di Esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC) è individuata tra gli iscritti nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze ed è designata:

- a. dall'organismo formativo, se la commissione d'esame è delle seguenti tipologie **“Commissione in esito ad un servizio di formazione formale”**;
- b. dal dirigente dell'UTR, se la commissione d'esame è della tipologia afferente alla **“Commissione in esito ad un servizio di individuazione e validazione”**.

Nel caso di motivata impossibilità da parte dell'organismo formativo di designare l'Esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC), l'organismo formativo individua il componente della commissione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.

Le/Gli Esperte/i di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC) devono possedere i requisiti e le caratteristiche indicati in sezione D.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della Commissione designa i relativi supplenti.

La Commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

L'atto di nomina della Commissione individua i componenti effettivi e i relativi supplenti.

L'indennità da corrispondere ai componenti della Commissione d'esame è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale.

I costi della Commissione di esame sono a carico:

- dell'organismo formativo in esito ad un servizio di formazione formale finanziato/riconosciuto;
- della Regione in esito ad un servizio di individuazione e validazione".

C.4.2.2.b Insediamento della Commissione

Il giorno dell'insediamento della Commissione al Presidente di Commissione sono attribuite le seguenti funzioni di:

1. verifica della sussistenza del numero minimo dei componenti della Commissione;
2. presa d'atto dell'eventuale sostituzione del componente designato, qualora assente;
3. organizzazione e coordinamento dell'attività di condivisione delle prove rispetto alle competenze (UC) della/e Figura/e Professionale che costituiscono obiettivo della certificazione.

Durante la sessione preparatoria il Presidente formalizza l'insediamento della Commissione, attraverso la compilazione dell'apposita sezione del "Verbale di esame" (nel format regionale).

Nella sessione preparatoria sono svolte le seguenti attività:

- La Commissione attraverso una relazione sintetica svolta dal Presidente prende atto delle caratteristiche dei candidati partecipanti alla sessione di esame e degli esiti di apprendimento derivanti dal percorso formale o dal servizio di individuazione e validazione dei candidati all'esame.
- L'Esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC) presenta gli esiti di apprendimento (valutazione intermedia in esito al percorso formativo, documenti di validazione in esito ai servizi IV, etc.) e la Commissione ne acquisisce la relativa documentazione.
- La Commissione attraverso una presentazione dettagliata svolta dall'Esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC) acquisisce gli elementi inerenti la progettazione delle prove di esame proposte. Vengono illustrate le prove proposte, i materiali e le griglie di valutazione che dovranno essere utilizzate collegialmente da tutti i membri della Commissione.
- La Commissione esamina, quindi, la proposta di prove di valutazione delle competenze, in relazione a:
 - oggetto di ciascuna delle prove da realizzare con riferimento alla performance relativa a ciascuna Area di Attività per la quale si richiede la certificazione;
 - tempi di svolgimento di ciascuna prova;
 - tipologia di locali e attrezzature necessarie;
 - tipologie di prove previste;
 - strumenti a supporto della Commissione per effettuare la valutazione delle competenze (griglie e/o schede di valutazione);
 - ricorso ad eventuali prove oggettive supplementari;
 - condizioni e modalità di realizzazione del colloquio;

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- peso da attribuire a ciascuna prova di esame
- La/e prova/e d'esame prestazionali devono essere predisposte nella misura di tre tracce, secondo le caratteristiche riportate al paragrafo "La progettazione delle prove di esame".
- La Commissione adotta le prove da realizzare chiedendo eventualmente all'Esperto/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC) di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta formulata.
- La Commissione concorda il sistema di attribuzione dei punteggi alle diverse prove previste e l'eventuale incidenza che su di esse hanno gli esiti delle valutazioni intermedie effettuate durante il percorso. Relativamente al peso da assegnare a ciascuna prova questo deve essere espresso in percentuale e l'eventuale incidenza degli esiti delle valutazioni intermedie sulla valutazione finale non può superare la soglia del 30% sul punteggio complessivo stabilito.

Qualora la Commissione sia istituita unicamente per effettuare l'esame e la valutazione delle competenze di persone che successivamente ad un percorso di validazione hanno richiesto la certificazione delle competenze, la Commissione in una "sessione preparatoria dell'esame finale" come descritta nel paragrafo C.4.1.3 - *Individuazione delle competenze da accertare in sede di valutazione finale*, prende atto della documentazione relativa al processo di validazione attraverso cui è stata riconosciuta l'esperienza maturata dai candidati e formula le prove d'esame, definendo anche il sistema di attribuzione dei punteggi alle diverse prove previste e l'eventuale incidenza che su di esse hanno gli esiti del processo di validazione. Il peso da assegnare a ciascuna prova è espresso in percentuale; l'eventuale incidenza degli esiti della validazione sulla valutazione finale non può superare la soglia del 30% sul punteggio complessivo stabilito.

La valutazione intermedia ai fini della valutazione finale si applica alle persone ammesse all'esame a seguito di validazione delle competenze nel punteggio massimo (100/100), poiché si intende riferito al completamento con successo della fase di individuazione e validazione.

Il Presidente dovrà, inoltre, fornire garanzia in merito a:

- presidio dello svolgimento delle operazioni della sessione di esame;
- verifica della corretta compilazione del verbale di esame;
- supervisione della predisposizione della documentazione.

Infine, il Presidente deve essere disponibile per eventuali riconvocaioni della Commissione per sessioni suppletive, ove previste.

La Commissione in fase di insediamento, verifica che lo svolgimento della sessione di esame e delle relative prove avvenga in locali adeguati al tipo di prove da svolgere ed al numero dei candidati previsti così come le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dei candidati.

C.4.2.2.c Valutazione delle prove di esame

Durante lo svolgimento della sessione d'esame i membri della Commissione devono garantire:

- le medesime condizioni di realizzazione delle prove a tutti i candidati;
- la corretta somministrazione della/e prova/e prestazionale/i;
- l'esecuzione della/e prova/e prestazionale/i nel rispetto delle norme in materia di sicurezza;
- l'osservazione/sorveglianza del candidato nell'esecuzione delle attività oggetto della/e prova/e prestazionale/i.

Lo svolgimento della sessione di esame e delle relative prove deve avvenire in locali adeguati al tipo di prove da svolgere ed al numero dei candidati previsti così come le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dei candidati.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

A tutti i candidati devono essere garantite le medesime condizioni di realizzazione delle prove.

Nel caso di prova svolta a livello "di gruppo" occorre che sia possibile osservare e valutare in modo omogeneo la prestazione di ciascun candidato.

Ogni componente della Commissione deve essere in condizione di osservare e valutare la prestazione di ciascun candidato, avvalendosi degli strumenti di osservazione/valutazione messi appositamente a disposizione della Commissione (griglie e/o schede di valutazione).

Nello svolgimento dell'esame il Presidente ed i singoli membri della Commissione devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- 1) l'esame non può avere inizio senza la presenza di tutti i componenti la Commissione;
- 2) all'atto di insediamento della Commissione, il Presidente prende atto di eventuali sostituzioni dei membri, richieste formalmente;
- 3) deve essere acquisito e riportato nel verbale l'elenco relativo agli allievi ammessi all'esame, a garanzia del rispetto del requisito relativo al numero massimo di assenze;
- 4) devono essere acquisiti gli esiti delle prove delle valutazioni intermedie al fine di verificare la soglia di ammissibilità del 60% (solo in caso di esame in esito ad un percorso formativo);
- 5) deve essere verificata l'identità dei candidati, attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento; In mancanza di un documento di riconoscimento è possibile acquisire agli atti una dichiarazione del rappresentante dell'organismo formativo presente in commissione d'esame che attesti che quel candidato è la medesima persona che ha frequentato il percorso formativo;
- 6) deve essere verificata la corrispondenza delle prove proposte dall'organismo di formazione rispetto alle attrezzature e ai materiali disponibili, tenendo presente i particolari bisogni che possono sorgere dalla eventuale presenza di soggetti portatori di handicap;
- 7) la/e prova/e prestazionale/i dovranno essere sorteggiate da un candidato pubblicamente tra tre elaborati progettati;
- 8) devono essere siglati gli elaborati consegnati dai singoli candidati;
- 9) deve essere apposta la firma di presenza giornaliera dei candidati sul registro "registro dei candidati all'esame". Tale modulo verrà controfirmato dal Presidente, che si assume la responsabilità circa la validità delle firme apposte;
- 10) gli esiti finali della valutazione dovranno essere formalizzati nell'apposito verbale d'esame (secondo il format regionale) che registra lo svolgimento di tutte le sessioni d'esame.

La durata minima e massima della sessione di realizzazione delle prove per la verifica delle competenze finalizzata al rilascio di attestato di qualifica è rispettivamente di uno e di tre giorni.

La durata di una sessione di realizzazione delle prove per la verifica delle competenze finalizzata al rilascio di un certificato di competenze varia a seconda del numero di performance da verificare.

La durata degli esami in termini di giornate comprende l'insediamento della Commissione, lo svolgimento delle attività preliminari all'esame, la/e prova prestazionale/i, il colloquio e la valutazione finale.

Qualora il numero dei candidati da esaminare sia particolarmente elevato e/o le tipologie di prove nonché la predisposizione del contesto per la loro realizzazione (attrezzature, materiali etc.) siano piuttosto complesse, il Presidente può prevedere l'allungamento dei tempi di svolgimento delle prove.

In caso di "Commissione in esito ad un servizio di individuazione e validazione" sono previsti massimo due giorni aggiuntivi relativi alla "sessione preparatoria all'esame finale" che non sono previsti nello standard di durata dell'esame esame, e quindi si considerano aggiuntivo allo stesso.

Le ore di durata degli esami, in caso di certificazione in esito ad un percorso formativo, non fanno parte del monte orario del percorso formativo.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Lo svolgimento di tutte le prassi valutative dovrà assicurare, da parte di tutti i membri della Commissione, il rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà, così come stabiliti dal Decreto 30 giugno 2015.

Conclusa la fase di realizzazione delle prove, la Commissione si riunisce per la sessione di lavoro conclusiva, nella quale essa esprime la propria valutazione in merito alle singole prove relative alla verifica dell'effettivo possesso, da parte del candidato, delle competenze relative a ciascuna Area di Attività oggetto di valutazione.

Le sessioni di lavoro possono essere svolte anche alla conclusione di ogni di prova, secondo le modalità organizzative che la Commissione di esame adotta al momento dell'insediamento.

La Commissione deve esprimere una votazione per ciascuna prova di esame (incluso il colloquio) volta a verificare il possesso di una o più Aree di Attività/Unità di Competenza.

La valutazione finale del candidato si compone di due elementi:

- valutazione complessiva delle prove d'esame, volte a valutare una o più Aree di Attività/Unità di Competenza;
- eventuale valutazione intermedia del percorso o, nel caso di accesso all'esame in seguito ad un processo di validazione, della eventuale valutazione degli esiti di tale processo.

Per valutazione intermedia del percorso s'intende la risultante delle seguenti tre componenti valutative: andamento del percorso (che apprezza l'impegno, la partecipazione, etc. dimostrati durante il percorso formativo), la valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage) e la valutazione dell'attività di stage.

L'eventuale incidenza degli esiti della valutazione intermedia del percorso, o degli esiti del processo di validazione, non deve superare la soglia del 30% sulla valutazione complessiva dell'esame.

Tale percentuale può variare nell'ambito di percorsi derivanti da norme a carattere nazionale e/o per filiere formative specifiche per i quali si applicano i riferimenti previsti dalle rispettive normative.

Nel caso l'esame sia attivato al termine di un percorso di formazione formale, la valutazione intermedia del percorso incide sull'ammissione all'esame finale del singolo partecipante al percorso formativo.

Il punteggio minimo per l'ammissione all'esame è espresso in centesimi e deve essere almeno 60/100. Tale punteggio minimo è dato dalla media aritmetica delle tre valutazioni riferite a: andamento del percorso, valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage) e valutazione dell'attività di stage.

Nel caso in cui il candidato venga ammesso all'esame in seguito ad un percorso di validazione delle competenze, la valutazione intermedia ai fini della valutazione finale è determinata con il punteggio massimo (100/100), poiché si intende riferito al completamento con successo della fase di individuazione e validazione.

Ciascuna prova d'esame (tecnico-pratica, colloquio, etc.) può valutare le performance riferite ad una o più Aree di Attività/Unità di Competenza. Qualora la prova intenda valutare più Ada/UC, questa avrà un peso % specifico per ogni Ada/UC oggetto di valutazione.

Si intende acquisita la competenza sulla singola Area di Attività/Unità di competenza qualora dalla media ponderata delle prove d'esame si raggiunga il punteggio minimo di 60/100. Tale punteggio esita in un giudizio di "idoneità/non idoneità" alla certificazione.

Negli esami finalizzati alla certificazione di più Unità di competenza (es. esami di qualifica o certificati per più competenze), alle singole Ada/UC viene attribuito un diverso peso % sul totale dell'esame, derivante dal peso delle singole prove correlate a quella specifica Ada/UC.

La valutazione complessiva dell'esame finale è data quindi della media ponderata di:

- valutazione intermedia del percorso, ove prevista

più

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

- media ponderata delle valutazioni raggiunte dal candidato sulle singole Aree di Attività/Unità di competenza

Se la qualificazione è conseguita in esito ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002, le prove di valutazione finale si articolano secondo le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione stabiliti dalla disciplina statale/regionale in materia.

C.4.3 L'attestazione

Il servizio di certificazione delle competenze è finalizzato al rilascio di un'attestazione di parte terza con valore di atto pubblico, relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o anche in contesti non formali e informali validate tramite i servizi di "individuazione e validazione".

Gli esiti finali della valutazione necessari alla formalizzazione della tipologia di certificazione in esito, sono formalizzati nell'apposito verbale d'esame che registra lo svolgimento di tutta la sessione d'esame.

Il verbale è lo strumento che riepiloga le diverse fasi del processo:

- informazioni generali
- fase preparatoria
- fase di realizzazione delle prove
- fase valutativa

L'acquisizione da parte dell'Amministrazione del verbale costituisce condizione essenziale per il rilascio delle attestazioni.

Il verbale di esame deve essere siglato in ogni pagina da tutti i componenti della Commissione, firmato in calce e conservato presso la sede dell'Organismo formativo (in caso di "Commissione in esito ad un servizio di formazione formale") o dall'UTR (in caso di "Commissione in esito ad un servizio di individuazione e validazione").

Del verbale dovrà essere prodotta una copia conforme all'originale da consegnare al Presidente di Commissione che provvede a recapitarlo agli Uffici dell'Amministrazione competenti per la gestione delle susseguenti attività (ad esempio per le opportune verifiche necessarie al rilascio degli attestati).

Lo spazio riservato alle "note" può essere utilizzato dalla Commissione per mettere in luce:

- eventuali anomalie o carenze emerse;
- la regolarità circa lo svolgimento delle prove;
- il riscontro circa allievi assenti giustificati che dovranno essere sottoposti ad eventuale esame in seconda sessione.

Al verbale devono essere allegate:

- a) la relazione sintetica sulle caratteristiche del progetto formativo (solo in caso di provenienza dal servizio di formazione formale)
- b) verbale dell'incontro preliminare dei membri di Commissione (se previsto)
- c) schede sull'andamento dell'esperienza pregressa (andamento del percorso formativo, stage, prove di verifica intermedia) sintetiche rispetto a tutti i partecipanti al percorso e/o Dossier di validazione nel caso di provenienza da servizio di Individuazione e Validazione
- d) schede dei format delle prove di esame (prova pratica, colloqui, test, etc.)
- e) elaborati in originale delle prove consegnate dai candidati

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

f) griglie di valutazione per ogni singolo allievo e per ogni singola prova firmate dalla Commissione

La documentazione relativa allo svolgimento dell'esame, unitamente a quella che registra le altre attività svolte dall'amministrazione nello svolgimento della sua funzione di controllo di processo, costituiscono uno strumento essenziale per il monitoraggio della qualità del processo e delle risorse in esso impegnate, e, quindi, per il monitoraggio complessivo dell'efficacia ed efficienza del nuovo sistema regionale degli standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

In caso di esame per il rilascio di **attestato di qualificazione**, l'esito può essere:

- idoneità alla qualifica: effettivo possesso di tutte le Unità di Competenza caratterizzanti la Figura di riferimento;
- idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenze che compongono la qualifica: effettivo possesso delle competenze attinenti soltanto alcune delle Unità di Competenza caratteristiche della figura di riferimento;
- non idoneità: non superamento di nessuna delle prove previste.

Le attestazioni rilasciate a seguito di ciascun tipo di esito sono:

- a) attestato di qualifica;
- b) certificato di competenze relativo alle Unità di Competenza di cui il candidato ha dimostrato il possesso;
- c) nessuna attestazione di certificazione: qualora il candidato sia pervenuto all'esame finale a seguito di percorso formativo, si rilascia una dichiarazione degli apprendimenti relativamente al percorso svolto, da utilizzare come credito formativo nel caso di rientro in formazione.

In caso di esame per il rilascio di **certificato di competenze**, l'esito può essere:

- a.1) idoneità alla certificazione delle Unità di Competenza, per le quali è stata richiesta la certificazione: effettivo possesso di tutte le Unità di Competenza rispetto alle quali si è svolta la verifica;
- b.1) idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenza, tra quelle per le quali è stata richiesta la certificazione: effettivo possesso delle competenze attinenti soltanto alcune delle Unità di Competenze rispetto alle quali si è svolta la verifica;
- c.1) non idoneità: non superamento di nessuna delle prove previste

Le attestazioni rilasciate a seguito di ciascun tipo di esito sono:

- a.1 certificato di competenze relativo a tutte le Unità di Competenza per le quali è stata richiesta la certificazione;
- b.1 certificato di competenze relativo alle Unità di Competenza di cui il candidato ha dimostrato il possesso;
- c.1 nessuna attestazione di certificazione: qualora il candidato sia pervenuto all'esame finale a seguito di percorso formativo, si rilascia una dichiarazione degli apprendimenti relativamente al percorso svolto.

La modulistica relativa all'attestato di qualificazione e al certificato di competenze è definita dal settore regionale competente nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità delle competenze definiti dal Dlgs 13/2013 ed è approvata con Decreto Dirigenziale.

L'attestato di qualificazione e il certificato di competenze sono da considerarsi entrambi "certificati" ed "attestazioni di parte terza" ossia attestazioni rilasciate su responsabilità del soggetto titolare, la Regione Toscana, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13. Tali certificati possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto 30 giugno 2015.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Le attestazioni di terza parte sono firmate dal Dirigente del settore competente e sono registrate in SIIFOL (Sistema informativo integrato dell'istruzione, formazione e lavoro) al fine di assicurare la presenza di procedure e supporti informativi idonei ad assicurare la realizzazione e la qualità del servizio nonché la tracciabilità e la conservazione degli attestati rilasciati, in interoperabilità con la dorsale unica informativa.

In esito al servizio di certificazione possono essere previste anche attestazioni di seconda parte, quali:

- **Dichiarazione di apprendimenti:** è un'attestazione rilasciata a seguito di superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso formativo con il riferimento agli standard professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali che si rilascia nei seguenti casi:
 - al termine dei percorsi di formazione formale per i quali non è prevista l'attivazione di un processo di certificazione di competenze;
 - al termine di percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenze, in caso di interruzione del percorso formativo prima della sua conclusione;
 - al termine di percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenze in caso di mancato superamento dell'esame finale.
- **Attestato di frequenza:** è un'attestazione che viene rilasciata in caso di mancato superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso formativo che si riferisce al Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

In caso di percorso formativo relativo all'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002, l'attestazione finale segue gli standard stabiliti dalla disciplina statale/regionale in materia.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

C.5 La procedura d'esame in esito a percorso formativo per il conseguimento di un'attestazione necessaria allo svolgimento di attività lavorative/professionali regolamentate

L'attivazione di una procedura d'esame in esito a percorso formativo finalizzato al conseguimento di un'attestazione necessaria allo svolgimento di attività lavorative/professionali e che prendono a riferimento il *Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata*, è prevista nei seguenti casi:

- percorsi finalizzati al conseguimento di un **attestato di qualificazione professionale** che adottano come riferimento progettuale gli standard del *profilo professionale* di riferimento come descritto nel *Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata*;
- percorsi finalizzati al conseguimento di un **attestato di frequenza** che adottano come riferimento progettuale gli standard previsti nei *percorsi di formazione obbligatoria* come descritti nel *Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata* e rispetto ai quali la norma disciplina il superamento di un esame finale (oppure di una prova finale "con esito positivo")³⁰.

Il conseguimento dell'attestazione indicata avviene a seguito del superamento di una prova d'esame e prevede la nomina di una Commissione la cui composizione è definita dall'articolo 66 decies, comma 2 del DPGR 47/ R/2003 e s.m.i. Qualora la normativa di settore preveda una diversa composizione della Commissione d'esame, è necessario fare riferimento a tale specifica disciplina.

La richiesta di attivazione della procedura spetta all'organismo formativo che ha in carico gli iscritti al percorso formativo e dovrà essere trasmessa all'UTR almeno sessanta giorni prima della data di realizzazione delle prove di esame.

La Commissione è nominata dall'UTR di competenza ed è rivolta ai partecipanti ad un percorso formativo finanziato e/o riconosciuto inerente il profilo professionale o il percorso di formazione obbligatoria presenti nel *Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata*.

Inoltre, sono ammessi anche un numero limitato di **candidati esterni** - nei casi in cui la norma di riferimento preveda tale possibilità - che hanno i requisiti per l'accesso diretto all'esame, secondo quanto disposto con apposito Decreto Dirigenziale. Il numero massimo dei candidati esterni non potrà essere superiore ad 1/4 del numero degli allievi ammessi al percorso formativo. Inoltre, nel caso in cui gli allievi ammessi all'esame siano meno di 15, il numero di candidati esterni non dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non determinare oneri aggiuntivi all'organismo formativo connessi al passaggio a tariffe superiori per i componenti delle Commissioni esterne previsti³¹. Nella determinazione del numero, in caso di decimali, si prevede l'arrotondamento per eccesso.

Nei percorsi formativi finanziati al candidato esterno non è richiesto alcun contributo.

Nei percorsi formativi riconosciuti, per la partecipazione all'esame, l'organismo formativo può richiedere all'interessato di corrispondere una quota individuale complessiva fino all'importo massimo di 100 € a copertura delle spese di organizzazione dallo stesso sostenute.

Qualora il numero delle richieste di accesso diretto all'esame finale sia superiore a quello dei posti disponibili, la Regione può organizzare sessioni specifiche di esame secondo quanto disposto con apposito decreto dirigenziale, anche promuovendo accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali. In tal caso, al candidato viene richiesto un contributo alle spese di organizzazione nella misura di 100 € da corrispondere alla Regione.

³⁰ Qualora la normativa di riferimento preveda che il *percorso di formazione obbligatoria* si concluda con una verifica interna senza la nomina di una Commissione d'esame (ad esempio, come nel caso di percorsi di aggiornamento), tale verifica viene effettuata internamente dall'organismo formativo

³¹ DGR 1343/2017 "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020"

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

C.5.1 Le prove d'esame

C.5.1.1 Le prove d'esame per il rilascio di attestato di qualificazione professionale

La durata degli esami in termini di giornate è determinata dal tipo di qualificazione da conseguire indipendentemente dal livello di formazione da erogare; in ogni caso viene stabilita la durata minima in giorni uno e la durata massima in giorni tre (intesi come giorni completi, ovvero mattina e pomeriggio). L'esame si articola in tre fasi: preparatoria, attuativa e valutativa.

Fase preparatoria

In questa fase si prevede l'insediamento della Commissione, nel quale il coordinatore/presidente del progetto illustra il profilo professionale di riferimento e il percorso formativo e i componenti della Commissione prendono visione della documentazione relativa all'intervento formativo, ai partecipanti ed alle prove d'esame.

Le prove d'esame devono essere predisposte di norma nella misura minima di tre e sorteggiate pubblicamente all'inizio delle prove stesse.

Fase attuativa

Le prove consistono in **almeno una prova scritta ed un colloquio**, eventualmente integrate da una prova aggiuntiva di pratica o simulazione, sulla base del profilo professionale di riferimento. Il peso da assegnare alle singole prove è espresso in percentuale ed è stabilito dalla Commissione. Il punteggio complessivo delle prove d'esame è dato dalla somma dei risultati ponderati delle singole prove.

Di seguito si propone, a titolo meramente indicativo, un esempio di calcolo del punteggio finale sulla base del peso percentuale assegnato a ciascuna prova d'esame.

Prove d'esame	Peso % della prova	Punteggio ipotetico	Calcolo	Punteggio ponderato
Prova scritta	30%	70/100	$70 \cdot 30/100$	21/100
Prova pratica	40%	55/100	$40 \cdot 55/100$	22/100
Prova orale	30%	65/100	$30 \cdot 65/100$	19,5/100
<i>Punteggio finale</i>				62,5/100
<i>Punteggio finale arrotondato</i>				63/100

Fase valutativa

In caso di esame in esito a percorso formativo regolamentato, la valutazione finale dell'allievo è la risultante delle tre seguenti componenti: la valutazione dell'esame; la valutazione dell'andamento del partecipante nel percorso formativo; la valutazione dello stage. Il peso delle suddette componenti è espresso in percentuale; il peso della valutazione dell'esame deve raggiungere almeno il 70% della valutazione complessiva. Il punteggio minimo per ottenere l'idoneità è di 60/100. L'esito della valutazione finale complessiva è espresso in forma dicotomica: "idoneo"/"non idoneo".

La suddetta valutazione e il relativo punteggio ponderato sono riportati sul verbale d'esame.

Di seguito si propone a titolo meramente indicativo un esempio di calcolo del punteggio finale di valutazione complessiva sulla base del peso percentuale assegnato a ciascun elemento di valutazione.

Elemento di valutazione	Peso % della prova	Punteggio ipotetico	Calcolo	Punteggio ponderato
Esame	70%	63/100	$63 \cdot 70/100$	44,1
Andamento partecipante	10%	65/100	$65 \cdot 10/100$	6,5
Stage	20%	50/100	$50 \cdot 20/100$	10

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

<i>Punteggio finale</i>	60,6
<i>Punteggio finale arrotondato</i>	61/100

In caso di esame per accesso diretto la valutazione del candidato è riferita solo all'esame finale e quindi pesa il 100%

C.5.1.2 Le prove d'esame per il rilascio di attestato di frequenza

La prova d'esame viene espletata in un'unica giornata. L'esame si articola in tre fasi: preparatoria, attuativa e valutativa.

Fase preparatoria

In questa fase si prevede l'insediamento della Commissione, nel quale il coordinatore/presidente del progetto illustra il profilo professionale di riferimento e il percorso formativo e i componenti della Commissione prendono visione della documentazione relativa all'intervento formativo, ai partecipanti ed alle prove d'esame.

Le prove d'esame devono essere predisposte di norma nella misura minima di tre e sorteggiate pubblicamente all'inizio delle prove stesse.

Fase attuativa

La prova consiste in una prova scritta oppure orale, salvo diversa tipologia come prevista nella norma di settore.

Fase valutativa

In caso di esame in esito a percorso formativo, la valutazione finale dell'allievo è la risultante della valutazione dell'esame e della valutazione dell'andamento del partecipante nel percorso formativo³². Il peso delle suddette componenti è espresso in percentuale; il peso della valutazione dell'esame deve raggiungere almeno il 70% della valutazione complessiva. Il punteggio minimo per ottenere l'idoneità è di 60/100. L'esito della valutazione finale complessiva è espresso in forma dicotomica: "idoneo"/"non idoneo".

La suddetta valutazione e il relativo punteggio ponderato sono riportati sul verbale d'esame.

Di seguito si propone a titolo meramente indicativo un esempio di calcolo del punteggio finale di valutazione complessiva sulla base del peso percentuale assegnato a ciascun elemento di valutazione.

Elemento di valutazione	Peso % della prova	Punteggio ipotetico	Calcolo	Punteggio ponderato
Esame	70%	63/100	63*70/100	44,1
Andamento partecipante	30%	65/100	65*30/100	19,5
<i>Punteggio finale</i>				63,6
<i>Punteggio finale arrotondato</i>				64/100

In caso di esame per accesso diretto la valutazione del candidato è riferita solo all'esame finale e quindi pesa il 100%

³²

Qualora la norma di settore preveda attività di stage, lo stesso concorre a determinare la valutazione finale dell'allievo

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

C.5.2 Le attestazioni

Le attestazioni sono rilasciate a conclusione positiva dell'esame finale sia ai candidati iscritti ad un percorso formativo regolamentato sia ai "candidati esterni".

Le attestazioni rilasciate, necessarie allo svolgimento di attività lavorative/professionali e che prendono a riferimento il *Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata*, sono le seguenti:

- a) **attestato di qualificazione professionale** relativo ad un profilo professionale;
- b) **attestato di frequenza** "con esito positivo" relativo ad un percorso di formazione obbligatoria con superamento di un esame finale;
- c) **attestato di frequenza** relativo ad un percorso di formazione obbligatoria "di aggiornamento" che si concluda con una verifica effettuata internamente dall'organismo formativo.

Il rilascio dell'attestato di **qualificazione professionale** spetta all'amministrazione competente che può avvalersi dei soggetti erogatori del percorso formativo per la composizione e compilazione materiale dell'attestato.

Il format dell'attestato di qualificazione professionale e dell'attestato di frequenza sono approvati dal dirigente del Settore regionale competente ed è unico per tutto il territorio regionale.

Al candidati iscritti al percorso formativo per il rilascio di attestato di qualificazione che non hanno superato l'esame finale o che lo hanno interrotto prima della sua conclusione, viene rilasciato dall'organismo formativo un'attestazione del percorso formativo svolto anche ai fini di riconoscimento dei crediti.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

D. Le figure del sistema dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze (IVC)

Le professionalità che intervengono nelle diverse fasi del processo di IVC in Regione Toscana rappresentano i ruoli necessari all'erogazione delle diverse attività articolate nei singoli servizi con la definizione dei requisiti professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti a livello nazionale.

I ruoli sono definiti sulla base degli "standard minimi di sistema" nazionali stabiliti nel D. Lgs 13/13 e nel decreto 20 giugno 2015 che assicurano:

- il rispetto di requisiti professionali idonei al presidio delle funzioni di:
 - Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;
 - Pianificazione e realizzazione delle attività valutative con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici;
 - Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curriculare e professionale;
- la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

I ruoli del sistema toscano di IVC prevedono, inoltre, la garanzia:

- dell'erogazione del servizio di IV con il Responsabile del processo di individuazione e Validazione delle competenze (RIV);
- del processo di certificazione delle competenze con il Presidente di Commissione di esame.

Di seguito vengono sintetizzati le attività nelle quali direttamente sono coinvolte le varie Figure di sistema:

Tabella 1. Schema riassuntivo dei ruoli dei servizi IVC

Ruoli del sistema IVC						
Processo/servizio	Fase	L'esperto/o all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)	L'esperto/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC)	L'esperto/o di settore professionale (ESP)	Il Responsabile del processo di Individuazione e Validazione delle competenze (RIV)	Il Presidente di Commissione di esame
Individuazione e Validazione delle competenze	Accoglienza	•			•	
	Identificazione	•			•	
	Valutazione		•	•	•	
	Attestazione	•	•	•	•	
Dichiarazione degli apprendimenti	Identificazione		•			
	Valutazione		•			
	Attestazione		•			
Certificazione delle competenze	Identificazione		•	•	•	•
	Valutazione		•	•		•
	Attestazione*					

* La fase di attestazione relativa al servizio di certificazione delle competenze non prevede il coinvolgimento diretto di alcuna figura del sistema poiché è l'amministrazione regionale (UTR) che predispose le attestazioni sulla base degli esiti trascritti nel verbale di esame.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

D.1 L'esperta/o all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)

L'Esperta/o all'Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (di seguito EITC) ricopre la funzione nazionale di "Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze".

Opera presso il soggetto titolato, secondo i livelli essenziali e gli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013.

L'EITC presidia le attività inerenti la fase di accoglienza, identificazione ed attestazione del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze della Regione Toscana.

D.1.1 Attività essenziali

Nello specifico, l'EITC svolge le seguenti attività minime:

Servizio di Individuazione e Validazione delle competenze	
Fase di Accoglienza/Informazione/orientamento	- Rilevare i bisogni individuali, verificare la sussistenza dei requisiti ed informare sulla finalità del servizio - Presentare l'articolazione dei servizi (metodologie, ruoli coinvolti, documentazione rilasciata, tempi e modalità) compresi gli adempimenti amministrativi - Supportare l'adesione al servizio ed informare sulla raccolta della documentazione necessaria per l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni professionali al fine di verificare la coerenza con il servizio di ricostruzione delle esperienze - Supporto alla predisposizione della domanda di iscrizione per accedere al servizio di individuazione e validazione - Condivisione delle finalità del servizio con la compilazione del documento per l'adesione alla procedura, comprensivo della liberatoria per la privacy ed acquisizione della disponibilità dell'utente a partecipare ad incontri/colloqui individuali e alla presentazione della documentazione prevista, pianificando gli incontri necessari - Gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti - Raccolta ed istruttoria delle richieste di accesso diretto all'esame di certificazione per le persone in possesso dei requisiti previsti dal servizio - Pianificazione di successivi incontri per l'individuazione delle competenze delle persone che ne hanno fatto richiesta
Fase di Identificazione	- Condurre i colloqui individuali finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali - Ricostruire le esperienze dichiarate dalla persona attraverso l'utilizzo di eventuali strumenti (es. Atlante del lavoro, RRFP, applicativo del Libretto formativo), evidenziando l'insieme delle attività svolte, i contesti, le conoscenze e le capacità acquisite nelle esperienze maturate in situazioni formative, di lavoro e di vita anche in termini di grado di autonomia e responsabilità esercitato - Analizzare le esperienze della persona, al fine di individuare e descrivere le conoscenze e le capacità connesse all'esercizio delle attività nei diversi contesti

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

	- Associare le esperienze maturate dalla persona, individuando e codificando attraverso un'operazione di "traduzione" le esperienze maturate nelle competenze e nelle singole conoscenze/capacità delle qualificazioni comprese nel RRF della Regione Toscana, identificando anche i descrittori corrispondenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni - Supportare e attivare la persona nella ricerca e raccolta delle evidenze utili alla composizione di un <i>dossier delle evidenze</i>, in cui raccogliere le evidenze prodotte (es. certificati, attestazioni, atti formali, prodotti realizzati, etc.) - Selezionare le evidenze prodotte (es. certificati, attestazioni, atti formali, etc.) a comprova delle esperienze maturate in ambito formale, non formale e informale - Condurre un'analisi qualitativa delle evidenze raccolte nel rispetto dei criteri di validità, coerenza e completezza ed eventualmente richiedere ulteriore documentazione - Formulare eventuali indicazioni per il proseguimento del servizio o l'interruzione dello stesso
Fase di Attestazione	- Registrare le informazioni raccolte nell'applicativo del Libretto formativo del cittadino al fine di tracciare le informazioni e comporre il <i>documento di trasparenza</i>, quale sintesi dei risultati della fase di identificazione e proposta motivata di competenze di interesse per la validazione

D.1.2 Standard di riferimento

L'esperta/o si colloca all'interno del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni all'interno dell'ADA:

ADA.23.182.590	Supporto all'individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze
----------------	--

Coloro che esercitano questa funzione sono chiamati a:

- Gestire il processo di individuazione delle competenze, nel rispetto della procedura prevista, conducendo colloqui individuali o di gruppo, identificando il patrimonio di esperienze della persona per la messa in trasparenza ed eventuale successiva validazione e/o certificazione delle qualificazioni di interesse
- Supportare l'utente nella composizione del dossier documentale, redigendo eventualmente il documento di messa in trasparenza in relazione alle competenze individuate potenzialmente validabili

Con decreto dirigenziale sarà adottato lo standard regionale di riferimento della figura in coerenza a quanto indicato nello standard minimo nazionale di riferimento.

D.1.3 Requisiti

Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quarto livello EQF³³ associato ad un'esperienza professionale pari almeno a 36 mesi anche non continuativi

³³

Il 4° livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) definito nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

negli ultimi 8 anni, maturata nell'ambito dei servizi formativi e/o nei servizi per il lavoro (consulenza orientativa individuale e di gruppo, bilancio di competenze, counselling e mediazione di domanda/offerta di lavoro), che abbiano comportato lo svolgimento delle seguenti attività di ricostruzione e messa in trasparenza degli apprendimenti quali:

- accoglienza e informazione della persona sui servizi di ricostruzione e messa in trasparenza
- gestione delle procedure connesse all'adesione ai servizi (compilazione modulistica, registrazione dati, etc.)
- conduzione di colloqui finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza delle competenze comunque acquisite

La Regione programmerà specifiche sessioni formative inerenti le attività della funzione, i servizi regionali di IVC, le metodologie e gli strumenti impiegati.

D.2 L'esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC)

L'Esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (di seguito EVAC) ricopre la funzione nazionale di "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative".

Opera presso i soggetti titolati nei rispettivi ambiti di attività e competenze specifiche della funzione o per l'amministrazione regionale in qualità di membro di Commissione di esame secondo i livelli essenziali e gli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013.

L'EVAC presidia le attività inerenti i servizi:

- Individuazione e Validazione delle competenze nelle fasi specifiche di valutazione e attestazione per i soggetti titolati;
- Dichiarazione degli apprendimenti nelle fasi di identificazione, valutazione, attestazione per gli organismi di formazione;
- Certificazione delle competenze nelle fasi specifiche di identificazione e valutazione per gli organismi di formazione o in qualità di membro di Commissione di esame.

D.2.1 Attività essenziali

Nello specifico, l'EVAC svolge le seguenti attività minime:

Servizio di Individuazione e Validazione delle competenze	
Fase di Valutazione	- Analizzare la documentazione in esito alla fase di individuazione e condurre la valutazione del "Documento di trasparenza" e del "Dossier delle evidenze" - Analizzare le singole competenze attraverso l'applicazione di criteri in grado di valutare il livello di correttezza, attendibilità e grado di copertura delle evidenze associate alle competenze potenzialmente validabili - Formalizzare l'esito dell'analisi effettuata attraverso la redazione della <i>scheda di valutazione delle evidenze</i> e verificare il raggiungimento della soglia del 60% di copertura della competenza oggetto di valutazione al fine di accedere alla fase successiva di valutazione diretta con colloquio - Individuare i contenuti chiave e progettare il colloquio di valutazione diretta

istruzione secondaria superiore, ad un diploma professionale di tecnico, ad un certificato di specializzazione tecnica superiore, secondo quanto definito nell' Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

	sulla base degli esiti della valutazione documentale da riportare nella <i>scheda di valutazione delle evidenze</i> e nel <i>verbale conclusivo della validazione</i> - Condurre la valutazione diretta tramite lo svolgimento di un colloquio tecnico che ha l'obiettivo di approfondire gli esiti dell'analisi delle evidenze ed integrare la valutazione delle conoscenze/capacità mancanti nel caso in cui alcune evidenze risultino assenti o emerga solo una copertura parziale - Formalizzare i risultati del colloquio nell'apposita sezione del <i>verbale conclusivo della validazione</i> - Condurre tutte le attività di valutazione in modalità collegiale con l'Esperta/o di Settore Professionale (ESP)
Fase di Attestazione	- Supportare la redazione delle attestazioni rilasciabili in esito alla fase di valutazione (Scheda di attestazione di conoscenze e capacità e/o Documento di validazione)
Servizio di dichiarazione degli apprendimenti	
Fase di identificazione	- Garantire la coerenza tra il processo di valutazione degli apprendimenti ed il rapporto tra apprendimento/articolazione del percorso in sede di progettazione ed erogazione dell'intervento formativo - Garantire la coerenza della definizione di obiettivi di apprendimento descritti in termine di competenze (chiave e tecnico professionali) - Garantire la coerenza dell'articolazione delle prove intermedie per la valutazione degli apprendimenti - Supportare il docente esperto di contenuto per la definizione delle prove intermedie in coerenza agli standard regionali
Fase di Valutazione	- Garantire l'erogazione delle prove di valutazione degli apprendimenti per ciascuna unità formativa prevista nel percorso formativo - Garantire la coerenza e la correttezza metodologica dello svolgimento delle prove intermedie previste e delle prove finali per l'eventuale rilascio delle certificazioni - Supportare e coordinare l'eventuale verifica del livello di competenze in ingresso per cittadini stranieri - Coordinare e supervisionare la procedura di riconoscimento dei crediti formativi
Fase di Attestazione	- Garantire la correttezza del rilascio della dichiarazione degli apprendimenti con l'indicazione delle singole unità formative frequentate e delle relative prove di verifica superate nei casi previsti
Servizio di certificazione delle competenze	
Fase di Identificazione	- Supportare la richiesta di nomina di Commissione di esame in esito ad un percorso formativo secondo un format regionale da inviare all'UTR (<i>in qualità di Organismo di formazione in caso di Commissione di esame in esito ad un servizio di formazione formale</i>) - Predisporre la documentazione relativa alla formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento a conclusione di un percorso formale e degli esiti del servizio di individuazione e validazione (in caso di candidati esterni) per le persone in possesso dei requisiti da trasmettere all'UTR (<i>in qualità di Organismo di formazione in caso di Commissione di esame in esito ad un servizio di formazione formale</i>) - Predisporre la documentazione relativa alla formalizzazione del raggiungimento degli esiti del servizio di individuazione e validazione per le persone in possesso dei requisiti da trasmettere al Presidente di Commissione di esame (<i>in qualità di membro di Commissione di esame in esito ad un</i>

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

	<i>servizio di individuazione e validazione delle competenze- sessione preparatoria all'esame)</i>
Fase di valutazione	- Pianificare il processo di valutazione delle competenze identificando i criteri e gli standard di riferimento riferiti al contesto di esercizio, stabilendo fasi, tipologia di valutazione, strumenti e tempi necessari tenendo conto delle caratteristiche della persona (secondo il format regionale) - Individuare le tipologie di prove da somministrare, ossia il tipo di attività concrete e osservabili che devono essere realizzate per dimostrare il possesso e l'utilizzo integrato della/e competenza/e dello standard professionale di riferimento - Garantire la realizzazione di un sistema di valutazione delle Unità di Competenza coerente con i contenuti delle stesse, in termini di tipologie di prove e di modalità di effettuazione delle stesse nel rispetto degli standard regionali - Supportare la predisposizione della documentazione di dettaglio delle prove da somministrare ai candidati in sede di esame per ogni singola prova prevista - Definire gli indicatori di prestazione, le loro scale e i livelli di accettabilità delle performance da valutare nelle singole prove previste in relazione allo standard di riferimento con la redazione di apposite griglie di valutazione - Supportare l'elaborazione, di concerto con l'esperta/o di settore professionale, dei contenuti delle singole prove, complete della documentazione necessaria allo svolgimento, definendo caratteristiche, finalità e rapporto con le competenze oggetto di valutazione, modalità e tempi di somministrazione - Progettare il colloquio tecnico predisponendo domande stimolo finalizzate a costruire un dialogo sugli elementi che si intendono approfondire - Condurre, a fini di corretta applicazione dei metodi, l'erogazione delle prove prestazionali (es. simulazioni, colloqui tecnici, etc.) delle competenze oggetto di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole del sistema di certificazione, predisponendo setting adeguati agli standard professionali previsti - Garantire il corretto svolgimento della conduzione delle sessioni di valutazione delle competenze, dell'osservazione e registrazione delle prestazioni, della formulazione del giudizio nelle singole prove, favorendo il rispetto dei principi di oggettività del criterio di giudizio, il confronto e l'espressione collegiale, nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità - Garantire il rispetto delle procedure e della tracciabilità del processo di valutazione predisponendo opportuni strumenti a supporto (griglie, verbale di esame, testo delle prove, etc.)

L'EVAC può inoltre svolgere attività di valutazione dei progetti/offerte per la realizzazione di percorsi formativi finanziati/riconosciuti a seguito di nomina da parte dell'amministrazione regionale quale componente del nucleo di valutazione preposto alla valutazione che dovrà assicurare tra le sue funzioni la coerenza dei progetti al Repertorio Regionale delle Figure Professionali ed agli standard regionali dei servizi. L'esperta/o dovrà essere inserito/a nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze.

D.2.2 Standard di riferimento

L'esperta/o si colloca all'interno del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni all'interno dell'ADA:

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

ADA.23.182.591	Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione
----------------	--

Coloro che esercitano questa funzione sono chiamati a:

- Pianificare il processo di valutazione a partire dagli standard minimi di prestazione relativi allo standard professionale di riferimento ed agendo in conformità con le regole, identificando i criteri di valutazione e, sulla base della documentazione relativa ai candidati, progettando le prove e definendo gli indicatori di osservazione
- Realizzare le prove di valutazione implementando le procedure sulla base degli elementi progettuali e garantendo il rispetto della normativa e la tracciabilità dell'intero processo.

Con decreto dirigenziale sarà adottato lo standard regionale di riferimento della figura in coerenza a quanto indicato nello standard minimo nazionale di riferimento.

D.2.3 Requisiti

Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF³⁴.

L'esperto/a ai fine di svolgere le attività inerenti i servizi di individuazione e validazione delle competenze, dichiarazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze dovrà essere inserito **nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze** di cui all'articolo 66 decies, comma 7 del Regolamento 8 agosto 2003, n.47/R e smi³⁵.

Si prevedono, inoltre, le seguenti **caratteristiche e specifiche** di funzione relativi ai servizi:

1. Servizio di Individuazione e Validazione delle competenze

L'EVAC che eroga il servizio di valutazione/validazione non può essere la stessa persona che ha erogato il servizio di individuazione in qualità di EITC a salvaguardia del principio di terzietà ed indipendenza della valutazione.

L'EVAC è individuato e nominato dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) secondo le procedure stabilite con atto del settore di competenza.

2. Servizio di dichiarazione degli apprendimenti

Il presidio del processo di dichiarazione degli apprendimenti deve essere esplicitamente attribuito, nell'ambito dell'organismo formativo o nell'ambito dell'impresa, ad un responsabile interno dei processi di valutazione che ricopre il ruolo di Esperto/o di Valutazione degli Apprendimenti e delle Competenze (EVAC), quale responsabile tecnico-metodologico che dovrà essere inserito nell'Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti secondo quanto previsto dalla normativa di accreditamento degli organismi formativi.

3. Servizio di certificazione delle competenze

L'EVAC in qualità di membro di Commissione di esame è individuato tra gli iscritti nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze ed è designato dai seguenti soggetti:

- a) dall'organismo formativo, se la commissione d'esame è nominata in esito ad un percorso formativo (Commissione in esito ad un servizio di formazione formale);

³⁴ Il 5° livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) definito nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di tecnico superiore secondo quanto definito nell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

³⁵ D.p.g.r. 47/R/2003, Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro" e s.m.i.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

b) dal dirigente della struttura regionale competente (UTR), se la commissione d'esame è nominata per le specifiche sessioni di esame (Commissioni in esito ad un servizio di individuazione e validazione delle competenze).

Nel caso di motivata impossibilità da parte dell'organismo formativo a designare l'esperta/o, l'organismo formativo individua il componente della commissione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.

L'EVAC, inoltre, deve rispettare i requisiti di incompatibilità indicati al comma 9 dell'art. 66 decies del Regolamento 8 agosto 2003, n.47/R e smi³⁶.

D.2.3.1 Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze

L'amministrazione regionale provvede alla gestione ed all'aggiornamento dell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze.

D.2.3.1.a Requisiti soggettivi

I requisiti per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze riguardano titoli di istruzione e formazione abbinati ad un periodo di esperienza lavorativa (A) e partecipazione a formazione specifica finalizzata al rilascio di certificato di competenze, con superamento del relativo esame (B).

Più precisamente:

A) Titoli ed esperienza lavorativa

titolo di istruzione secondaria superiore + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell'apprendimento e/o dell'analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 6 anni,

oppure

laurea + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell'apprendimento e/o dell'analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 4 anni,

oppure

laurea specialistica + comprovata esperienza nel campo della valutazione dell'apprendimento e/o dell'analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 2 anni.

B) Formazione specifica

aver partecipato ad uno specifico percorso formativo, programmato dalla Regione con specifico avviso emanato dal Settore regionale competente, avente come oggetto le politiche europee e nazionali in tema di apprendimento permanente, gli standard regionali dei servizi di IVC, le metodologie e le tecniche per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze, l'analisi, la ricostruzione e la messa in trasparenza delle competenze comunque acquisite anche ai fini della validazione della durata di almeno 150 ore, superando l'esame finale.

Lo standard professionale oggetto del corso e gli standard di progettazione inerente anche le Unità Formative e metodologie di apprendimento saranno indicate negli specifici avvisi regionali.

³⁶

ibidem

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

D.2.3.1.b Finalità e condizioni di permanenza nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze

La permanenza nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze è subordinata allo svolgimento dei percorsi di aggiornamento per tale funzione previsti dal sistema di accreditamento delle sedi formative.

La persistenza dei requisiti è verificata dall'amministrazione regionale.

Il sistema di inserimento e permanenza nell'elenco prevede la cancellazione in caso di accertate inadempienze commesse dall'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze nello svolgimento della propria funzione.

L'inserimento nell'elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze consente lo svolgimento della funzione di responsabile interno dei processi di valutazione di organismo formativo per quanto riguarda lo svolgimento del servizio di dichiarazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze. Consente, inoltre, l'esercizio della funzione inerente il servizio di individuazione e validazione per le attività inerenti il ruolo e definite nel presente atto.

L'amministrazione regionale può prevedere l'esercizio della funzione di esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze nei seguenti casi:

- valutazione ex ante dei progetti formativi relativamente ai dispositivi di valutazione degli apprendimenti in essi previsti, nell'ambito dei nuclei di valutazione costituiti dai competenti settori regionali;
- presidenza della Commissione che presiede all'esame di certificazione delle competenze.

Lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate è subordinato al rispetto delle norme che disciplinano ciascuna di esse e dei relativi vincoli di incompatibilità in caso di esercizio di più funzioni da parte di una stessa persona secondo quanto previsto dalla normativa regionale (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 e s.m.i.).

D.3 L'esperta/o di settore professionale (ESP)

L'Esperta/o di settore professionale (di seguito ESP) ricopre la funzione nazionale di "realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale".

Opera presso i soggetti titolati nei rispettivi ambiti di attività e competenze specifiche della funzione o per l'amministrazione regionale in qualità di membro di Commissione di esame secondo i livelli essenziali e gli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013.

L'ESP presidia le attività inerenti i servizi:

- Individuazione e Validazione delle competenze nelle fasi specifiche di valutazione e attestazione per i centri per l'impiego;
- Certificazione delle competenze nelle fasi specifiche di identificazione e valutazione in qualità di membro di Commissione di esame.

Inoltre, l'ESP può svolgere attività di supporto alla definizione ed aggiornamento degli standard professionali del Repertorio Regionale delle Figure professionali.

Il dirigente della competente struttura regionale che approva gli standard professionali del repertorio può avvalersi del supporto di esperti di settore, individuati dallo stesso dirigente, inseriti nell'elenco regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 32/2002. Per tale funzione, agli esperti non spettano indennità né rimborsi spese.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

D.3.1 Attività essenziali

Nello specifico, l'ESP svolge le seguenti attività minime:

Servizio di Individuazione e Validazione delle competenze	
Fase di Valutazione	- Analizzare la documentazione in esito alla fase di individuazione e condurre la valutazione del "Documento di trasparenza" e del "Dossier delle evidenze" - Analizzare le singole competenze attraverso l'applicazione di criteri in grado di valutare il livello di correttezza, attendibilità e grado di copertura delle evidenze associate alle competenze potenzialmente validabili - Formalizzare l'esito dell'analisi effettuata attraverso la redazione della <i>scheda di valutazione delle evidenze</i> e verificare il raggiungimento della soglia del 60% di copertura della competenza oggetto di valutazione al fine di accedere alla fase successiva di valutazione diretta con colloquio - Individuare i contenuti chiave e progettare il colloquio di valutazione diretta sulla base degli esiti della valutazione documentale da riportare nella <i>scheda di valutazione delle evidenze</i> e nel <i>verbale conclusivo della validazione</i> - Condurre la valutazione diretta tramite lo svolgimento di un colloquio tecnico che ha l'obiettivo di approfondire gli esiti dell'analisi delle evidenze ed integrare la valutazione delle conoscenze/capacità mancanti nel caso in cui alcune evidenze risultino assenti o emerga solo una copertura parziale - Formalizzare i risultati del colloquio nell'apposita sezione del <i>verbale conclusivo della validazione</i> - Condurre tutte le attività di valutazione in modalità collegiale con l'Esperta/o all'Individuazione e messa in trasparenza delle Competenze (EITC)
Fase di Attestazione	- Supportare la redazione delle attestazioni rilasciabili in esito alla fase di valutazione (Scheda di attestazione di conoscenze e capacità e/o Documento di validazione)
Servizio di certificazione delle competenze	
Fase di Identificazione	- Predisporre la documentazione relativa alla formalizzazione del raggiungimento degli esiti del servizio di individuazione e validazione per le persone in possesso dei requisiti, da trasmettere al Presidente di Commissione di esame (<i>in qualità di membro di Commissione di esame in esito ad un servizio di individuazione e validazione delle competenze- sessione preparatoria all'esame</i>)
Fase di valutazione	- Supportare l'individuazione delle tipologie di prove da somministrare, con la declinazione specifica delle performance attese relative alle prove individuate, analizzando le competenze e gli standard professionali da valutare in riferimento al Repertorio individuato - Elaborare, di concerto con l'esperta/o di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC), i contenuti delle singole prove, complete della documentazione necessaria allo svolgimento, definendo caratteristiche, finalità e rapporto con le competenze oggetto di valutazione, modalità e tempi di somministrazione - Progettare il colloquio tecnico predisponendo domande stimolo finalizzate a costruire un dialogo sugli elementi che si intendono approfondire - Garantire la realizzazione di un sistema di valutazione delle Unità di Competenza coerente con i contenuti delle stesse, in termini di tipologie di prove e di modalità di effettuazione delle stesse nel rispetto degli standard regionali - Supportare la predisposizione della documentazione di dettaglio delle prove

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

	da somministrare ai candidati in sede di esame per ogni singola prova prevista - Supportare la definizione di indicatori di prestazione quali aspetti osservabili utili a rilevare il grado di presenza del criterio di giudizio prescelto e stabilire i misuratori intesi come la traduzione quali-quantitativa della scala dei punteggi legata a uno specifico indicatore con la redazione di apposite griglie di valutazione - Condurre l'erogazione tecnica di eventuali prove di valutazione (es. <i>simulazioni, colloqui tecnici, etc.</i>) delle competenze oggetto di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole del sistema di validazione e certificazione, predisponendo setting adeguati agli standard professionali previsti e alla normativa sulla sicurezza - Formulare le valutazioni tecniche richieste nella procedura di certificazione prendendo a riferimento i criteri e gli indicatori di performance previsti nelle singole prove - Garantire il corretto svolgimento della conduzione delle sessioni di valutazione delle competenze, dell'osservazione e registrazione delle prestazioni, della formulazione del giudizio nelle singole prove, favorendo il rispetto dei principi di oggettività del criterio di giudizio, il confronto e l'espressione collegiale, nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità
--	---

D.3.2 Standard di riferimento

L'esperto/o si colloca all'interno del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni all'interno dell'ADA:

ADA.23.182.592	Realizzazione di prove di valutazione tecnica settoriale delle competenze
----------------	---

Coloro che esercitano questa funzione sono chiamati a:

- Preparare le prove di valutazione tecnica previste nella procedura (scritte, orali, pratiche, in simulazione...) individuando nel dettaglio contesto, modalità e strumentazioni necessarie e declinando le performance attese
- Realizzare prove di valutazione, sulla base degli standard settoriali individuati, formulando le valutazioni tecniche in base agli indicatori di performance previsti

D.3.3 Requisiti

Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti curricolari e professionali oggetto di valutazione e, come requisito di accesso al ruolo, l'esperto/a dovrà essere inserito nell'**elenco regionale degli esperti di settore** di cui all'articolo 66 decies, comma 5 del Regolamento 8 agosto 2003, n.47/R e smi³⁷.

Si prevedono, inoltre, le seguenti **caratteristiche e specifiche** di funzione relativi ai servizi:

1. *Servizio di Individuazione e Validazione delle competenze*

L'ESP è individuato e nominato dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) secondo le procedure stabilite con atto del settore di competenza

2. *Servizio di certificazione delle competenze*

L'ESP quale componente/i di Commissione di esame è individuato dal dirigente della struttura regionale competente (UTR), in base al settore economico e alla figura professionale oggetto dello standard

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

professionale fra gli iscritti nell'elenco degli esperti di settore. Per l'accesso a tale elenco è necessaria l'esperienza maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente, negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali.

Nel caso di mancanza di disponibilità di nominativi iscritti nell'elenco, la designazione degli esperti è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

L' ESP:

- a) non deve ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione o di coordinamento nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato dall' organismo formativo stesso;
- b) non deve essere stati coinvolti nelle fasi di individuazione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze.

D.3.3.1 Elenco regionale degli esperti di settore

Gli esperti di settore sono inseriti in un apposito Elenco regionale suddiviso in settore economici.

Per la costituzione dell'Elenco regionale degli esperti di settore, il dirigente del Settore regionale competente attiva una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione delle candidature.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 i candidati devono:

- 1. essere in possesso di un'esperienza professionale di almeno 5 anni, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni nei settori individuati per la classificazione delle figure professionali e delle credenziali professionali nei settori economici e ambiti professionali di riferimento, quali pubblicazioni, studi, ricerche, etc;
- 2. aver svolto le attività formative organizzate dalla Regione in modalità FAD sul portale TRIO di web learning della Regione Toscana superando positivamente il test finale.

Il dirigente del Settore regionale competente provvede con decreto all'inserimento dei candidati risultati idonei nell'Elenco degli esperti di settore. All'interno di ciascun settore gli esperti sono suddivisi per provincia. Il medesimo decreto è pubblicato sul BURT e sul sito istituzionale della Regione Toscana. Il Settore regionale competente provvede al periodico aggiornamento dell'elenco.

L'Elenco regionale è aggiornato sulla base delle verifiche di ammissibilità delle domande pervenute, con una cadenza almeno annuale.

L'inserimento nell'elenco ha una validità di 5 anni.

D.3.3.1.1 Funzione dell'esperto di settore

Gli esperti di settore inseriti nell'elenco possono svolgere la loro attività nei seguenti ambiti:

- a) Repertorio Regionale delle Figure Professionali di cui all'Articolo 66 ter, comma 4 bis del DPRG 47/R/2003. L'esperto svolge attività di revisione degli standard professionali (intere figure, Aree di Attività/Unità di Competenze, singole capacità/conoscenze, descrittori di carattere generale del contesto di esercizio, etc.) ed eventualmente, di descrizione di figure professionali specifiche individuate nell'ambito di ciascun settore economico e attività di aggiornamento/completamento della descrizione di figure professionali già elaborate in bozza.
- b) Commissione d'esame per la certificazione delle competenze di cui all'Articolo 66 decies - comma 2 lettera b) e comma 3 lettera b) del DPRG 47/R/2003. L'esperto svolge la funzione di realizzazione

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale in caso di rilascio di attestato di qualifica o di certificato delle competenze.

- c) Validazione delle competenze come operatore qualificato di cui all'articolo 66 septies del DPRG 47/R/2003. L'esperto svolge la funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale nell'ambito del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione.

Le funzioni di cui alle lettere b) e c) sono coerenti con il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 Giugno 2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Nella nomina degli esperti viene garantito il rispetto del criterio di rotazione tra gli iscritti dell'elenco per ciascun settore economico così come individuati nel Repertorio.

La nomina terrà conto della coerenza dell'esperienza professionale dell'esperto di settore rispetto alla Figura/Unità di Competenze da aggiornare.

Nella nomina degli esperti per le funzioni di cui alle lettere b) e c) la nomina terrà conto dell'ambito territoriale, prioritariamente della provincia e in secondo luogo del territorio limitrofo, presso cui viene nominata la Commissione d'esame e/o attivata la procedura di validazione delle competenze.

Ogni candidato\la potrà fare domanda per un massimo di due Settori di attività economica.

D.4 Il Responsabile del processo di Individuazione e Validazione delle competenze (RIV)

Il Responsabile del processo di Individuazione e Validazione delle competenze (di seguito RIV) è il referente che sovrintende il servizio di "Individuazione e validazione delle competenze" quale garanzia del corretto svolgimento delle attività nel rispetto degli standard regionali di servizio, avendo cura del coordinamento delle attività e delle esigenze degli utenti.

Il RIV non è implicato direttamente nello svolgimento delle attività di identificazione delle competenze e di validazione, pur avendone conoscenza delle attività sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista applicativo, ma si occupa di programmare, organizzare, coordinare e monitorare le attività del servizio.

Opera presso il soggetto titolato ai servizi di Individuazione e Validazione delle competenze, secondo i livelli essenziali e gli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013.

Il RIV coordina e presidia le attività inerenti la fase di accoglienza, identificazione, valutazione ed attestazione del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze della Regione Toscana e la fase di identificazione del servizio di certificazione delle competenze per la trasmissione delle richieste individuali di certificazione provenienti dal servizio di IV.

D.4.1 Attività essenziali

Nello specifico, il RIV svolge le seguenti attività minime:

Servizio di Individuazione e Validazione delle competenze	
Fase di Accoglienza, /Informazione/orientamento Fase di Identificazione	- Coordinare le attività nel rispetto degli standard regionali - Assicurare la presenza delle condizioni tecnico-organizzative utili al corretto svolgimento delle attività previste e coordinare le diverse professionalità - Gestire la relazione con il soggetto titolare ed eventuali altri

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

Fase di Valutazione	soggetti in funzione dell'erogazione dei servizi e/o risoluzione di eventuali problematiche - Raccogliere dati ed informazioni relativi ad aspetti quantitativi/qualitativi dell'erogazione del servizio - Individuare le principali criticità del servizio e proporre eventuali correttivi - Monitorare l'andamento delle attività - Comunicare alla persona gli esiti conseguiti e ulteriori sviluppi in collaborazione con l'esperta/o all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC) che ha seguito la persona nel processo di accoglienza/individuazione
Fase di Attestazione	- Controllare la completezza, della coerenza e della validità delle attestazioni rilasciate e firma delle attestazioni rilasciate (documento di trasparenza, scheda di attestazione di conoscenze e capacità, documento di validazione)
Servizio di certificazione delle competenze	
Fase di Identificazione	- Supportare la trasmissione delle richieste individuali di attivazione della procedura di certificazione provenienti dal servizio di Individuazione e Validazione delle competenze all'UTR con la documentazione richiesta rispetto ai requisiti stabiliti dal servizio

D.4.2 Requisiti

Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quarto livello EQF³⁸ associato ad un'esperienza professionale pari a 48 mesi anche non continuativa negli ultimi 10 anni, maturata nell'ambito del coordinamento dei servizi formativi e/o nei servizi per il lavoro (consulenza orientativa individuale e di gruppo, bilancio di competenze, counselling e mediazione di domanda/offerta di lavoro).

La Regione programmerà delle specifiche sessioni formative inerenti le attività della funzione, i servizi regionali di IVC, le metodologie e gli strumenti impiegati.

Il RIV è nominato dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) secondo le procedure stabilite con atto del settore di competenza.

D.5 Il Presidente di Commissione di esame

Il Presidente di Commissione di esame è il responsabile del servizio di certificazione delle competenze, quale garanzia della correttezza formale e procedurale delle attività.

È nominato dall'amministrazione regionale (UTR) nelle Commissioni di esame in esito ad un servizio di formazione formale oppure in esito ad un servizio di individuazione e validazione.

Presidia le attività inerenti la fase di identificazione e valutazione del servizio di certificazione delle competenze della Regione Toscana.

³⁸

Il 4° livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) definito nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di istruzione secondaria superiore, ad un diploma professionale di tecnico, ad un certificato di specializzazione tecnica superiore, secondo quanto definito nell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

D.5.1 Attività essenziali

Nello specifico, il Presidente svolge le seguenti attività minime:

Servizio di Certificazione delle competenze	
Fase di Identificazione	- Verificare la coerenza della documentazione agli standard regionali inerente la formalizzazione degli esiti trasmessa dall'UTR <i>(in caso di Commissione di esame in esito ad un servizio di formazione formale)</i> - Verificare la coerenza della documentazione agli standard regionali inerente la formalizzazione degli esiti trasmessa dal Settore regionale competente <i>(in caso di Commissione di esame in esito ad un servizio di individuazione e validazione delle competenze)</i>
Fase di Valutazione	- Verificare la coerenza agli standard regionali della progettazione delle prove per la certificazione di competenze e della progettazione della documentazione di dettaglio delle prove - Coordinare le attività di svolgimento dell'esame nel rispetto degli standard regionali e delle norme sulla sicurezza - Coordinare e formalizzare l'insediamento della Commissione di esame con la verifica della sussistenza del numero minimo dei componenti di Commissione ed eventuali sostituzioni - Garantire il presidio dello svolgimento delle operazioni della sessione di esame - Verificare la corretta compilazione del verbale di esame - Supervisionare la predisposizione della documentazione - Organizzare e coordinare le attività di condivisione delle prove rispetto alle competenze della Figura/e professionali oggetto di certificazione - Assicurare la presenza delle condizioni tecnico-organizzative utili al corretto e sicuro svolgimento delle attività previste e coordinare le diverse professionalità - Gestire la relazione con il soggetto titolare ed eventuali altri soggetti in funzione dell'erogazione dei servizi e/o risoluzione di eventuali problematiche - Verificare che i candidati presenti all'esame siano gli stessi allievi iscritti al percorso formativo

D.5.2 Requisiti

Il Presidente di Commissione di esame è individuato dal dirigente della struttura regionale competente (UTR) tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Può altresì essere individuato tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza da non più di cinque anni, oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze.

I dirigenti dei settori regionali territorialmente competenti adottano un avviso pubblico, secondo uno schema uniforme, per l'istituzione di uno o più elenchi formati dai dipendenti di altre amministrazioni che si rendono disponibili ad essere nominati in qualità di presidenti delle commissioni di esame per la certificazione delle competenze e per la certificazione di specializzazione tecnica superiore.

Regione Toscana
Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

L'avviso pubblico indica le cause di incompatibilità specifiche in relazione all'attività svolta nell'amministrazione di appartenenza. La nomina in qualità di presidente della commissione d'esame è effettuata nel rispetto del criterio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.

L'elenco è articolato in sezioni su base territoriale. Le singole sezioni sono gestite dai Settori regionali territorialmente competenti della Direzione Istruzione e Formazione ai quali spetta la tenuta e l'aggiornamento periodico delle sezioni stesse.

Ai soggetti inseriti nell'elenco è garantita un'adeguata preparazione propedeutica al ruolo di presidente di Commissione di esame mediante una formazione *tantum*, che può essere erogata anche tramite il Sistema di web learning regionale TRIO.

E. Il Sistema Informativo

Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi e professionali dei singoli individui, la Regione promuove l'integrazione e l'interoperabilità delle basi informative relative all'istruzione, alla formazione e al lavoro, per creare un sistema informativo integrato dell'istruzione, formazione e lavoro (SIIFOL) nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

Con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze il Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92" disciplina all'articolo 7 gli standard minimi di sistema di cui al sistema nazionale di certificazione delle competenze, e prevede che la Regione, in qualità di ente pubblico titolare, assicuri la funzionalità del sistema informativo inter-operativo nell'ambito della *dorsale informativa unica*, di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e della conservazione delle attestazioni rilasciate. I dati contenuti nelle banche dati regionali saranno trasferibili e leggibili per i sistemi informativi nazionali grazie alle codifiche condivise nella costruzione del Repertorio Nazionale ed in particolare, per quanto riguarda le competenze validate e certificate dei cittadini, i codici delle ADA nazionali dell'Atlante del Lavoro e delle qualificazioni (di cui al Decreto 8 Gennaio 2018) rappresenteranno il punto di raccordo delle banche dati nazionali e regionali.

Il raccordo tra le basi informative garantisce l'interoperabilità delle banche dati esistenti a livello centrale e territoriale al fine di dare attuazione al sistema regionale delle competenze nell'ambito del sistema integrato di cui alla LR. 32/2002 e s.m.i. che garantisce il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro, attraverso la valorizzazione e il riconoscimento del patrimonio culturale e professionale accumulato dai cittadini nel corso della loro storia personale e professionale.

Il rafforzamento dell'interoperabilità delle banche dati rappresenta un elemento chiave anche per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi e il raccordo delle procedure di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze con i Sistemi Informativi regionali dell'istruzione, formazione e lavoro (Sistema Informativo FSE, IDOL, etc.). In linea con quanto disposto dal D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 e dal successivo Decreto Ministeriale 30 giugno 2015, la piena implementazione delle procedure di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze implica una evoluzione dei sistemi informativi regionali per garantire il tracciamento dei dati degli utenti che accedono ai servizi, nonché per assicurare la tracciabilità degli attestati rilasciati (ad esempio Documento di validazione, attestato di qualificazione, certificato delle competenze, etc.).

Attraverso la costituzione del Sistema Informativo integrato in via di definizione (SIIFOL) sarà possibile massimizzare il patrimonio conoscitivo delle banche dati regionali, anche tramite la creazione di sistemi in grado di garantire la tracciabilità dei percorsi in un'ottica di miglioramento dell'incontro tra domanda e

Regione Toscana

Sistema regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema

offerta di lavoro e di ottimizzazione dell'usabilità dei sistemi e delle applicazioni. La realizzazione e il perfezionamento dell'interoperabilità delle banche dati a livello regionale verrà realizzata considerando e applicando i principi contenuti nelle disposizioni del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, all'art. 3, co. 4, lett. d): *"i principi e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa [...] mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l'istruzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali"*.

La Regione prevede un progressivo utilizzo dei nuovi strumenti di riferimento nell'ambito dei servizi IVC (format, modulistica, etc.) pertanto, nelle more dell'adozione del nuovo sistema informativo, rimarranno in vigore gli attuali format, attestati ed ogni altra documentazione ad oggi utilizzata e adottata dalla Regione. Inoltre, poiché la Regione ha previsto, in una prima fase, l'erogazione dei servizi IVC su alcuni target prioritari, come definiti nel paragrafo C.1, si potrà verificare la tenuta delle metodologie, delle procedure e degli strumenti dei servizi IVC e gli impatti a livello del sistema informativo, al fine di perfezionarne gli assetti organizzativi, i flussi procedurali di dettaglio e gli strumenti.